



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: VALORIZZ. E SOSTENIBILITÀ DEL TERRITORIO RURALE

DETERMINAZIONE

N. A11478 del 13/12/2011

Proposta n. 23960 del 12/12/2011

Oggetto:

P.S.R. Lazio - Periodo di programmazione 2007/2013 - D.G.R. n. 859/2008 - Fondo di garanzia ISMEA: Approvazione Piano di attività

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|---------------------|-------|
| Estensore | TROVATO MARISA | _____ |
| Responsabile del procedimento | BERNARDINO ACITELLI | _____ |
| Responsabile dell' Area | M.M. MADONIA | _____ |
| Direttore Regionale | R. OTTAVIANI | _____ |
| Direttore Dipartimento | L. FEGATELLI | _____ |
| Protocollo Invio | | _____ |
| Firma di Concerto | | _____ |

OGGETTO: P.S.R. Lazio – Periodo di programmazione 2007/2013 – D.G.R. n. 859/2008 – Fondo di garanzia ISMEA: Approvazione Piano di attività.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sostenibilità del Territorio Rurale;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 2 relativo alle attività di indirizzo ed attività di gestione;

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 20 novembre 2001, concernente: norme in materia di programmazione, Bilancio e contabilità della Regione;

Visto l'Atto di Organizzazione n. A6207 del 20/06/2011 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio delega al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura di adottare Determinazioni Dirigenziali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio e successive mm. e ii. relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati "Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 come da ultimo modificato con i Regolamenti (CE) n. 363/2009 del 4 maggio 2009 e n. 482/2009 del 8 giugno 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, come da ultimo modificato con il Regolamento (CE) n. 484/2009 del 9 giugno 2009;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 con la quale è stata approvata la "Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013";

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente "Reg. (CE) 1698/2005. Presa d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea";

VISTA la decisione della Commissione Europea C (2009) n. 10345 del 17 dicembre 2009, con la quale è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 62 del 29 gennaio 2010 concernente la presa d'atto dell'approvazione della revisione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Lazio 2007 – 2013 che prevede, al punto 5.2.7., in base alle norme specifiche di cui ai Regolamenti citati:

- La possibilità, per i finanziamenti bancari, per la realizzazione di investimenti coerenti e conformi alle misure del programma, di fruire della garanzia concessa da un fondo di garanzia che operi in conformità agli artt. 50, 51 e 52 del predetto Regolamento (CE) n. 1974/2006;
- L'utilizzazione delle risorse destinate all'attivazione di tale fondo attraverso un accordo di programma, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 che consenta, d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l'avvalimento dello specifico fondo rientrante nelle attribuzioni dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), soggetto individuato dal Mi.P.A.A.F. nel rispetto della "Direttiva Comunitaria Servizi";

RILEVATA l'importanza e l'utilità dello strumento finanziario anzidetto ai fini del rafforzamento della competitività delle imprese agricole e agroindustriali che, per la realizzazione di investimenti produttivi, intendono accedere al regime di sostegno previsto dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Lazio 2007-2013, la cui utilizzazione viene favorita dal ricorso al credito e dalla possibilità di fruire di garanzie legate all'acquisizione di finanziamenti bancari necessari alla copertura degli oneri a carico del beneficiario dell'agevolazione concessa;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 859 del 21 novembre 2008 con la quale è stato approvato lo schema di accordo di programma ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Lazio e l'Istituto di servizi per il mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la prestazione di garanzie nell'ambito del PSR per il Lazio 2007 – 2013, nonché le relative norme attuative;

VISTO l'atto registrato dall'Agenzia delle Entrate al n. 14225 Serie 3 del 24 settembre 2010 con cui è stato siglato l'accordo anzidetto e le relative norme di attuazione tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Lazio e l'Istituto di servizi per il mercato Agricolo Alimentare (ISMEA);

VISTO l'allegato B, art.14 "Piano di Attività" che prevede: *"Prima dell'avvio delle attività il Garante in collaborazione con la Regione predispose un Piano di attività che, tra l'altro, precisi: il mercato in cui opera il Garante; i criteri e le condizioni previste per la concessione delle garanzie; il bilancio di esercizio del Garante; i soggetti finanziatori; la professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente; lo statuto del Garante; la giustificazione ed il previsto utilizzo delle risorse provenienti dal PSR; le disposizioni di liquidazione dei pagamenti da parte del Garante, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili alle risorse provenienti dal PSR"*

VISTA la nota prot. n. 6162 del 07.12.2012 con cui l'Istituto di servizi per il mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) ha trasmesso il documento "Piano di attività";

RITENUTO pertanto di approvare il documento "Piano di attività", trasmesso con nota prot. n. 6162 del 07.12.2012, allegato A) alla presente determinazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

In conformità con le premesse

DETERMINA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono riportati integralmente

- di approvare il documento “Piano di attività”, trasmesso dall’Istituto di servizi per il mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), con nota prot. n. 6162 del 07.12.2011, allegato A) alla presente determinazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Il Direttore Regionale
Dr. Roberto Ottaviani

PIANO DI ATTIVITA'

PREMESSA

Il presente piano è redatto in attuazione a quanto previsto all'art. 14 dell'All. B "Norme attuative" dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90 siglato dal MiPAAf, la Regione Lazio e ISMEA in data 28.07.2010,

Normativa di riferimento:

- l'articolo 71, paragrafo 5, del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce che "in deroga al paragrafo 3, lettera b), il contributo del FEASR può essere realizzato in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto";
- l'art. 50 del Reg. (CE) 1974/2006 dispone che il FEASR può cofinanziare, nell'ambito di un Programma di Sviluppo Rurale, le spese per operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di capitale di rischio, fondi garanzie e fondi prestiti;
- l'art. 51 del Reg. (CE) 1974/2006 dispone che i cofinanziatori o patrocinatori dei fondi presentano all'autorità di gestione un piano di attività che precisi, tra l'altro, il mercato bersaglio o il portafoglio di garanzia, i criteri, le condizioni e le modalità di finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, i requisiti di professionalità, competenza e indipendenza dei dirigenti, lo statuto del fondo, la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo del FEASR, la politica di uscita dagli investimenti e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo del FEASR. Il piano di attività viene valutato e la sua applicazione sorvegliata dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità;
- il comma 8 dell'art. 1 del Reg. (UE) 679/2011 dispone che in ordine alle operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 51 del medesimo regolamento, le spese dichiarate alla Commissione a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono le spese complessivamente sostenute per la costituzione dei fondi o per la partecipazione agli stessi;
- l'art. Articolo 28 nonies del Reg. (UE) 65/2011 dispone che per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell'articolo 50 del Reg. (CE) 1974/2006 gli Stati membri garantiscono, tramite controlli amministrativi e, se necessario, visite in loco presso i fondi o i loro patrocinatori, che siano osservate le condizioni di cui agli articoli 51 e 52 di detto

regolamento. Essi verificano in particolar modo il corretto uso dei fondi e la chiusura al termine del periodo di programmazione;

- l' "Accordo di Programma" tra Regione, ISMEA, e MIPAAF, che prevede la possibilità per la Regione stessa di avvalersi dei Fondi di garanzia di cui al D. Lgs. N. 102/2004 (Aiuto di Stato NN 54/B/2004) è stato approvato dalla Conferenza Stato – Regioni con atto n. 148/CSR del luglio 2007. L'accordo prevede il rilascio di fidejussioni, cogaranzie e controgaranzie. Il presente documento si riferisce alle sole fidejussioni e cogaranzie, di seguito garanzie;
- la nota ACIU.2008.366 del 10/03/2008 - Procedure di utilizzo dello strumento "Fondo di garanzia" emanata dal Coordinamento AGEA;
- la "Nota esplicativa per la compilazione, la trasmissione ed il controllo della Domanda di pagamento" emanata dall'Organismo Pagatore AGEA, in data 22/01/2010;
- le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" emanate dal MIPAAF, in data 15/11/2010;
- l'art.17, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e succ. modificazioni ed integrazioni, che attribuiscono all'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) l'attività finanziaria a sostegno del credito alle imprese agricole;
- Il Decreto 14 febbraio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che fissa i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie dirette;
- la determinazione n. 79 del 4 febbraio 2011 con cui il Direttore Generale dell'ISMEA ha approvato le Istruzioni Applicative di cui all'art. 11 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 febbraio 2006;
- la determinazione n. 156 del 22 marzo 2011 con cui il Direttore Generale dell'ISMEA ha approvato le procedure di rilascio delle garanzie "PP01_Rilascio della garanzia";
- la Decisione della Commissione Europea 54/B/2004 sugli Aiuti di Stato;
- la Decisione della Commissione Europea 2008/C 155/02 in merito agli Aiuti di Stato sotto forma di garanzia;
- la Decisione della Commissione Europea c(2011) 1948 in merito al metodo di calcolo adottato da ISMEA, con la quale la Commissione ha approvato il meccanismo di calcolo della commissione adottato da Ismea e ha stabilito che le garanzie ISMEA/SGFA non costituiscono aiuto di Stato atteso che il regime rispetta le condizioni enunciate al punto 4.3 dell'art 87, paragrafo 1 del trattato CE sugli aiuti di Stato.

1. L'accesso al credito delle imprese agricole - Il mercato in cui opera il garante

Come è noto, la disciplina del credito agrario è stata profondamente innovata per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", con il quale sono state abrogate le precedenti fonti normative che regolavano in modo speciale la materia, tra le quali la legge 5 luglio 1928, n. 1760.

A tale riguardo, con la nuova disciplina in materia bancaria e creditizia sono emersi con più evidenza i punti critici del rapporto tra il mondo bancario e le imprese agricole in ordine all'accesso al credito atteso che la despecializzazione del credito agrario non classificato più come "credito di scopo" ha, di fatto, determinato una minore propensione del sistema bancario alla concessione di finanziamenti alle imprese agricole, ciò anche in relazione alla riduzione degli interventi pubblici a sostegno al credito mediante contributi in conto interessi.

In tale senso sono stati individuati strumenti che (indirettamente) facilitano il credito nel settore primario attraverso forme di copertura del rischio delle Banche elaborate sulla base del nuovo schema di regolamentazione sulla "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali" redatto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2004, noto come Accordo di Basilea 2.

A tale riguardo, l'attivazione di fondi pubblici di garanzia è determinante per lo sviluppo del credito agrario, in quanto tali strumenti finanziari, che si basano sul principio della "leva finanziaria", possono essere utilizzati dalle imprese per superare le criticità dal punto di vista del fabbisogno di risorse finanziarie, in particolare nel settore agricolo che più di altri è considerato rischioso dal sistema bancario.

Infatti, alcune delle ragioni che attribuiscono importanza decisiva alla istituzione dei fondi di garanzia risiedono nel fatto che:

- le imprese agricole sono considerate dalle banche, a torto o a ragione, ad alto rischio di default;
- le banche, a copertura di questo rischio, richiedono garanzie reali;
- le imprese agricole, specie quelle di nuova costituzione, hanno difficoltà ad offrire questo tipo di garanzie;
- le banche possono anche non reputare adeguata una copertura del rischio ex post attraverso la richiesta di garanzie "patrimoniali", in quanto le stesse possono essere costose da escutere.

I possibili effetti positivi per l'agricoltura derivanti dalla istituzione dei fondi di garanzia sono:

- una maggior disponibilità delle banche ad impegnarsi nel finanziamento del settore;
- un miglioramento delle condizioni sul prestito, compresa una riduzione del costo del

finanziamento ed eventualmente un ampliamento temporale del piano di ammortamento della somma erogata;

- una riduzione della richiesta di garanzie collaterali.

Relativamente alle caratteristiche degli interventi dei fondi di garanzia, dall'esame del "Nuovo Accordo Basilea 2", si ricavano alcuni requisiti di carattere generale indispensabili per il loro successo e che riguardano l'individuazione dei destinatari, la procedura di intervento delle banche, le modalità di accesso ed i limiti di copertura, gli effetti attesi dall'intervento del fondo, le condizioni di sostenibilità.

La proposta contenuta nel "Nuovo Accordo Basilea 2" si caratterizza per la scelta di promuovere l'adozione di più solidi metodi di gestione del rischio da parte degli istituti bancari fondati, in particolare, su una più attenta valutazione del merito creditizio relativo ai soggetti da finanziare, introducendo correlazioni tra rischio di credito e modalità di calcolo dello stesso che avranno notevoli implicazioni per quanto concerne l'accesso al credito da parte, soprattutto, delle imprese di piccole e medie dimensioni.

Tale Accordo risponde all'obiettivo di rafforzare ulteriormente la stabilità e la solidità del sistema bancario internazionale rispetto a quanto avvenuto per effetto dell'Accordo del 1988, promuovendo l'adozione di metodi più rigidi di valutazione del rischio ed evitando di introdurre effetti distorsivi sulla competizione bancaria internazionale.

In particolare, il nuovo Accordo è destinato ad aumentare l'efficienza del sistema bancario nell'utilizzo del capitale, attraverso l'adozione di metodologie di rating in grado di misurare il rischio per singolo cliente, attraverso procedure interne di valutazione finalizzate ad individuare un adeguato coefficiente patrimoniale di rischio.

Con riferimento alla questione delle garanzie cui attribuire il valore di "tecnica di attenuazione del rischio di credito", l'Accordo Basilea 2 stabilisce che deve prestarsi prioritaria attenzione all'idoneità della singola garanzia di svolgere una funzione di sostanziale copertura dell'esposizione creditizia, consentendo un effettivo recupero del capitale di finanziamento.

Tale valutazione si basa sulla stima del:

- grado di escutibilità della garanzia, da ponderare in considerazione del tempo medio e della capacità di recupero medio della garanzia stessa,
- valore di mercato della garanzia, ossia il grado di copertura effettiva rispetto all'esposizione creditizia.

Tale valutazione viene indicata come necessaria in quanto il valore effettivo della garanzia per un ente creditizio è costituito dai riscontri in termini di cassa discendenti dalla garanzia medesima e, quindi, dal suo valore di mercato.

Va tenuto conto, peraltro, che la suddetta valutazione è condizionata dalla capacità media di recupero della singola garanzia da parte della banca, sulla base della prassi maturata nei precedenti rapporti di finanziamento assistiti dalla stessa tipologia. A ciò si aggiunge che la valutazione non può che essere differente in relazione al tipo di garanzia (personale o reale), alla natura del bene offerto in garanzia, alla procedura di recupero (cessione piuttosto che recupero diretto, giudiziario e stragiudiziale).

L'Accordo indica requisiti espliciti che devono possedere le garanzie per poter rispondere alla finalità di attenuazione del rischio di credito. In particolare, con riguardo alla copertura connessa all'offerta di una garanzia, viene stabilito che essa deve essere:

- diretta, ovvero immediatamente esercitabile nei confronti del garante;
- esplicita, ovvero riferita ad una esposizione specifica;
- irrevocabile e, quindi, non assistita da clausole contrattuali che consentano al garante di recedere unilateralmente;
- incondizionata, ovvero tale da imporre al garante di adempiere tempestivamente nel caso di insolvenza del debitore principale.

2.Fondo di garanzia ISMEA

2.1 Funzionamento del fondo e tipologie di garanzie

Fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.102/2004, l'unico strumento finanziario pubblico operante a livello nazionale secondo i principi fissati (negli ultimi anni) dal Comitato di Basilea 2 è stato il Fondo di garanzia della Sezione Speciale del FIG di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n.153. Tale Fondo, costituito allo specifico scopo di prestare garanzie fideiussorie ad individuate categorie di beneficiari, ha cessato l'operatività in conseguenza della mancata attribuzione di nuove risorse finalizzate alla copertura degli interventi previsti da talune leggi.

Con l'emanazione del citato Decreto Legislativo n.102/2004 il legislatore ha ritenuto necessario rilanciare gli strumenti per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole prevedendo all'art.17, rubricato "*Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese*", la possibilità di erogazione di garanzie (fideiussioni, cogaranzia e controgaranzia) adeguate ai nuovi criteri di gestione del rischio di credito definiti dal citato accordo di Basilea 2.

In particolare, il Legislatore ha individuato l'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), Ente Pubblico Economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, quale soggetto attuatore a livello nazionale degli interventi finanziari alle imprese

agricole favorendo in tal senso un processo di modernizzazione del settore primario che, anche alla luce di altri interventi legislativi in merito alla disciplina dei soggetti e delle attività qualificabili agricole, si rendeva necessario per sostenere la competitività delle imprese agricole anche in termini di rapporto con il mondo bancario.

Nell'ambito delle sue funzioni istituzionali l'ISMEA, anche attraverso società controllate, è pertanto autorizzato a concedere le proprie garanzie a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Le garanzie dirette (o prima richiesta) sono rilasciate dall'ISMEA – previa specifica istruttoria di merito – in favore di imprese agricole, , qualificate rispettivamente micro, piccole e medie (secondo la raccomandazione 03/361/CE della Commissione Europea).

Le garanzie dirette possono essere concesse nella misura massima del 70% dell'importo erogato (80% nel caso di giovani imprenditori) e comunque (in valore assoluto) non oltre 1.000.000 Euro per le micro e piccole imprese e di complessivi 2.000.000 Euro per le medie imprese.

Il Fondo di Garanzia a prima richiesta (garanzia diretta) può intervenire mediante rilasci di:

- 1) fideiussioni in favore dell'impresa mutuataria concesse sulla base di istanze da parte della Banca finanziatrice;
- 2) cogaranzie in favore dell'impresa mutuataria concesse sulla base di istanze da parte di un confidi agricolo preventivamente convenzionato con il Garante (ISMEA);
- 3) controgaranzie in favore di confidi agricoli e finalizzate alla mitigazione del rischio di inadempimento dei Confidi che abbia direttamente concesso fideiussione in favore dell'impresa agricola. Lo strumento è attivabile dalla banca in caso di inadempimento contestuale del debitore principale (l'azienda agricola) e del suo garante diretto (il Confidi stesso).

Possono essere garantiti i finanziamenti bancari destinati alle attività agricole e a quelle connesse esercitate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, di durata superiore a mesi diciotto finalizzati tra l'altro:

1. alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario, di miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi produttivi e dell'organizzazione delle attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi comprese tipologie di finanziamento come l'acquisto di quote latte e di bestiame nonché quelle destinate alla crescita e in generale per lo sviluppo degli addetti;
2. alla costruzione, acquisizione, ampliamento, ristrutturazione o al miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse, ivi compreso

- l'acquisto di beni e servizi destinati ad incrementare il livello di sicurezza degli addetti;
3. all'acquisto di nuove macchine ed attrezzature volte al miglioramento, al potenziamento strutturale e all'innovazione tecnologica delle attività agricole e di quelle connesse, nonché ad interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica e la valorizzazione commerciale dei prodotti.

Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 17 del Decreto n.102 del 29 marzo 2004, le garanzie prestate possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'Economia.

Per quanto riguarda la procedura di rilascio delle garanzie, è previsto che la banca ovvero il Confidi, presenti all'Ismea una istanza mediante apposita piattaforma telematica fornendo tutti gli elementi necessari alla valutazione del livello di rischiosità dell'operazione.

Nel caso di finanziamenti erogati in favore di soggetti con obbligo di bilancio, occorre fornire gli ultimi tre bilanci disponibili, corredati delle eventuali relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà da parte di ISMEA di richiedere ai soggetti richiedenti (banche e confidi) tutte le notizie, i dati e la documentazione ritenuti opportuni riguardanti le richieste di garanzia. Tali notizie potranno essere acquisite anche mediante richiesta diretta al beneficiario del finanziamento.

Per ogni operazione ammessa, l'impresa agricola deve corrispondere all'ISMEA una commissione pari ad una percentuale dell'importo garantito. La misura della percentuale è stabilita dall'ISMEA in relazione alla rischiosità dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche del richiedente, della finalità del finanziamento da garantire e delle eventuali malleverie collaterali accessorie al finanziamento stesso.

Il metodo ISMEA di calcolo della commissione è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 30 marzo 2011 n. C(2011)1948.

L'ammontare complessivo delle commissioni dovute deve essere versato dalla banca mutuante, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento, su uno dei conti correnti indicati dal Garante (ISMEA), con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale vigente.

Le commissioni di garanzia a carico delle imprese agricole alimentano il fondo rischi del Garante a livello nazionale di cui al paragrafo 3.3.

2.2 La società SGFA

Al fine di rendere pienamente operativi gli strumenti finanziari di cui all'art.17 del Decreto Legislativo n.102/2004, l'ISMEA ha costituito la Società di scopo SGFA s.r.l. (società di scopo partecipata al 100% da ISMEA), alla quale sono attribuite le attività di rilascio delle garanzie.

La Società, costituita con atto a rogito del Dottor Giulio Majo Notaio in Roma – repertorio n. 22676 in data 23/9/2003, ha per oggetto sociale:

1. la gestione degli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Fondo di garanzia a prima richiesta);
2. la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e della relativa dotazione finanziaria (Fondo di garanzia sussidiaria).

La Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare (società le cui quote sono al 100% di proprietà dell'ISMEA) gestisce ad oggi gli interventi per il rilascio di garanzie a prima richiesta e di garanzie sussidiarie e risponde nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie. Il conferimento in SGFA si è reso necessario ed opportuno per assicurare separatazza tra il patrimonio destinato alle attività di garanzia e quello in capo ad ISMEA per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

2.3 Organizzazione della SGFA

Alla società SGFA sono assegnati:

- un Dirigente responsabile delle attività della SGFA;
- un Quadro con funzioni di coordinatore delle stesse.

Le attività in capo alla SGFA sono organizzate per Processi Operativi e per Fasi Operative.

- Fanno capo al P.O. “ Strumenti Finanziari” le attività:
 - istruttoria delle richieste di rilascio delle garanzie a prima richiesta (fideiussione-cogaranzia-controgaranzia);
 - istruttoria delle richieste per il ripianamento delle perdite delle banche per i finanziamenti agrari garantiti dal fondo di garanzia sussidiaria.
- Fanno capo “P.O. “Servizi di supporto alle decisioni”:
 - la valutazione del rischio di credito delle imprese agricole e agro-alimentari;
 - la raccolta, l'acquisizione delle informazioni, il trattamento e l'elaborazione dei dati raccolti.

Fanno parte dei due processi operativi le fasi operative:

- “Dati, flussi e reportistica periodica” alla quale fanno capo le seguenti funzioni:
 - elaborazione dati economici e finanziari;
 - monitoraggio del rischio e front office di prima assistenza;
 - raccolta e gestione informazioni e dati economici e finanziari.
- “Prodotti e servizi” alla quale fanno capo le seguenti funzioni:
 - organizzazione e contratti;
 - prima analisi rischio;
 - valutazioni periodiche;
 - rischi di portafoglio e attivazione Interventi;
 - recuperi, riconciliazioni e riscontri.

2.4 I soggetti finanziatori

Ai sensi del citato all'art.17 del Decreto Legislativo n.102/2004, la dotazione finanziaria della Sezione Speciale del FIG è stata attribuita all'ISMEA.

Da ciò deriva che, gli interventi della SGFA – con riferimento alle garanzie dirette o a prima richiesta – sono attuati mediante:

- le disponibilità finanziarie rivenienti dall'ex Sez. Speciale del FIG;
- le risorse provenienti da altri soggetti Pubblici (Regioni, Province ed altri enti locali) che individuano la SGFA quale soggetto gestore di interventi finanziari a sostegno del credito delle imprese operanti nei territori di loro competenza;
- le commissioni poste a carico delle imprese agricole in favore delle quali vengono attivati gli strumenti di garanzia.

2.5 Gli organi amministrativi

La società è amministrata da un amministratore unico. Ai sensi dell'art. 2449, c.c. l'amministratore unico è nominato con determinazione dell'unico socio "ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE -ISMEA".

L'amministratore deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e ss., T.U. leggi in materia bancaria e creditizia e deve possedere adeguati requisiti di professionalità, anche in quanto la nomina non ha natura fiduciaria.

Lo stesso dura in carica fino a revoca o dimissioni, o per altra durata stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina.

L'Amministratore unico è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono conferite all'Organo Amministrativo:

- tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'Assemblea dei soci;
- la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione spettano all'amministratore unico.
- la rappresentanza della società di fronte ai terzi e la firma sociale spettano, inoltre, ai dipendenti della società, sia dirigenti, che quadri ovvero impiegati, designati, con contestuale specifica determinazione dell'ambito e dei limiti dei loro poteri, dall'organo amministrativo.

Il controllo della società è demandato al collegio sindacale che si compone di tre membri effettivi, tra i quali il presidente, e di due membri supplenti, muniti dei requisiti di legge. Essi durano in carica per tre esercizi.

Ai sensi dell'art.2449, c.c., il Collegio Sindacale è nominato e revocato dall'unico socio "ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA".

Il Collegio deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e ss., T.U. leggi in materia bancaria e creditizia.

Il Controllo Contabile viene esercitato anche mediante una Società di revisione che annualmente attesta la correttezza e attendibilità dei bilanci Societari sulla base di un procedimento di revisione volontaria effettuato a campione dal quale risulti l'adeguatezza e conformità dei criteri contabili adottati in relazione alla normativa vigente nonché la ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

3. L'attività di garanzia: norme interne operative

Nel presente paragrafo si riporta una sintesi delle norme interne di procedura seguite dalla SGFA per il rilascio delle garanzie approvate con determinazione ISMEA n.156 del 22 marzo 2011, nel rispetto dei tempi stabiliti dalle "Istruzioni applicative Decreto MIPAAF del 14.02.2006.

Abilitazione alle comunicazioni con il Garante

La Regione Lazio e ISMEA concordano le modalità di accesso della Società SGFA alle informazioni, presenti in banca dati regionale, utili alla società per effettuare le verifiche necessarie sui soggetti cui rilasciare delle garanzie. Verranno forniti account di accesso con abilitazione alla

visualizzazione nel sistema informatico regionale dei dati relativi alle domande di aiuto presentate e ammesse a finanziamento dai soggetti beneficiari delle misure 311 e 121 del PSR Lazio 2007/2013.

Presentazione della richiesta di garanzia

Il soggetto richiedente inoltra la richiesta di garanzia utilizzando l'apposita procedura informatica. Il Sistema Informatico verifica automaticamente la congruità dei dati trasmessi impedendo, in caso di esito negativo, l'invio della richiesta.

Il Sistema Informatico svolge sulla richiesta di garanzia una serie di verifiche ed elaborazioni automatiche, in particolare:

- a) verifica l'esistenza dei fondi effettuando, in caso di esito positivo, una scrittura di impegno fondi per un importo presunto; in caso di esito negativo, memorizza l'informazione;
- b) verifica – per il codice fiscale o partita IVA dell'impresa – il valore degli impegni già assunti o in fase di assunzione da SGFA per richieste già pervenute;
- c) procede a determinare la probabilità di default (PD) e a calcolare l'aliquota di garanzia (AG) avvalendosi del sistema di *rating* Ismea se disponibile;
- d) sulla base delle precedenti operazioni elabora la commissione di garanzia (CG);
- e) attribuisce un numero progressivo alla richiesta;
- f) provvede ad individuare l'Istruttore responsabile della pratica;
- g) invia una comunicazione automatica al soggetto richiedente;
- h) invia la richiesta alla Segreteria di Direzione.

Entro un giorno lavorativo, la Segreteria di Direzione assegna alla richiesta di garanzia un numero di protocollo generale, predispone la copertina di ingresso e trasmette il fascicolo al Dirigente Gestione Garanzie.

La richiesta di garanzia può essere presentata solo tramite il Sistema Informatico. Eventuali richieste presentate per posta saranno archiviate dalla Segreteria di Direzione in un apposito fascicolo e considerate non procedibili.

Presenza in carico della richiesta

In caso di disponibilità dei fondi necessari di cui all'art. 3 dell'allegato dell'Accordo di Programma, il Dirigente Gestione Garanzie dà conferma dell'ordine di impegno al Responsabile Amministrazione e Contabilità che provvede – per il tramite dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità – alle scritture contabili necessarie.

Il Dirigente trasmette il fascicolo al Capo Funzione Istruttore il quale conferma o modifica l'assegnazione della pratica all'Istruttore e invia allo stesso il relativo fascicolo.

L'Istruttore può accettare o respingere l'assegnazione motivandola (conflitto di interessi, incompatibilità, ecc.). Nel caso l'istruttoria sia affidata direttamente al Capo Funzione Istruttore, l'accettazione e/o il rifiuto sono comunicate al Dirigente che a sua volta procede alla riassegnazione della pratica.

Dopo l'accettazione:

- l'Istruttore effettua, in caso di presenza dei fondi, una preistruttoria della richiesta diretta a verificarne la completezza;
- il Sistema Informatico notifica al soggetto richiedente la presa in carico del fascicolo da parte dell'Istruttore indicando tra l'altro il nominativo dell'Istruttore e del Capo Funzione Istruttore.

Esito della preistruttoria delle richieste di garanzia

La preistruttoria può avere due esiti:

1. richiesta completa;
2. richiesta da integrare.

Richiesta di garanzia da integrare

L'Istruttore predispone la richiesta di integrazione della pratica e la trasmette al Capo Funzione Istruttore il quale, se decide di confermare la richiesta, trasmette il fascicolo alla Segreteria di Direzione per l'invio della comunicazione.

La Segreteria di Direzione aggiorna il Sistema Informatico ed invia la comunicazione al soggetto richiedente.

La richiesta di integrazione dati deve essere comunicata al soggetto richiedente entro 15 giorni dall'arrivo della richiesta di garanzia.

Il soggetto richiedente ha 30 giorni di tempo, a partire dalla data di ricezione della richiesta di integrazione, per inviare i dati integrativi richiesti.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non invii la documentazione entro il termine previsto, la richiesta di garanzia diventa improcedibile.

Improcedibilità della richiesta di garanzia

Il Sistema Informatico verifica automaticamente le richieste di integrazione per le quali non sono ancora pervenute le risposte dai soggetti richiedenti (richieste pendenti) e segnala alla Segreteria di Direzione l'eventuale superamento del termine.

La Segreteria di Direzione procede alla chiusura delle posizioni pendenti e scadute.

La chiusura delle posizioni scadute è notificata al Capo Funzione Istruttore ed al soggetto richiedente.

Il Capo Funzione Istruttore comunica al Responsabile Amministrazione e Contabilità l'avvenuta chiusura delle posizioni scadute ai fini dello sblocco fondi impegnati al momento della richiesta di garanzia.

Ricezione dell'integrazione della richiesta di garanzia

Il soggetto richiedente invia l'integrazione attraverso il Sistema Informatico che assegna alle integrazioni un numero di protocollo generale e trasmette il fascicolo al Capo Funzione Istruttore che, a sua volta, lo inoltra all'Istruttore responsabile.

Istruttoria delle richieste di garanzia

L'Istruttore compila la tabella di *scoring* in base ai parametri indicati dalle norme interne. A tale scopo:

- a) effettua una interrogazione informativa presso la banca dati di un *credit bureau* fornitore del servizio;
- b) individua il livello di rischiosità della posizione utilizzando il sistema di *rating* Ismea se disponibile;
- c) valuta il progetto ed assegna allo stesso un punteggio.

In seguito alla compilazione della tabella di *scoring*, le richieste procedibili possono essere distinte in:

- a) richieste che soddisfano tutti parametri preliminari del Modello di *scoring*;
- b) richieste che non soddisfano uno o più parametri preliminari del Modello di *scoring*.

Richieste che soddisfano tutti parametri preliminari del Modello di *scoring*.

L'Istruttore effettua un controllo sulla coerenza dei dati forniti dal soggetto richiedente e sulla valorizzazione attribuita ai parametri e definisce il punteggio finale della richiesta di garanzia.

Sulla base di tale punteggio sarà attribuito un giudizio dal quale dipende la valutazione finale di rischiosità attribuita alle richieste di garanzia.

Il Sistema Informatico elabora il punteggio totale ed il *rating* sintetico della posizione.

Il Sistema Informatico rielabora la AG e la CG in funzione della rischiosità acquisita dall'Istruttore.

L'Istruttore predispose una relazione sulla base delle valutazioni elaborate dal Sistema Informatico e le trasmette per la verifica e l'approvazione al Capo Funzione Istruttore.

La valutazione della richiesta di garanzia (rating sintetico) può essere:

1. compresa tra la classe A e la classe E oppure
2. corrispondente alla classe Z.

Le richieste procedibili, a seconda della classe di appartenenza seguono un iter diverso di seguito descritto:

1. Richieste con valutazione compresa tra la classe A e la classe E:
per tali richieste il Capo Funzione Istruttore trasmette la relazione con il punteggio finale della richiesta e il calcolo della commissione di garanzia per la verifica e l'approvazione da parte del Dirigente Gestione Garanzie. Il Dirigente deve approvare la relazione entro 20 giorni dall'ingresso o completamento della stessa.
2. Richieste con valutazione pari a Z:
tali richieste vengono trattate alla stessa stregua di quelle che non soddisfano i parametri preliminari e di seguito descritte.

Richieste che non soddisfano uno o più parametri preliminari del Modello di scoring

Per tali richieste Capo Funzione Istruttore trasmette la comunicazione di esclusione della richiesta di garanzia per la verifica e l'approvazione da parte del Dirigente Gestione Garanzie.

In seguito all'approvazione, il Dirigente trasmette la comunicazione di esclusione della garanzia alla Segreteria di Direzione affinché sia protocollata, archiviata ed inviata al soggetto richiedente.

Inoltre, il Dirigente trasmette la stessa comunicazione al Responsabile Amministrazione e Contabilità che si attiva, tramite il proprio ufficio, per lo sblocco dell'importo impegnato al momento della richiesta di garanzia.

Delibera delle richieste di garanzia

Le richieste sono verificate e approvate con provvedimento del Dirigente Gestione Garanzie o dell'Amministratore Unico.

In seguito all'approvazione, il Dirigente trasmette gli esiti delle delibere a Capo Funzione Istruttore il quale aggiorna il Sistema Informatico con l'esito della delibera.

La delibera delle richieste di garanzia deve avvenire entro 30 giorni dalla data di valutazione della stessa.

Comunicazione della proposta di rilascio

Entro 10 giorni dalla delibera della richiesta di garanzia, il Capo Funzione Istruttore predispone una proposta di rilascio della garanzia ed aggiorna il Sistema Informativo.

La Segreteria di Direzione aggiorna il Sistema Informativo con la data ed il protocollo di invio della proposta di rilascio della garanzia ed invia la comunicazione.

Dal ricevimento della proposta di rilascio, il soggetto richiedente ha 15 giorni di tempo per comunicare l'accettazione della stessa, da parte dell'impresa finanziata.

Nel caso in cui, trascorso il termine di 15 giorni, SGFA non riceve alcuna comunicazione da parte del soggetto richiedente, la proposta di rilascio si intende come irrevocabilmente non accettata.

Accettazione della proposta di rilascio della garanzia

A partire dalla data di accettazione della proposta di rilascio, il soggetto richiedente ha 180 giorni di tempo per erogare il finanziamento ed ha l'obbligo di comunicare, in via telematica, la data in cui ha avuto luogo la prima erogazione del finanziamento.

Le garanzie prestate hanno effetto a far tempo dalla valuta della prima erogazione del finanziamento.

Monitoraggio arrivo segnalazioni di erogazione

Il rilascio del finanziamento entro il termine di 180 giorni dalla data di accettazione della proposta, è monitorato in automatico dal Sistema Informativo al 60°, 120° e 150° giorno. È previsto l'invio di e-mail di sollecito al soggetto richiedente in caso di esito negativo del controllo.

Al novantunesimo giorno successivo alla data di accettazione della proposta di rilascio l'Istruttore verifica se la banca ha erogato nel termine previsto.

In caso positivo, provvede all'aggiornamento del Sistema Informativo con la data di erogazione comunicata e lo notifica al Capo Funzione Istruttore e al Responsabile Amministrazione e Contabilità.

In caso negativo, l'Istruttore invia una e-mail al soggetto richiedente indicando che il termine ultimo per erogare è scaduto ed aggiorna il Sistema Informativo.

Al centocinquesimo giorno successivo alla data di accettazione della proposta di rilascio, l'Istruttore effettua un'ulteriore verifica sull'erogazione da parte del soggetto richiedente, nei termini previsti.

Se la verifica ha esito positivo provvede ad aggiornare il Sistema Informativo con la data di erogazione comunicata.

In caso negativo, e quindi di mancata erogazione nei termini, si ha la decadenza della garanzia.

Decadenza della garanzia per mancata erogazione

L'Istruttore aggiorna il Sistema Informatico e predispone la comunicazione di decadenza della garanzia e la trasmette per la verifica e l'approvazione al Capo Funzione Istruttore e al Dirigente.

Le decadenze dalla garanzia sono deliberate dal Dirigente o dall'Amministratore Unico.

In seguito all'approvazione il Dirigente aggiorna il Sistema Informatico, comunica al Responsabile Amministrazione e Contabilità la chiusura della posizione e trasmette la comunicazione di decadenza della garanzia alla Segreteria di Direzione affinché sia protocollata, archiviata ed inviata.

La Segreteria di Direzione invia la lettera di decadenza della garanzia e il Responsabile Amministrazione e Contabilità provvede a stornare i fondi relativi per il tramite del proprio ufficio.

Monitoraggio pagamento commissione di garanzia

Il soggetto richiedente ha l'obbligo di versare a SGFA la commissione di garanzia entro 30 giorni dal termine del trimestre di riferimento, ossia di erogazione del finanziamento. Il mancato versamento o il versamento tardivo della commissione comporta la decadenza dalla garanzia.

Il Sistema Informatico è impostato affinché in automatico vengano effettuati dei monitoraggi periodici a fronte dei quali, qualora non si riscontri il pagamento della commissione e degli eventuali interessi di mora, il Sistema stesso invia una e - mail al soggetto richiedente, con notifica all'ufficio Amministrazione e Contabilità, al fine di dare informazioni circa il tempo utile residuo per il pagamento della commissione e degli eventuali interessi di mora.

Tali periodicità di monitoraggio sono preimpostate al 15°, 31°, 45°, 61° e 75° giorno successivo al termine del trimestre di riferimento.

Se il pagamento non è effettuato, o comunque è stato effettuato oltre i termini previsti, il Sistema Informatico notifica all'Istruttore il mancato pagamento, o il pagamento fuori dai termini, ovvero la decadenza della garanzia.

Decadenza della garanzia per mancato/ritardato pagamento commissione

L'Istruttore predispone la comunicazione di decadenza della garanzia e la trasmette per la verifica e l'approvazione al Capo Funzione Istruttore e al Dirigente.

Le decadenze delle garanzie sono deliberate dal Dirigente e dall'Amministratore Unico.

In seguito all'approvazione, il Dirigente aggiorna il Sistema Informatico, trasmette la comunicazione alla Segreteria di Direzione affinché sia protocollata e archiviata e trasmette per conoscenza la comunicazione a Responsabile Amministrazione e Contabilità.

Comunicazione all'impresa della decadenza della garanzia

L'Istruttore trasmette la lettera di decadenza della garanzia. Il Responsabile Amministrazione e Contabilità, per il tramite dell'ufficio amministrazione e Contabilità, provvede a stornare i fondi e, nel caso di versamenti tardivi, cioè effettuati oltre il termine previsto di 60 giorni, restituisce la commissione all'impresa finanziata, tramite la banca.

4. Utilizzo e rendicontazione del Fondo di garanzia nel PSR

4.1 Disciplina di utilizzo del fondo

L'articolo 71, paragrafo 5, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte FEASR, stabilisce che *“in deroga al paragrafo 3, lettera b), il contributo del FEASR può essere realizzato in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto”*.

Tali forme di erogazione del contributo pubblico sono elencate e disciplinate negli articoli da 49 a 52 del Regolamento della Commissione (CE) n. 1974/2006.

L'articolo 50 del suddetto regolamento, stabilisce che *“ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il FEASR può cofinanziare, nell'ambito di un programma di sviluppo rurale, le spese per operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi prestiti.*

La disciplina per l'utilizzo dei fondi è dettata dai successivi articoli 51 e 52 dello stesso Regolamento.

Sulla base delle disposizioni normative citate, l'intervento del FEASR attraverso i Programmi di Sviluppo Rurale può essere erogato sotto forma di cofinanziamento di un fondo diretto a concedere garanzie alle imprese agricole, per finanziamenti reperiti presso banche o altri istituti finanziari, al fine di realizzare investimenti ammessi al contributo del FEASR.

Come previsto dal documento del Mipaaf *Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale ed interventi analoghi* del 18 febbraio 2008, tra le possibilità a disposizione delle Regioni per l'attivazione di un fondo di garanzia, vi è quella di avvalersi del Fondo di garanzia ISMEA operante sulla base del Decreto legislativo n. 102/2004, approvato come regime di “non aiuto” n. NN 54/B/2006 dalla Commissione Europea con decisione C(2006) 643 dell'8 marzo 2006. Le procedure di utilizzo del Fondo sono definite nella Circolare di Agea Coordinamento prot. n. ACIU.2008.366 del 10 marzo 2008.

Sulla base delle suddette disposizioni normative, e della strategia di intervento adottata nel Programma di Sviluppo Rurale approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)4682 del 16 ottobre 2007, la Regione Lazio ha inteso avvalersi del Fondo Ismea,

attraverso la sottoscrizione di un Accordo ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990, tra la stessa Regione, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ISMEA. Tale documento è stato redatto sulla base dello schema di Accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 148/15 R del luglio 2007.

4.2 Giustificazione dell'utilizzo del fondo

Il Programma di sviluppo rurale della regione Lazio prevede per le misure 121 e 311 una spesa pubblica complessiva pari a 150.000.000,00 Euro a fronte della quale, sulla base di un tasso di cofinanziamento massimo variabile per soggetto e area territoriale, si prevede una spesa privata complessiva pari a Euro 200.000.000,00. Nel complesso, le 2 misure dovrebbero produrre investimenti per un ammontare complessivo di Euro 350.000.000,00 nel periodo 2007-2013.

Si tratta di un intervento di notevole portata, che presuppone però la capacità delle imprese agricole del territorio di reperire una ingente quota di risorse proprie.

Le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese agricole, potrebbe compromettere o rallentare la possibilità di investimenti da parte degli imprenditori, incidendo in maniera negativa sugli obiettivi del PSR.

Numerose imprese, che dimostrano redditività e presentano progetti di investimento validi, potrebbero trovarsi nell'impossibilità di aderire al sostegno del PSR per l'impossibilità di procurarsi le risorse proprie necessarie (ad esempio perché non hanno a disposizione un ammontare sufficiente di garanzie reali). Tale situazione è più facilmente riscontrabile nelle imprese in fase di start up o collocate in aree territoriali meno favorite, due categorie che presentano un particolare valore strategico per il Programma di Sviluppo Rurale.

Una ulteriore situazione critica potrebbe essere quella di imprese in grado di reperire le risorse necessarie presso il sistema bancario ma a condizioni economiche particolarmente gravose.

In un simile scenario, il Fondo di garanzia ISMEA rappresenta uno strumento in grado di realizzare un'azione sinergica con il sostegno allo sviluppo rurale, favorendo l'efficacia degli interventi del PSR attraverso una facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese.

La valenza strategica dello strumento è aumentata dal fatto che, come detto in precedenza, opera come "non aiuto", cioè i beneficiari pagano per la garanzia un prezzo di mercato, che rende il Fondo in grado di autofinanziarsi. In pratica, in presenza di una adeguata gestione del rischio, le risorse del Fondo non si esauriscono ma rimangono a disposizione per interventi a favore delle imprese del territorio, anche dopo la fine del periodo di programmazione.

Si deve aggiungere che, le risorse versate nel Fondo sono utilizzate sulla base di un moltiplicatore attualmente pari a 12,5 che tuttavia, in relazione all'andamento della situazione economica e con

l'accumularsi di una sufficiente serie di dati storici sulla percentuale di inadempimenti, potrebbe essere anche superiore.

In conclusione, il Fondo rappresenta uno strumento in grado di dare un importante contributo agli obiettivi del PSR ad un costo decisamente contenuto.

4.3 Versamento del fondo

Le risorse del Fondo sono individuate e versate dalla Regione, attraverso l'Organismo Pagatore, a valere sulla dotazione finanziaria delle singole misure del PSR.

L'entità del versamento è determinato indicativamente dall'Autorità di gestione del PSR per l'intero periodo di programmazione, sulla base di una stima del mercato potenziale del Fondo.

Tale stima è basata sulla spesa privata prevista nel piano finanziario del PSR per le 2 misure interessate.

Partendo dalla spesa privata, sulla base di un dato di esperienza relativo ai precedenti periodi di programmazione, può essere fatta una previsione dell'ammontare complessivo di risorse proprie che le imprese dovranno reperire presso il sistema bancario. Di questo ammontare, una parte sarà coperto da garanzie proprie (es. garanzie reali), la parte rimanente rappresenta il mercato potenziale del Fondo di garanzia.

Sulla base delle disposizioni normative nazionali e comunitarie che regolano l'attività del Fondo, lo stesso può finanziare esclusivamente investimenti in aziende agricole per lo svolgimento di attività agricole e connesse. In tale ambito rientrano senza dubbio gli investimenti nelle aziende agricole finanziati ai sensi della misura 121 e in termini generali gli investimenti relativi alla misura 311, che di norma fanno riferimento ad attività considerate "connesse" a quella agricola (es. attività agrituristiche).

Gli investimenti destinati alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli finanziati con la misura 121, possono beneficiare della garanzia del Fondo solo nel caso in cui le suddette attività si possano considerare attività "connesse" all'attività agricola poste in essere da un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 cc. Il caso più rilevante è sicuramente quello relativo a investimenti realizzati da Cooperative agricole di trasformazione che, ai sensi del art. 1 paragrafo 2 del D. Lgs. n. 228/2001, si considerano imprenditori agricoli (l'attività di trasformazione risulta dunque una attività connessa), quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci.

Ai fini del calcolo del versamento al Fondo dunque, si può assumere come base una spesa privata complessiva per le due misure (121 e 311) pari a Euro 200.000.000,00.

Sulla base della propria esperienza, l'Autorità di gestione ritiene che circa metà di questo ammontare può essere costituito da liquidità a disposizione delle imprese. La restante parte dovrà

essere reperita presso il sistema bancario (circa 100.000.000,00 Euro complessivamente). Si può ragionevolmente stimare che il 69% di tale somma potrà essere coperta da garanzie proprie (essenzialmente garanzie reali), la parte rimanente (pari a 31.250.000,00 Euro) rappresenta il mercato potenziale del Fondo.

Poiché il Fondo dovrà raggiungere un indice minimo di operatività pari a 3 al 31/12/2015 e considerato che le risorse saranno utilizzate sulla base di un moltiplicatore attualmente pari a 12,5, a fronte di un volume di garanzie potenziali di 31.250.000,00 Euro, il versamento ottimale al fondo dovrebbe essere pari a Euro 2.500.000,00. Il calcolo del versamento potenziale effettuato sulla base dei suddetti criteri è esplicitato nella tabella seguente:

| Misure | spesa pubblica | spesa privata | spesa totale | spesa privata da reperire presso il sistema bancario | spesa privata coperta da garanzie proprie | mercato potenziale del Fondo | % accantonamento | versamenti al Fondo |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|------------------------------|------------------|---------------------|
| 121 | 120.000.000,00 | 160.000.000,00 | 280.000.000,00 | 80.000.000,00 | 55.000.000,00 | 25.000.000,00 | 8 | 2.000.000,00 |
| 311 | 30.000.000,00 | 40.000.000,00 | 70.000.000,00 | 20.000.000,00 | 13.750.000,00 | 6.250.000,00 | 8 | 500.000,00 |
| Totale | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 | 350.000.000,00 | 100.000.000,00 | 68.750.000,00 | 31.250.000,00 | | 2.500.000,00 |

4.4 Utilizzo delle risorse del fondo

Le risorse del Fondo saranno utilizzate in modo conforme alle norme relative allo sviluppo rurale e alla disciplina propria (nazionale e comunitaria) del Fondo di garanzia.

Le norme dettagliate per lo svolgimento dell'attività di garanzia attraverso l'utilizzo delle risorse del PSR, sono disciplinate nel dettaglio nell'Accordo sottoscritto tra la Regione Lazio, il Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali e Ismea. In termini sintetici, l'attività del garante è descritta nel presente paragrafo.

I versamenti al Fondo da parte della Regione costituiscono un patrimonio segregato nell'ambito del Fondo di garanzia ISMEA, gestito in modo da garantire una contabilità separata per singola misura di sviluppo rurale.

Il Fondo può rilasciare garanzie per finanziamenti bancari a imprese agricole che svolgono attività agricole e connesse, per realizzare investimenti ammessi a finanziamento dalla Regione Lazio in quanto ammissibili ai sensi delle misure di investimento del PSR, ed ammissibili alle garanzie ai sensi della Decisione della Commissione Europea C(2006)643 DEF.

In relazione all'importo di ciascuna garanzia rilasciata il Garante impegna una quota del patrimonio segregato, relativo alla *misura* del PSR alla quale l'operazione è riferita, secondo quanto previsto dal proprio regolamento interno. A fronte di ciascuna garanzia rilasciata, l'impresa agricola deve corrispondere una commissione, definita dal Garante e commisurata al rischio dell'intervento, di cui una quota è destinata ad alimentare il Fondo rischi del Garante costituito su base nazionale ed una quota a copertura dei costi di istruttoria.

Il fondo rischi nazionale è utilizzato per liquidare le garanzie alle banche nei casi di inadempimento. Poiché le commissioni di garanzia sono calcolate sulla base di una valutazione del rischio della singola garanzia, secondo le norme descritte nei capitoli precedenti, in condizioni normali il fondo rischi è sufficiente a coprire i casi di inadempimento.

Solo in caso di esaurimento del Fondo rischi, la liquidazione avviene utilizzando il patrimonio segregato. Nel caso in cui la riduzione del patrimonio segregato, richiamata al punto precedente, determini uno squilibrio tra le garanzie in essere ed i relativi impegni di patrimonio, il Garante sopperisce immediatamente alla provvisoria inadeguatezza patrimoniale, dandone tempestiva comunicazione alla Regione. In tal caso, l'attività di rilascio delle garanzie a valere sul patrimonio segregato è sospesa.

Gli importi anticipati dal Garante, sono recuperati dallo stesso a valere sul patrimonio segregato che si renderà disponibile in relazione alla progressiva riduzione dagli impegni per garanzia. Tale recupero non deve comunque pregiudicare il ripristinato rapporto fisiologico tra garanzie in essere ed impegni di patrimonio. L'attività di rilascio delle garanzie può essere ripresa solo dopo il totale reintegro delle risorse apportate dal Garante ed il riequilibrio tra le garanzie in essere ed i relativi impegni di patrimonio.

Il garante ISMEA/SGFA si avvarrà di una struttura contabile atta a separare il patrimonio fornito dalla Regione Lazio da quello proprio, che prevede principalmente i seguenti processi:

- Apertura di un conto corrente dedicato alle risorse regionali;
- Contabilizzazione degli impegni per garanzie rilasciate a valere sui fondi regionali per singola misura;
- Remunerazione delle somme versate dalla Regione Lazio da portare in aumento del patrimonio fornito secondo la percentuale quantificata dalla Commissione Europea.

4.5 Rendicontazione delle attività

Come riportato sopra, le garanzie possono essere rilasciate esclusivamente a imprese ammesse a finanziamento dall'Autorità di gestione del PSR per le misure 121 e 311 In tal modo è garantita un utilizzo delle risorse compatibile con le norme di ammissibilità del Programma di sviluppo rurale.

Le operazioni relative ai finanziamenti garantiti inoltre, saranno soggette alla verifica del Sistema di controllo del PSR della Regione Lazio.

Ai fini del rilascio della garanzia, le imprese saranno soggette ad una separata istruttoria da parte del Garante al fine di verificare il rispetto dei requisiti ordinariamente richiesti per l'accesso alla garanzia del Fondo in base alla normativa nazionale e comunitaria.

Nelle more della disponibilità a sistema delle informazioni, al termine di ogni mese il soggetto gestore (ISMEA) trasmette alla Regione ed all'Organismo Pagatore (AGEA) le seguenti informazioni relative alle garanzie prestate sul Fondo di garanzia per ciascuna impresa:

- Denominazione (Cognome e nome/ragione sociale);
- CUAAs;
- Misura di finanziamento del PSR;
- Importo ammesso in Domanda di Aiuto;
- Numero Domanda di Aiuto;
- Importo della garanzia richiesto
- Stato della richiesta (presentata/ammessa/estinta/escussa/decaduta);
- Importo ammesso e garantito (con limite massimo pari alla spesa privata della spesa ammessa: es. spesa ammessa 100, spesa pubblica (Stato+Regione+FEASR) 40, spesa privata 60);
- Importo patrimonio impegnato;
- Data presentazione domanda di garanzia
- Data fine garanzia
- Importo escussione
- Data escussione

Le informazioni trasmesse da ISMEA ogni mese aggiornano integralmente il precedente invio.

Tali informazioni vengono fornite secondo le specifiche tecniche indicate dall'Organismo Pagatore.

Il soggetto gestore (ISMEA) ha l'accesso al portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) /SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regione per le Regioni dotate di proprio sistema) per la consultazione delle informazioni relative alle domande di aiuto e di Pagamento così da poter avere immediata informazione circa la fase istruttoria delle domande (ammissibilità, liquidazione, revoca, ecc.).

Il Garante fornisce alla Regione un monitoraggio trimestrale dell'attività svolta e produce una relazione annuale al 31 dicembre di ogni anno, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Tale relazione dovrà contenere:

- l'elenco delle richieste pervenute;

- i dati riguardanti le garanzie prestate, compresa l'indicazione dei tipi e degli obiettivi delle operazioni oggetto di garanzia;
- i dati sul totale delle garanzie in essere;
- tutti i casi di liquidazione delle garanzie anche a valere sul patrimonio segregato per i debitori inadempienti nell'anno precedente (al netto dei fondi eventualmente recuperati);
- i corrispettivi versati nell'anno per le garanzie.

Come precedentemente esposto, a fronte di ogni garanzia rilasciata, il garante accantona una quota del patrimonio segregato. La dimensione dell'accantonamento produce un effetto moltiplicatore sulle risorse utilizzabili dal fondo per il rilascio di garanzie, misurato da un Indice di operatività definito nel seguito di questo paragrafo, ad esempio: se per ogni garanzia rilasciata si accantona una cifra pari all'8% del suo valore, fatto 100 l'ammontare del patrimonio segregato, si potranno concedere garanzie per 1.250 euro.

La percentuale di accantonamento, e di conseguenza l'Indice di operatività, deve temperare l'esigenza di una prudente gestione del rischio (maggiore è l'accantonamento minore è il rischio per il Fondo) e le necessarie esigenze di efficacia ed efficienza nell'uso delle risorse pubbliche (minore è l'accantonamento maggiore è l'ammontare di garanzie concedibili a parità di valore del patrimonio segregato).

Le norme relative agli accantonamenti sono definite dal Garante in relazione alla situazione economica complessiva e a quella specifica del settore agricolo ed ai dati storici sulla percentuale di inadempimenti riscontrata. Tuttavia, al fine di garantire un livello minimo di efficienza ed efficacia dell'intervento del FEASR, e in conformità con le norme comunitarie, la Regione ed il Garante hanno stabilito un Indice di Operatività minimo sulla base del quale, al 31/12/2015 il Garante dovrà rendicontare la spesa del Fondo. Le norme relative alla rendicontazione finale delle spese sono stabilite nell'Accordo e descritte sinteticamente nel paragrafo seguente.

4.6 Liquidazione dell'intervento

Al momento della chiusura dell'intervento, il garante dovrà produrre una relazione finale ai fini della determinazione della spesa ammissibile del Fondo che consiste nell'importo del patrimonio segregato necessario a coprire il valore iniziale delle garanzie già rilasciate e gli importi impegnati per le garanzie richieste al Garante ma non ancora rilasciate, che consente il raggiungimento del valore obiettivo dell'indicatore di efficienza.

L'indicatore di efficienza, di cui al paragrafo 2.11 "Strumenti di ingegneria finanziaria", sottoparagrafo "Fondo di garanzia" delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" MIPAAF del 15/11/2010, è calcolato come rapporto tra il

totale del valore iniziale delle garanzie concesse aumentato del totale degli importi impegnati per le garanzie richieste al Garante ma non ancora rilasciate e l'entità del patrimonio segregato. Tale indice, valutato al termine della programmazione, deve essere almeno pari a 3. In considerazione del potenziale rischio di insolvenza a carico del Garante, l'obiettivo si intende comunque raggiunto qualora sia conseguito il 70% dell'indice di operatività sopra individuato. In caso di mancato raggiungimento, la spesa finale ammissibile è ridotta proporzionalmente e le somme eccedenti dovranno essere restituite alla Regione.

Dopo il 31/12/2015, le risorse del patrimonio segregato che si renderanno progressivamente disponibili per la scadenza delle garanzie rilasciate, saranno nella disponibilità della Regione. Tali risorse, ai sensi del Regolamento 1974/2006 saranno utilizzati per attività di sviluppo delle imprese della Regione Lazio, eventualmente anche attraverso una prosecuzione dell'attività del Fondo.

4.7 Reimpiego delle entrate nel Fondo

Nel rispetto delle norme relative al sostegno del FEASR, gli interessi maturati sulle somme versate a valere sul PSR, calcolati secondo le previsioni della Commissione Europea vigenti al momento del versamento, confluiscono nel patrimonio segregato e sono dunque utilizzate per l'attività di garanzia.

5. Allegati

I seguenti documenti allegati si considerano parte integrante del presente piano:

- Statuto di SGFA Srl
- Bilancio di esercizio di SGFA Srl
- Istruzioni Applicative

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"SOCIETA' GESTIONE FONDI PER L'AGROALIMENTARE – SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA – SOCIETA' UNIPERSONALE",
in forma abbreviata **"SGFA - S.R.L. società unipersonale"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1 = DENOMINAZIONE

La società a responsabilità limitata si denomina:

"SOCIETA' GESTIONE FONDI PER L'AGROALIMENTARE - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA -SOCIETA' UNIPERSONALE", in forma abbreviata
"SGFA - S.R.L. società unipersonale"

La società è retta dalle disposizioni degli articoli seguenti, suddivisi in titoli dal I al X.

ART. 2 = SEDE

La società ha sede in Roma.

Il trasferimento dell'indirizzo, nell'ambito del territorio ove è ubicata la sede, è di competenza dell'organo amministrativo.

Con decisione dei soci potranno essere istituite o, eventualmente soppresse, sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

ART. 3 = OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto lo svolgimento dei compiti demandati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 5-ter, d.lgs 29 marzo 2004, n. 102, all'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA" dalla vigente legislazione e precisamente:

1) la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 36 della legge 2

giugno 1961. n. 454. e successive modificazioni, e della relativa dotazione finanziaria, attribuita all'ISMEA ai sensi dell'articolo 1. comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

2) la gestione degli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

3) la prestazione di servizi di supporto all'ISMEA per le proprie attività, o per quelle ad esso affidate, a carattere finanziario e/o similare.

Nell'ambito della propria attività, la società può acquistare e cedere diritti d'autore, marchi ed altre opere dell'ingegno.

La Società, inoltre, in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale sopra indicato e, comunque, in via non prevalente e nei limiti consentiti da leggi e regolamenti:

a) può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;

b) può assumere la veste di assodante o di associata e consorzarsi con altri enti e società;

c) può assumere interessenze e/o partecipare a società aventi oggetto similare ovvero in consorzi e/o fondi di garanzia o controgaranzia e/o fondi di Consorzi fidi;

d) può svolgere attività di servizi di supporto alle decisioni, di consulenza od assistenza tecnica a favore di enti o società che cedano prodotti, erogino credito, rilascino garanzie o somministrino servizi alle imprese del settore agricolo ed agroalimentare.

Nell'ambito della propria attività la società, inoltre, può concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie anche a favore di altre società partecipate.

Tutte le attività che richiedono autorizzazioni, potranno essere svolte solo dopo l'acquisizione delle iscrizioni ed autorizzazioni e con le modalità di legge.

ART. 4 = DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2100, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

TITOLO II

CAPITALE, QUOTE E CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI, TITOLI DI DEBITO E RECESSO

ART. 5 = CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila virgola zero zero) e potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, anche mediante il conferimento di beni in natura e/o di crediti.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2482-bis, quarto comma, c.c., la riduzione del capitale può essere decisa ai sensi dell'art. 2446. ultimo comma, c. c.

ART. 6 = QUOTE E CONFERIMENTI

Essendo la società costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17. comma 5-ter d.lgs. 102/2004, la quota è posseduta esclusivamente da Ismea essendo vietata qualunque forma di trasferimento della stessa anche per diritti parziari.

ART. 7 = FINANZIAMENTO DEI SOCI

La società potrà ricevere dal socio versamenti in conto capitale e a fondo perduto che, ai sensi della normativa vigente, non costituiscono forme vietate di raccolta del risparmio.

E' comunque vietata ogni forma di finanziamento con restituzione "a vista".

ART. 8 = TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2483. c.c.. con delibera dell'assemblea, approvata con le maggioranze prescritte per le modificazioni dell'atto costitutivo con i seguenti limiti e modalità:

a) l'ammontare complessivo del valore nominale dei titoli di debito in circolazione non

può superare la metà del patrimonio netto, quale risultante da una situazione patrimoniale redatta con i criteri di cui agli articoli 2423 e seguenti, c. c., e riferita ad una data non anteriore a tre mesi dalla delibera di emissione. L'organo amministrativo deve riferire ai soci eventuali fatti rilevanti che si siano verificati successivamente alla data di riferimento della suddetta situazione. Il predetto limite può essere superato qualora l'emissione dei titoli di debito sia assistita da garanzie reali o personali prestate dalla società o da terzi:

b) l'apporto può essere remunerato mediante il pagamento di un interesse, fisso o variabile, in misura non superiore ai limiti della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modifiche, ovvero mediante una partecipazione agli utili non superiore al 25% (venticinque per cento) dell'utile netto complessivo annuale della società;

c) il piano di ammortamento non può avere durata superiore a quella della società;

d) i titoli devono contenere le indicazioni di cui all'art. 2414, c.c., in quanto compatibili.

ART. 9 = RECESSO

Il socio può esercitare il recesso nei soli casi nei quali tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione.

L'organo amministrativo è obbligato a comunicare al socio, mediante avviso a mezzo raccomandata a.r. da spediti al domicilio risultante dal libro soci o, ove non risulti, alla residenza anagrafica, il fatto che può legittimare il recesso entro sette giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla sede della società entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Decorso tale termine, il socio decade dal diritto di recesso. E' fatta salva la facoltà per il socio di esercitare il diritto di recesso anche prima di ricevere la comunicazione del fatto che lo legittima.

La dichiarazione di recesso ha effetto se, trascorsi sessanta giorni dalla sua comunicazione, non viene revocata la delibera che lo legittima ovvero non viene deliberato lo scioglimento della società.

La dichiarazione di recesso dopo la sua comunicazione non può essere revocata senza il consenso della società medesima.

Il rimborso della partecipazione del socio recedente è eseguito ai sensi di legge.

TITOLO III

DECISIONE ED ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 10 = DECISIONI DEI SOCI

Fatti salvi i casi nei quali la legge prescrive che sia adottata una deliberazione assembleare, il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente atto costitutivo o, comunque, sottoposti alla sua approvazione dall'organo amministrativo o di propria iniziativa mediante consenso espresso per iscritto dalla maggioranza come sopra determinata, purché dai documenti da lui sottoscritti risultino con chiarezza il consenso alla decisione, l'oggetto e la motivazione e sia assicurato il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale con un'adeguata informazione. L'organo amministrativo, trascrive la decisione nel libro relativo, indicando la data in cui essa si è formata, l'identità dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti e le eventuali dichiarazioni dei soci e facendo in ogni caso risultare la motivazione dell'astensione o del dissenso.

Tutti i documenti del procedimento per la formazione della decisione mediante consenso per iscritto sono conservati agli atti della società.

ART. 11 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

Il procedimento di consultazione scritta inizia con la redazione per iscritto da parte dell'organo amministrativo o del socio del progetto di decisione depositato presso la

sede sociale e trasmesso a tutti i soci a mezzo raccomandata a.r. od altro mezzo idoneo a fornire prova scritta dell'avvenuta comunicazione.

Ciascun socio esprime la propria volontà per iscritto, formulando sullo stesso argomento anche un diverso progetto di decisione. Quest'ultima facoltà spetta pure all'organo amministrativo. L'assenso, il dissenso, l'astensione ovvero il diverso progetto sono depositati e trasmessi come sopra nel termine, comunque non inferiore a quindici giorni dal ricevimento, fissato nella comunicazione. Il socio che si astiene o dissente ha facoltà di specificarne contestualmente la motivazione per iscritto.

Trascorso tale termine senza che il socio abbia depositato e trasmesso alcuna comunicazione, si intende che egli abbia espresso dissenso.

L'organo amministrativo provvede alla trasmissione dei suddetti documenti agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, qualora un socio lo richieda, contestualmente al deposito presso la sede sociale.

La decisione, assicurando la costante consultazione di tutti i soci con le modalità di cui sopra, si forma quando viene approvata con la maggioranza di cui al precedente art. 13 la proposta iniziale od altra che sia stata successivamente formulata nel corso della procedura.

L'organo amministrativo ha sempre facoltà di esprimere le proprie osservazioni in merito alle proposte in esame.

ART. 12 = PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO DEI SOCI

La decisione dei soci si forma mediante consenso espresso per iscritto quando il documento è sottoscritto da tanti soci che rappresentino la maggioranza di cui al precedente art. 11.

Il documento da sottoscrivere, redatto ad iniziativa di uno dei soci o dell'organo amministrativo, è depositato presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio del

comune ove ha sede la società, con avviso a tutti i soci a mezzo raccomandata a. r., od altro mezzo idoneo a fornire prova scritta dell'avvenuta comunicazione, affinché ne prendano visione e lo sottoscrivano nel luogo dell'avvenuto deposito nei giorni e nelle ore specificati nello stesso avviso.

Ciascun socio ha facoltà di far constare per iscritto l'astensione o il dissenso, indicandone la motivazione. In mancanza, il socio che non sottoscrive è computato tra coloro che hanno negato il consenso.

ART. 13 = FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato o nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea, a cura dell'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritiene opportuno ovvero quando ne faccia richiesta il socio, a mezzo avviso inviato con lettera raccomandata a. r. spedita a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro dei soci o, in mancanza, nel luogo di residenza anagrafica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o a mezzo fax inviato almeno cinque giorni prima al numero telefonico risultante dal libro dei soci, se comunicato, o a mezzo posta elettronica almeno nove giorni prima all'indirizzo risultante dal suddetto libro, se comunicato.

Gli avvisi di riscossione, i rapporti della trasmissione via fax e il messaggio di conferma del ricevimento per posta elettronica, trasmesso dal socio con lo stesso mezzo, sono conservati agli atti della società. Per la spedizione a mezzo posta elettronica in caso di mancato invio del messaggio di conferma del ricevimento dell'avviso a mezzo posta elettronica, entro le successive ventiquattro ore, esso viene inviato con altra modalità tra quelle indicate nel precedente comma nel rispetto del termine ivi fissato per ciascuna di esse.

Qualora sia previsto l'intervento in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in luoghi diversi, l'avviso di convocazione dovrà indicare i luoghi collegati con sistemi

audiovisivi, a cura della società, nei quali i partecipanti potranno recarsi.

Non è consentito l'utilizzo di tali mezzi in caso di delibere nelle materie per le quali è obbligatorio il procedimento assembleare ovvero di modifiche dell'atto costitutivo.

In mancanza di regolare convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando vi partecipano finterò capitale sociale, e l'intero organo amministrativo e tutti i Sindaci se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 14 = RAPPRESENTANZA ED INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il socio può farsi rappresentare in assemblea. La delega non può essere conferita agli amministratori, né ai Sindaci, né ai dipendenti della società.

E' consentito l'intervento in assemblea con mezzi di comunicazione dislocati in più luoghi, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso l'assemblea si reputa svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il verbalizzante e devono essere adottate le misure necessario affinché:

- a) il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accerti l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, ovunque essi si trovino, regoli lo svolgimento dell'adunanza, possa constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) il verbalizzante percepisca adeguatamente i fatti da verbalizzare;
- c) tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 15 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente, nel caso in cui il verbale non sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario, designato dall'assemblea anche tra i non soci e, se il presidente lo ritiene opportuno, da due scrutatori designati nello stesso modo.

ART. 16 = QUORUM ASSEMBLEARI

L'assemblea dei soci si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

ART. 17 = MODALITA' DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente dell'assemblea, con esclusione del voto segreto.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 18 = AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un amministratore unico. Ai sensi dell'art. 2449, c.c., l'amministratore unico è nominato e revocato, solo per giusta causa con determinazione dell'unico socio "ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA".

L'amministratore deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e ss.. T.U. leggi in materia bancaria e creditizia e deve possedere adeguati requisiti di professionalità, anche in quanto la nomina non ha natura fiduciaria.

L'organo amministrativo, che potrà essere ricoperto anche da non soci, dura in carica fino a revoca o dimissioni, o per altra durata stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. Detto tempo potrà anche essere indeterminato.

All'organo amministrativo spetta un compenso determinato con decisione dell'Assemblea dei soci.

ART. 19 = POTERI

L'Amministratore unico è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta e più segnatamente sono conferite all'Organo Amministrativo tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati

all'Assemblea dei soci.

ART. 20 = RAPPRESENTANZA

La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione spettano all'amministratore unico.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e la firma sociale spettano, inoltre, ai dipendenti della società, sia dirigenti, che quadri ovvero impiegati, designati, con contestuale specifica determinazione dell'ambito e dei limiti dei loro poteri, dall'organo amministrativo.

TITOLO V

ORGANI DI CONTROLLO

ART. 21 COLLEGIO SINDACALE

Il controllo della società è demandato al collegio sindacale.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra i quali il presidente, e di due membri supplenti, muniti dei requisiti di legge. Essi durano in carica per tre esercizi. Ai sensi dell'art. 2449, c.c., il Collegio Sindacale è nominato e revocato dall'unico socio "ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA".

Il Collegio deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e ss., T.U. leggi in materia bancaria e creditizia.

Il compenso del collegio sindacale, salvo che non sia diversamente disposto dall'assemblea all'atto della nomina, è determinato sulla base delle tariffe professionali.

Il collegio sindacale ha i poteri di cui all'art. 2403-ter, c.c., e, quando non è nominato un revisore, esercita il controllo contabile sulla società.

ART. 22 = REVISIONE

La società può demandare il controllo contabile ad un revisore in possesso dei requisiti di legge.

Al soggetto incaricato del controllo contabile della società si applicano le norme di legge

in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 23 = ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 24= BILANCIO

Alla fine di ogni esercizio l'organo Amministrativo redige il bilancio.

Il bilancio è presentato al socio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'ari 2364, secondo comma, c.c.

ART. 25 = UTILI

Gli utili netti, dopo prelevata la somma prescritta dall'articolo 2430 c.c., saranno posti in distribuzione sempre dietro formale delibera dell'Assemblea dei Soci: tutto ciò ai sensi e nel rispetto dell'articolo 2478 bis, c.c.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 26 = SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera con la maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

TITOLO VIII

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 27 = CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, i soci e la società, l'amministratore o i Sindaci o i liquidatori e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al

rapporto sociale, escluse le controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove la società ha la sede legale.

L'arbitro decide le controversie ai sensi di legge, ritualmente secondo diritto

TITOLO IX

DOMICILIAZIONE E RINVIO

ART. 28 = DOMICILIAZIONE

Il domicilio del socio, dell'amministratore, dei Sindaci e del revisore, questi ultimi se nominati, per i loro rapporti con la società, salvo quanto previsto ai precedenti artt. 13 e 14 è quello risultante dai libri sociali.

Il socio ha facoltà di comunicare il numero telefonico corrispondente al proprio fax e/o il suo indirizzo di posta elettronica.

In questo caso tali dati sono annotati nel libro soci. Il domicilio e gli altri dati suddetti possono essere versati in qualunque tempo a richiesta dell'interessato.

E' in facoltà degli stessi di variare in qualunque tempo il proprio domicilio chiedendo che vengano aggiornati i libri sociali.

ART. 29 = RINVIO

Per quanto non espressamente regolato dal presente atto costitutivo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

sgfA

RELAZIONE SULLA GESTIONE

✓



SOMMARIO

| | |
|---|----|
| Parte 1: Premessa | 1 |
| I. Attività di garanzia sussidiaria | 1 |
| II. Attività di garanzia diretta | 2 |
| Parte 2: Attività di garanzia sussidiaria | 4 |
| I. Nuove garanzie rilasciate | 4 |
| II. Garanzie liquidate | 4 |
| III. Recuperi conseguiti | 9 |
| IV. Massa garantita | 9 |
| A. Composizione della massa garantita – livelli e classi | 9 |
| B. Criterio di valutazione degli importi iscritti nella massa garantita – variazioni rispetto al precedente esercizio | 10 |
| C. Valore della massa garantita | 12 |
| V. Contenzioso | 15 |
| VI. Valutazioni attuariali | 17 |
| VII. Disponibilità finanziarie | 17 |
| A. Liquidità | 17 |
| B. Portafoglio titoli | 17 |
| VIII. Variazioni e consistenza dei fondi rischi | 20 |
| Parte 3: Attività di garanzia a prima richiesta | 22 |
| I. Modifiche della normativa | 22 |
| II. Quota disponibile per gli impegni di garanzia a prima richiesta | 23 |
| III. Stato Delle Richieste | 23 |
| IV. Impegni per contenzioso | 27 |
| V. Gestione finanziaria | 29 |
| A. Liquidità | 29 |
| B. Portafoglio titoli | 29 |
| VI. Convenzioni | 30 |
| VII. Movimentazione dei fondi rischi e delle riserve | 32 |
| Parte 4: Informazioni attinenti all'ambiente e al personale | 34 |
| Parte 5: Attività di ricerca e sviluppo | 34 |
| Parte 6: Documento programmatico sulla sicurezza | 34 |
| Parte 7: Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio | 35 |
| A. Operatività delle garanzie a prima richiesta | 35 |
| B. Fondo per lo sviluppo per l'imprenditoria giovanile | 35 |
| C. Differimento termini per l'approvazione del bilancio 2010 | 36 |

15

Parte I: Premessa

Come noto, la SGFA, società di scopo a responsabilità limitata al 100% di proprietà dell'ISMEA, svolge attività di supporto al credito in favore di imprese operanti nel settore agricolo mediante la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti bancari.

In particolare, alla SGFA sono state trasferite le attività:

- del FIG (Fondo Interbancario di Garanzia) Ente soppresso con l'art. 10, comma 7 del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80) che operava nel settore agricolo con garanzie sussidiarie di tipo mutualistico ed automatico a fronte di finanziamenti bancari;
- della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di Garanzia (Ente soppresso con legge 12 marzo 2004, n.102) che rilasciava garanzie dirette (a prima richiesta).

Con riferimento alla normativa vigente sugli intermediari finanziari, si fa presente che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 16 dicembre 2009, ha comunicato all'Ismea e per conoscenza alla Banca d'Italia, l'esenzione della SGFA dall'obbligo di iscrizione nell'elenco generale di cui all'art.106 del T.U.B.

I. Attività di garanzia sussidiaria

La garanzia sussidiaria è di tipo mutualistico e sorge automaticamente ed obbligatoriamente per ogni operazione di credito agrario – così come definito dall'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 (TUB) – che presenti i requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine previsti dai decreti che ne applicano l'operatività.

Sono garantiti anche i finanziamenti di durata non superiore a diciotto mesi (breve termine) ma solamente se fruente di una contribuzione pubblica in conto interessi od in conto capitale. L'ammontare delle esposizioni complessivamente garantito dalla garanzia mutualistica al 2010, si attesta attorno ai 10,1 miliardi di euro.

La garanzia mutualistica protegge la banca dal rischio di perdita per una misura che varia dal 75% della perdita (nel caso di finanziamenti a medio-lungo termine) al 55% della perdita (nel caso di finanziamenti a breve termine).

I finanziamenti a medio-lungo termine sono garantiti con un massimale di importo pari ad 1,5 milioni di euro, per i finanziamenti a breve termine, il massimale si riduce a 775.000 euro.

A fronte della garanzia, che riveste carattere di obbligatorietà, l'impresa è tenuta al pagamento di una commissione di garanzia pari allo 0,30% una tantum sull'importo erogato. La commissione si

riduce allo 0,25% nel caso di finanziamenti ipotecari ultraquinquennali (a lungo termine) a scopo investimento.

È altresì dovuta (a carico della banca) una commissione una tantum pari allo 0,05% dell'importo erogato, a titolo di contributo spese amministrative. L'aliquota anzidetta si eleva per un anno allo 0,15% nel caso di banche che, nell'anno precedente, abbiano maturato un saldo negativo tra commissioni versate e garanzie incassate.

La garanzia è liquidata dall'ISMEA alla conclusione delle procedure attivate dalla banca per il recupero del credito. Essa infatti riveste carattere di sussidiarietà e per questo si differenzia dalla garanzia a prima richiesta (che è invece liquidabile sin dal primo inadempimento del debitore garantito).

La garanzia mutualistica consente alle banche di mitigare il rischio di portafoglio e di limitare le perdite derivanti dalle esposizioni nel comparto agroalimentare.

II. Attività di garanzia diretta

Il nuovo Fondo di garanzia diretta, istituito ai sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo n.102/2004 con lo scopo di concedere fidejussioni, cogaranzie e controgaranzie a fronte di finanziamenti bancari destinati ad imprenditori agricoli nell'esercizio di cui all'art.1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228, ha avviato l'operatività nel corso del 2008.

In merito alle attività riferite al Fondo di Garanzia, si fa presente che i nuovi strumenti per l'accesso al credito possono essere attivati a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine nella misura massima del 70% dell'importo erogato dalle banche (80% nel caso di giovani imprenditori).

Il limite massimo di garanzia concedibile per ogni impresa agricola non può superare (in valore assoluto) 1.000.000 di euro per le micro e piccole imprese e 2.000.000 di euro per le medie imprese.

Le operazioni bancarie ammesse al Fondo di Garanzia devono essere destinate ad attività agricole connesse e collaterali, tra le quali:

1. alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario, al miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi produttivi e dell'organizzazione delle attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi comprese tipologie di finanziamento come l'acquisto di quote latte e di bestiame, nonché quelle destinate alla crescita e in generale per lo sviluppo delle imprese;
2. alla costruzione, acquisizione, ampliamento, ristrutturazione o al miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse, ivi compreso l'acquisto di beni e servizi destinati ad incrementare il livello di sicurezza degli addetti;

3. all'acquisto di macchine ed attrezzature volte al miglioramento, al potenziamento strutturale e all'innovazione tecnologica delle attività agricole;
4. agli interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica e la valorizzazione commerciale dei prodotti;
5. alla ristrutturazione di passività aziendali anche a medio e lungo termine.

L'operatività del Fondo di Garanzia Diretta si articola in tre distinti prodotti:

1. **fideiussioni** sono garanzie a prima richiesta concesse dalla SGFA alle imprese agricole sulla base di richieste avanzate dalla stessa banca erogante.
2. **cogaranzie** sono fideiussioni rilasciate alle imprese agricole congiuntamente ad un consorzio fidi operante nel settore agricolo. In questo caso, la richiesta di cogaranzia deve essere effettuata dall'impresa agricola alla SGFA per il tramite del confidi agricolo previa specifica convenzione con la SGFA.
- **controgaranzie** sono garanzie dirette ad abbattere il rischio della banca erogante prestate dalla SGFA su richiesta di un confidi agricolo – previa specifica istruttoria di merito – a fronte degli impegni per garanzia da questo assunti in favore dei soggetti beneficiari, per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia.

Le garanzie SGFA rispondono alle seguenti specifiche esigenze:

1. consentire alle imprese agroalimentari prive di idonee garanzie di ottenere credito da parte del settore bancario;
2. consentire alle imprese agroalimentari di disporre di una garanzia compatibile con gli standard di Basilea 2 da offrire alle banche, beneficiando di una riduzione degli spread applicati sul tasso di interesse praticato per i finanziamenti garantiti;
3. consentire ai confidi di ampliare la propria capacità di garanzia nei confronti delle imprese agroalimentari mantenendo fermo il livello di esposizione massima;
4. migliorare la qualità della garanzia del confidi, consentendo alla banca una ponderazione di patrimonio prudenziale pari a zero nei casi di controgaranzia SGFA;
5. offrire al sistema bancario che finanzia l'agricoltura una protezione del rischio che:
 - a. migliori la qualità dei crediti in portafoglio;
 - b. riduca la necessità di patrimonio di vigilanza richiesto dalle nuove regole di Basilea 2;
 - c. riduca le perdite derivanti dalle operazioni di credito all'agricoltura.

w

Parte 2: Attività di garanzia sussidiaria

Con riferimento alla garanzia sussidiaria (ex FIG) la Società ha proseguito nel 2010 nella ordinaria attività di rilascio delle nuove garanzie ed alla liquidazione delle richieste inoltrate dalle banche per le operazioni di credito non rimborsate dagli imprenditori garantiti.

I. Nuove garanzie rilasciate

Nel corso del 2010, sono state segnalate oltre 36.000 (33.000 nel 2009) nuove operazioni assoggettate a garanzia sussidiaria per un ammontare complessivamente garantito pari a 3,1 miliardi di Euro (2,46 nel 2009). Le commissioni per garanzia sussidiaria incassate da SGFA nel corso del 2010 ammontano a circa 8,1 milioni di Euro. L'importo medio garantito risulta pari a 86.111 Euro circa (75.758 nel 2009).


II. Garanzie liquidate

Nel corso dell'esercizio, ha avuto luogo l'ordinaria attività liquidatoria delle garanzie che si è concretizzata nel pagamento di complessivi 11,7 milioni di Euro circa (13,2 nel 2009) a fronte di 69 operazioni.

Il decremento dell'importo liquidato rispetto al precedente esercizio è dovuto principalmente al minor numero di pratiche deliberate favorevolmente anche se l'importo deliberato si è rivelato mediamente più elevato rispetto al precedente esercizio.

Come noto, gli importi liquidati in ciascun esercizio riguardano perdite dovute a finanziamenti posti in essere in anni precedenti (sulla base dei dati storici SGFA, un'operazione impiega almeno tre anni prima di generare una perdita per garanzia sussidiaria).

Nel grafico che segue, si illustra la distribuzione per anno di erogazione delle operazioni per le quali SGFA ha liquidato una perdita nel 2010. Per ciascun anno è inoltre indicata la componente di breve, medio e lungo termine delle operazioni che hanno generato perdita.



Come di consueto, l'attività liquidatoria di SGFA è stata confrontata con i dati riguardanti gli incassi per commissioni di garanzia al fine di verificare la adeguatezza delle commissioni incassate rispetto alle perdite liquidate.

Tale analisi è stata effettuata avendo presente l'importo incassato per commissioni in ciascun esercizio a far tempo dal 1992 e l'ammontare liquidato da SGFA a tutto il 2010 con riferimento alle operazioni erogate dal 1992.

Nella tabella che segue si riportano i risultati ottenuti dall'analisi aggiornata – come indicato – a tutto il 2010.

W


| Anno di erogazione | Trattenute | Importo liquidato | Saldo |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|
| 1992 | 8.746.857,76 | 15.394.708,94 | -6.647.851,18 |
| 1993 | 8.032.314,79 | 11.614.287,87 | -3.581.973,08 |
| 1994 | 6.764.464,78 | 5.001.804,68 | 1.762.660,10 |
| 1995 | 6.540.976,64 | 3.022.775,39 | 3.518.201,25 |
| 1996 | 6.941.193,35 | 2.100.604,93 | 4.840.588,42 |
| 1997 | 9.843.262,61 | 489.590,72 | 9.353.671,89 |
| 1998 | 7.647.423,82 | 356.159,10 | 7.291.264,72 |
| 1999 | 6.207.132,84 | 300.242,92 | 5.906.889,92 |
| 2000 | 4.923.150,35 | 177.744,60 | 4.745.405,75 |
| 2001 | 4.503.192,82 | 98.953,35 | 4.404.239,47 |
| 2002 | 4.701.728,52 | 101.897,15 | 4.599.831,37 |
| 2003 | 5.453.443,05 | 174.039,18 | 5.279.403,87 |
| 2004 | 6.690.767,03 | 143.397,14 | 6.547.369,89 |
| 2005 | 6.897.019,47 | 42.020,00 | 6.854.999,47 |
| 2006 | 7.739.641,46 | 67.767,16 | 7.671.874,30 |
| 2007 | 7.407.842,43 | 0,00 | 7.407.842,43 |
| 2008 | 7.230.330,31 | 0,00 | 7.230.330,31 |
| 2009 | 6.904.601,59 | 0,00 | 6.904.601,59 |
| 2010 | 8.075.319,55 | 0,00 | 8.075.319,55 |

Come si può osservare, gli unici anni in cui le sole commissioni di garanzia non risultano sufficienti a fronteggiare la rischiosità sono ancora i soli 1992 e 1993.

Al fine di analizzare il comportamento delle singole generazioni di finanziamenti dal punto di vista della rischiosità per SGFA, si è ulteriormente analizzato il dato disponibile, distinguendo, per ciascuna generazione (e cioè per ciascun anno di erogazione), il progressivo deterioramento del saldo disponibile (commissioni di garanzia al netto delle perdite liquidate) con il progredire degli anni.

Il grafico che segue illustra i risultati ottenuti.

Andamento del margine per generazione di finanziamenti e per anno di liquidazione



In sostanza, come rilevato anche in precedenza, le sole generazioni che hanno prodotto un saldo (differenza tra commissioni di garanzia e perdite liquidate) negativo sono quelle del 1992 e del 1993.


Il 1992 ha iniziato ad evidenziare un saldo negativo sin dal 1998 e cioè dopo sei anni dalla chiusura della generazione mentre il 1993 ha iniziato ad evidenziare il medesimo saldo in negativo nel 2005 e cioè dopo dodici anni dalla chiusura della generazione.

Le altre generazioni (dal 1994 in poi) non hanno ancora manifestato alcuna tendenza a valori negativi con riferimento al loro saldo.

Una ulteriore analisi effettuata riguarda il rapporto tra perdite cumulate e totale delle commissioni di garanzia incassate per ciascuna generazione di finanziamenti (definito *indice di deterioramento*). L'indice di deterioramento cresce all'aumentare dell'incidenza delle perdite liquidate sull'ammontare delle commissioni incassate per ciascuna generazione.

L'indice di deterioramento è quantificato per ciascuna generazione di finanziamenti, ad intervalli di un anno dall'anno in cui i finanziamenti sono stati erogati. Il numero di anni che intercorrono tra l'anno di erogazione e l'anno in cui è rilevato l'indice di deterioramento è definito antidurata.

Il grafico che segue illustra il valore dell'indice di deterioramento per ciascuna generazione dal 1992, rilevato per i primi sei anni (da antidurata zero ad antidurata 10).



Come può osservarsi, dopo i primi 10 anni dall'erogazione, l'indice di deterioramento supera il 150% per il 1992, per il 1993 supera il 90%, per il 1994 sfiora il 60%, per il 1995 supera il 10% e per il 1996 sfiora il 20%. Per le generazioni successive, il medesimo rapporto non raggiunge il 5%.

Dall'analisi sopra descritta può desumersi che, per le generazioni più recenti rispetto al 1992, la rischiosità espressa si è ridotta sensibilmente; tuttavia, come si avrà modo di illustrare in seguito, i risultati della relazione annuale che svolge l'attuario esterno incaricato di valutare la stabilità prospettica del garante, segnalano per la prima volta un contenuto disavanzo tecnico delle dotazioni finanziarie a disposizione della SGFA per far fronte alle perdite connesse alla massa garantita attualmente in essere.

Tale "disavanzo tecnico" che compare per la prima volta nella relazione dell'attuario è elemento da tenere in attenta considerazione. Esso è principalmente legato alle rischiosità di finanziamenti ante 1996, sulle cui perdite non è prevista alcuna limitazione di importo, al contrario di quanto previsto per le operazioni poste in essere dopo il 1996.

III. Recuperi conseguiti

Nel corso del 2010, SGFA ha conseguito recuperi su posizioni già liquidate per garanzia sussidiaria per un ammontare pari a 491 mila Euro circa (2,2 milioni di Euro nel 2009).

Dopo l'intervento in via sussidiaria del garante, le banche devono proseguire le azioni di recupero contro il debitore ed i suoi eventuali garanti anche per il ristoro dell'importo liquidato dal garante stesso.

La differenza rispetto al 2009 dipende dalla particolare erraticità dei risultati dei recuperi, dovuta principalmente:

- al fatto che SGFA interviene quale garante sussidiario e cioè dopo l'avvenuta escussione delle garanzie offerte dal debitore principale. Il momento del recupero va dunque a colpire aziende già assoggettate a precedenti esecuzioni e pertanto, presumibilmente, non più intestatarie di beni utilmente aggredibili;
- alla progressiva riduzione dei pagamenti intervenuta nel corso del tempo che – conseguentemente – riduce i presupposti su cui basarsi per i recuperi stessi. Negli ultimi anni si sono infatti ridotti gli interventi del garante per finanziamenti a breve o medio termine che sono proprio quei finanziamenti per i quali è più probabile conseguire un recupero ulteriore dopo l'attivazione della garanzia sussidiaria.

IV. Massa garantita

La massa garantita rappresenta gli impegni complessivi di SGFA per garanzia sussidiaria alla chiusura dell'esercizio.

Ai fini di una migliore comprensione dei valori che la compongono, la massa garantita è tradizionalmente distinta, anche avendo presente la particolare natura di garante sussidiario di SGFA, in tre livelli di rischio.

A. Composizione della massa garantita – livelli e classi

Il primo livello di rischio accoglie i valori dei finanziamenti in essere per i quali non sono pervenute dalle banche corrispondenti segnalazioni di avvii delle azioni esecutive per il recupero delle garanzie primarie.

Si tratta, quindi, della parte di massa garantita che riguarda i finanziamenti in regolare ammortamento.

Nel secondo livello di rischio si includono i finanziamenti per i quali sono stati comunicati, da parte delle banche, avvii di atti per il recupero coattivo delle garanzie primarie. Si tratta quindi di

finanziamenti per i quali sono intervenute difficoltà di pagamento tali da giustificare un ricorso, da parte delle banche, ad azioni legali per il rientro della posizione.

Nel secondo livello di rischio sono inseriti solamente i finanziamenti per i quali le azioni di recupero da parte delle banche risultano ad SGFA come ancora in corso. Le procedure esecutive che, in un modo o nell'altro, si sono concluse, non sono iscritte in questo livello di rischio.

Nel terzo livello di rischio sono iscritti i finanziamenti per i quali è pervenuta, da parte delle banche corrispondenti, una richiesta di intervento per copertura di perdita. Si tratta dei finanziamenti per i quali le procedure esecutive sono state avviate e concluse da parte delle banche con una anche parziale perdita sul credito recuperando.

Per tali finanziamenti si attiverà il pagamento della garanzia sussidiaria non appena verificata da parte degli uffici del garante la completezza della documentazione e delle notizie nonché la corrispondenza della operazione alle condizioni previste dalla normativa che regola il funzionamento del garante stesso.

Inoltre, al fine di disporre di informazioni maggiormente dettagliate, i tre livelli di massa garantita sopra indicati sono a loro volta distinti in cinque classi di rischio in relazione all'epoca di erogazione o di delibera del finanziamento originario:

- ✓ prima classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati fino a tutto il 1991;
- ✓ seconda classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati dal 1992 e deliberati fino a tutto il 19 dicembre 1996;
- ✓ terza classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) deliberati dal 20 dicembre 1996;
- ✓ quarta classe di rischio: finanziamenti deliberati dal 15 settembre 2004;
- ✓ quinta classe di rischio: finanziamenti deliberati a far tempo dal 15 marzo 2006.

B. Criterio di valutazione degli importi iscritti nella massa garantita – variazioni rispetto al precedente esercizio

Ai fini della quantificazione degli importi da iscrivere nella massa garantita, il garante ha individuato il seguente criterio.

- ✓ Primo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua il debito residuo di ciascun finanziamento sulla base di un piano di ammortamento stimato avendo presenti il tasso medio di mercato e la durata in anni

dell'operazione. L'importo che ne deriva è iscritto nella massa garantita della SGFA;

- ✓ terza, quarta e quinta classe di rischio: si individua – per ciascun finanziamento – l'importo originariamente garantito e lo si abbatte della percentuale di garanzia prevista dalle norme in vigore all'epoca dell'erogazione dello stesso. l'importo così ottenuto è iscritto nella massa garantita SGFA;
- ✓ Secondo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna procedura esecutiva che risulta ancora in essere – l'ammontare che la banca ha segnalato come oggetto di recupero in sede di avvio degli atti esecutivi e lo si iscrive nella massa garantita della SGFA;
 - ✓ terza, quarta e quinta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio;
- ✓ Terzo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna richiesta di rimborso in attesa di istruttoria o di determinazione da parte dell'Organo deliberante di SGFA – l'ammontare che la banca ha richiesto (o che nel frattempo gli uffici SGFA hanno ricalcolato) a titolo di pagamento di garanzia sussidiaria e lo si iscrive nella massa garantita della SGFA;
 - ✓ terza, quarta e quinta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio.

Il criterio di calcolo è stato differenziato tra le prime due classi e le altre tre in relazione alle diverse modalità di calcolo della perdita a carico di SGFA previste dalla normativa in vigore dal 20 dicembre 1996 in poi.

La normativa precedente a tale data prescriveva infatti che il garante sussidiario intervenisse per una determinata percentuale della perdita quantificata alla conclusione delle azioni esecutive, senza prevedere alcun limite al riguardo.

Diversamente, i regolamenti che si sono succeduti dal 20 dicembre 1996 in poi hanno introdotto un limite di importo all'esborso del garante quantificato applicando la percentuale di garanzia (differenziato sulla base delle caratteristiche dei finanziamenti) all'importo originariamente garantito.

In relazione a ciò, mentre per i finanziamenti di prima e seconda classe è solo possibile stimare un importo di riferimento a titolo di perdita, nel caso delle operazioni di terza, quarta e quinta classe, è possibile individuare con esattezza il massimo importo che il garante potrà essere chiamato a liquidare in caso di attivazione della garanzia sussidiaria.

Tale differenziazione nel criterio di calcolo è stata introdotta a partire dall'esercizio 2006. In relazione a ciò, mentre per le operazioni di prima e seconda classe di rischio il criterio di quantificazione dell'importo da iscrivere nella massa garantita non subisce modifiche rispetto al passato, nel caso delle operazioni di terza, quarta e quinta classe di rischio, il nuovo criterio adottato prevede l'iscrizione sempre e comunque del massimo importo che la banca potrebbe chiedere a titolo di garanzia sussidiaria.

Tale nuovo criterio, adottabile – come illustrato – solamente nel caso di *nuove* operazioni, consente pertanto di applicare con certezza il principio di massima prudenza nella quantificazione del rischio incombente sul garante.

C. Valore della massa garantita

Complessivamente, la massa garantita della SGFA a tutto il 2010, ammonta a complessivi 11.8 miliardi di Euro (10,1 nel 2009).


La composizione della massa garantita 2010, sulla base della suddivisione in livelli e classi, è riportata nelle tabelle che seguono.

| Livello | Classe | Importo | Numero |
|---------------------------|--------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 73.726.569,58 | 2063 |
| | 3 | 2.660.639.932,12 | 20057 |
| | 4 | 1.402.969.932,96 | 8529 |
| | 5 | 6.858.011.142,80 | 119031 |
| 1 Totale | | 10.995.347.577,46 | 149680 |
| 2 | 1 | 307.586.010,85 | 2302 |
| | 2 | 189.140.490,75 | 803 |
| | 3 | 157.602.355,06 | 1226 |
| | 4 | 36.385.668,69 | 185 |
| | 5 | 31.848.853,15 | 255 |
| 2 Totale | | 722.563.378,50 | 4771 |
| 3 | 1 | 88.038.648,73 | 204 |
| | 2 | 6.008.954,28 | 35 |
| | 3 | 3.852.436,59 | 53 |
| | 4 | 217.500,00 | 9 |
| | 5 | 545.291,00 | 19 |
| 3 Totale | | 98.662.830,60 | 320 |
| Totale complessivo | | 11.816.573.786,56 | 154771 |

| Classe | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 1.394 | 946 | 659 | 393 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3.842 | 2.100 | 1.844 | 1.392 | 1.133 | 916 | 755 | 605 | 491 | 394 | 309 | 232 | 173 | 130 | 74 |
| 3 | - | 2.621 | 3.500 | 3.909 | 4.390 | 5.230 | 5.585 | 5.790 | 5.951 | 5.370 | 4.459 | 3.970 | 3.417 | 2.987 | 2.660 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 503 | 2.907 | 2.451 | 2.402 | 2.313 | 2.011 | 1.403 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 503 | 2.907 | 1.175 | 2.781 | 4.281 | 4.203 | 6.858 |
| | 5.237 | 5.667 | 6.003 | 5.693 | 5.699 | 6.146 | 6.341 | 6.395 | 6.945 | 8.671 | 8.394 | 9.385 | 10.184 | 9.332 | 10.995 |
| 1 | 427 | 717 | 638 | 664 | 666 | 663 | 627 | 527 | 520 | 591 | 408 | 377 | 340 | 321 | 308 |
| 2 | 118 | 134 | 179 | 213 | 235 | 241 | 244 | 266 | 270 | 241 | 253 | 245 | 202 | 193 | 189 |
| 3 | - | - | 0 | 5 | 9 | 19 | 32 | 50 | 66 | 125 | 88 | 107 | 125 | 143 | 158 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 12 | 26 | 36 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| | 545 | 852 | 817 | 882 | 910 | 923 | 903 | 843 | 856 | 957 | 750 | 733 | 679 | 683 | 722 |
| 0 | - | - | - | 27 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | 48 | 56 | 25 | 53 | 45 | 32 | 52 | 66 | 58 | 101 | 92 | 88 |
| 2 | - | - | - | 15 | 12 | 16 | 16 | 14 | 10 | 21 | 21 | 21 | 23 | 9 | 6 |
| 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Richieste giacenti Totale complessivo | 136 | 148 | 130 | 91 | 75 | 42 | 70 | 60 | 43 | 75 | 91 | 82 | 129 | 106 | 99 |
| Totale complessivo | 5.918 | 6.666 | 6.949 | 6.665 | 6.684 | 7.111 | 7.316 | 7.298 | 7.843 | 9.703 | 9.235 | 10.200 | 10.992 | 10.120 | 11.816 |

Le variazioni intervenute nella massa garantita, espongono un incremento dei valori iscritti nel primo e nel secondo livello e una diminuzione nel terzo livello.

Dal punto di vista della *qualità* del portafoglio garantito in via sussidiaria, si riporta di seguito un grafico che illustra l'andamento della composizione (distinta sulla base dei tre livelli di rischio) della massa garantita SGFA dal 1996 al 2010.



La dimensione delle bolle (ciascuna delle quali esprime la massa garantita per uno specifico anno) descritte nel grafico rappresenta, in percentuale, la *presenza di richieste giacenti* nella massa garantita della SGFA.

La posizione delle bolle indica (in verticale) la presenza di *procedure esecutive in essere* e (in orizzontale) la presenza di *finanziamenti in regolare ammortamento*.

È possibile quindi notare come la dimensione delle bolle relative agli ultimi anni si sia particolarmente ridotta rispetto al passato evidenziando quindi una diminuzione del peso delle richieste di rimborso – ad eccezione per l'anno 2006 - nel portafoglio complessivo delle garanzie.

Lo spostamento verso destra delle stesse bolle esprime poi un incremento del peso dei finanziamenti in regolare ammortamento e quindi un miglioramento della composizione del portafoglio stesso.

Per l'anno 1996, la posizione della bolla esprime una buona composizione per finanziamenti e procedure esecutive in essere ma la sua dimensione evidenzia una forte presenza di richieste di rimborso che si sarebbero potute trasformare in perdita.

Nel caso dell'esercizio 2010, la dimensione della bolla e la sua allocazione sull'asse orizzontale danno un segnale positivo. Infatti pur se si registra un leggero aumento delle procedure esecutive, il dato, è mitigato dall'aumento dei finanziamenti in essere.

W

V. Contenzioso


L'ammontare del contenzioso in essere per la garanzia sussidiaria ammonta a complessivi 33 milioni di Euro circa.

Le motivazioni del contenzioso dipendono sostanzialmente da decisioni negative assunte dal garante in merito alle richieste di liquidazione da parte delle banche per le quali le banche stesse non hanno ritenuto di aderire alle motivazioni del diniego addotte dal garante stesso.

Sono state iscritte nei conti d'ordine le sole vertenze per le quali sussiste un rischio di liquidazione da parte del garante.

Non sono pertanto state iscritte le vertenze per le quali il garante è uscito soccombente ed ha pertanto dovuto liquidare l'importo richiesto dalla banca.

Sulla base dello stesso criterio sono state invece iscritte nei conti d'ordine quelle vertenze per le quali il garante è uscito vittorioso ma – non essendo decorso ancora il termine per il ricorso ad un grado di giudizio superiore da parte della banca – la sentenza favorevole non può considerarsi definitiva.

| Contenzioso in essere. Le posizioni con gli importi iscritti nella colonna <i>valore causa</i> sono iscritte nei conti d'ordine dello stato patrimoniale di SGFA (in quanto fonte di potenziale esborso per il garante) | | | | | | |
|---|---------------------|---|--------------|--|---|---|
| Tipo di garanzia | Descrizione pratica | Banca controparte | Valore causa | Grado di giudizio | Precedenti decisioni | Studio legale |
| Sussidiaria | Coop. San Giuseppe | Banca della Campania (ex Banca Popolare dell'Irpinia) | 6.658.231,18 | Il grado – Corte d'Appello di Roma Fase decisoria | Tribunale di Roma, sentenza n. 18645/2005 favorevole | Avv. Paola Topi Paglietti  |
| | Coop. Rinascita | Banca di Credito Popolare (Torre del greco) | 865.065,31 | Il grado Corte di Appello di Roma Fase Istruttoria | Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 135/2006 favorevole (eccezione di incompetenza territoriale) | Avv. Paola Topi Paglietti |
| | COALVE | Sanpaolo IMI | | Il grado – Corte di Appello di Roma Fase decisoria | Tribunale di Roma sentenza n. 12820/2006 sfavorevole (pagati 754.601,83) | Avv. Paola Topi Paglietti |
| | Coop. Verdezoo | BNL (ex Coopercredito) | | Il grado – Corte di Appello di Roma (pendenti 2 | Tribunale di Roma, sentenza non definitiva n. 7838/2004 e sentenza | Avv. Paola Topi Paglietti |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|---|---|--|
| | | | | giudizi) Fase decisoria | definitiva n.7010/2005 entrambe sfavorevoli pagati 1.721.465,55 | |
| | Coop. Trionfo | BNL (ex Coopercredito) | | Corte di Appello (giudizio in riassunzione) Fase Decisoria | Corte di Appello di Roma, sentenza n. 4674/2002 sfavorevole (pagati 1.219.529,19) Cassazione favorevole | Avv. Andrea Guarino |
| | APAS | BNL | 1.906.593,67 | Corte di Cassazione Giudizio pendente | Corte di Appello di Roma, sentenza n. 4961/2008 favorevole | Avv. Andrea Guarino |
| | CAP di Benevento | Banca Intesa (ex Cariplo) | 877.980,00 | Il grado - Corte di Appello di Napoli Sentenza n.2273/10 Favorevole | Tribunale di Napoli, sentenza n. 194/2004 | Avv. Salvatore Maccaronc |
| | CAP di Ferrara | Meliorbanca | 17.670.195,43 | I grado Tribunale di Roma- fase Decisoria | | Bussoletti & Nuzzo Associati <i>NS</i> |
| | CON.SA.PR.OR | Deutsche Bank | 1.329.254,18 | I grado Tribunale di Roma- Fase Decisoria | | Avv. Paola Topi Paglietti |
| | S.A.M. | Unicredit | 2.259.505,28 | I grado- Tribunale di Roma- Fase Decisoria | | Avv. Sandulli |
| | Passera | Meliorbanca | 10.840,52 | I grado Tribunale di Roma- Fase Decisoria | | Avv. Soccio |
| | CIC ZOO | BNL | 1.422.403,91 | I grado Tribunale di Roma - Fase istruttoria | | Bussoletti & Nuzzo Associati |
| Totale garanzia sussidiaria | | | 33.000.069,49 | | | |

VI. Valutazioni attuariali

La situazione degli impegni per garanzia sussidiaria è stata sottoposta all'analisi di un attuario incaricato di stimare l'ammontare di perdite che potenzialmente potrebbero verificarsi.

Dallo studio consegnato emerge che:

“l'ammontare complessivo delle perdite stimate per i finanziamenti esistenti al 31.12.2010 è risultato di 411,5 milioni di euro. Le attività finanziarie al 31.12.2010, di importo pari a circa 410,6 milioni di euro, ne risulta un disavanzo di 0,9 milioni di euro.

“Si fa presente che, nell'accertare la sufficienza delle disponibilità finanziarie al 31.12.2010, non si è ovviamente tenuto conto di eventi del tutto eccezionali ed imprevedibili che potrebbero dar luogo a rilevanti perdite né all'eventuale destinazione a patrimonio di una parte di dette disponibilità.”.

Le disponibilità finanziarie per complessivi 410,6 milioni di Euro circa, sono costituiti da 393,7 milioni di Euro circa investiti in titoli o in pronti contro termine e 17 milioni di Euro circa in disponibilità liquide.

In relazione a tutto quanto precede, emerge un contenuto disavanzo tecnico pari a 0,9 milioni di euro circa. Tale disavanzo risulta dovuto soprattutto al livello particolarmente elevato dei pagamenti effettuati negli ultimi anni con riferimento a finanziamenti ante 1996, per i quali sta emergendo un'insufficienza della trattenuta rispetto al livello della copertura.

Il disavanzo tecnico accertato dovrà essere attentamente monitorato, con particolare riferimento:

- alla redditività degli accantonamenti, che, come indicato dai competenti uffici della SGFA, nella valutazione è stata ipotizzata pari al 3%;
- alla crescita degli importi medi delle perdite.

Qualora le ipotesi adottate non trovassero riscontro nella realtà si potrebbe verificare un aumento del livello del disavanzo con la conseguente necessità di un'operazione di ripianamento.

VII. Disponibilità finanziarie

A. Liquidità

Le dotazioni finanziarie liquide destinate all'attività di garanzia sussidiaria ammontano a circa 17 milioni di Euro e sono depositate presso la Banca Sella e presso l'Unicredit Banca.

B. Portafoglio titoli

La restante parte delle disponibilità finanziarie destinate all'attività di garanzia sussidiaria è investita in pronti contro termine o in titoli obbligazionari emessi o garantiti dallo Stato, da Stati appartenenti all'Unione Europea o da Organismi sovranazionali.

Il valore complessivo dei titoli iscritti in bilancio, ammonta a circa 193 milioni di Euro, per un valore nominale complessivo pari a circa 210 milioni di Euro.

La differenza tra il valore iscritto in bilancio e quello nominale deriva principalmente dall'acquisto di titoli ad un valore inferiore a quello di rimborso. Il valore iscritto in bilancio è annualmente aggiornato sulla base del criterio temporale.

| Valuta | Rendimento | Tassazione | Importo in bilancio | Valore nominale |
|-------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| EURO | Rendimento fisso | Esente | 46.763.086,99 | 56.921.750,00 |
| | | Tassato | 129.060.404,37 | 129.000.000,00 |
| | Rendimento variabile | Esente | 7.043.400,00 | 8.600.000,00 |
| MARCHI FEDERISCHI | Rendimento variabile | Esente | 10.027.390,22 | 15.320.349,93 |
| TOTALI | | | 192.894.281,58 | 209.842.099,93 |

In merito al rendimento medio conseguito, si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei rendimenti medi ottenuti dall'attività di garanzia sussidiaria, riferiti ai risultati della gestione finanziaria rapportati alla consistenza ponderata media annuale.

| Anno | ConsistenzaMedia | Risultato della gestione finanziaria da portafoglio titoli | Rendimento medio |
|------|------------------|--|------------------|
| 2000 | 265.185.410,67 | 12.407.934,00 | 4,68% |
| 2001 | 293.172.305,41 | 12.780.041,00 | 4,36% |
| 2002 | 306.744.139,60 | 12.002.607,00 | 3,91% |
| 2003 | 319.537.553,32 | 9.776.624,00 | 3,06% |
| 2004 | 336.485.330,97 | 9.672.251,00 | 2,87% |
| 2005 | 337.328.630,74 | 9.806.629,00 | 2,91% |
| 2006 | 266.774.287,55 | 8.731.586,00 | 3,27% |
| 2007 | 210.448.240,09 | 8.023.967,00 | 3,81% |
| 2008 | 161.077.947,94 | 7.882.790,91 | 4,89% |
| 2009 | 101.578.292,88 | 5.154.005,00 | 5,07% |
| 2010 | 154.876.014,18 | 5.180.211,38 | 3,34% |

Si segnala che il rendimento medio è considerato come al lordo della tassazione sulle imprese.

Per alcune obbligazioni il garante ha in essere specifici contratti di *swap*.

La sottoscrizione dei contratti di *swap*, ancora in essere, risale all'anno 2004 durante la gestione

dell'ex Fondo Interbancario di Garanzia. Tale scelta è stata all'epoca operata, in quanto si era inteso trasformare il rendimento del titolo da fisso a variabile, sia per garantirsi eventuali incrementi di valori di mercato, sia per bilanciare il portafoglio con una congrua componente di rendimento variabile ed al fine di assicurarsi in portafoglio titoli esenti da tassazione, difficilmente reperibili e negoziabili sulle piazze ordinarie.


I contratti di *swap* a cui sottostanno i titoli che ad oggi permangono nel portafoglio SGFA, rientrano nella categoria degli *interest rate swap*.

L'*interest rate swap* (IRS) è un contratto che prevede lo scambio periodico, tra due operatori, di flussi di cassa aventi la natura di "interesse" calcolati sulla base di tassi di interesse predefiniti e di un capitale teorico di riferimento.

In particolare, i tre titoli *swappati* detenuti da SGFA (un REP. ITALY 2011 e due BIRS 2015) appartengono alla categoria "zero coupon", cioè senza cedola, il cui rendimento è dato dalla differenza tra il valore di incasso e il valore di acquisto.

L'operazione di *swap* sottostante ha fatto sì che il titolo pagasse una cedola semestrale variabile.

Nella tabella che segue, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.394/2003, si forniscono maggiori informazioni in merito al valore equo (c.d. *fair value*) degli strumenti finanziari detenuti dalla Società:

| TIPOLOGIA | FINALITA' | TITOLO SOTTOSTANTE | VALORE NOZIONALE | RISCHIO SOTTOSTANTE | FAIR VALUE DEL CONTRATTO | DATA DI SCADENZA |
|--------------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| INTEREST RATE SWAP | COPERTURA | R. ITALY 2011 | € 7.043.400,00 | RISCHIO SU TASSI DI INTERESSE | (€ 1.519.613,93) | 07/03/2011  |
| INTEREST RATE SWAP | COPERTURA | BIRS 20-12-2015 | € 4.999.910,00 | RISCHIO SU TASSI DI INTERESSE | (€ 1.780.162,76) | 20/12/2015 |
| INTEREST RATE SWAP | COPERTURA | BIRS 20-12-2015 | € 5.027.277,42 | RISCHIO SU TASSI DI INTERESSE | (€ 1.795.339,61) | 20/12/2005 |

Nel corso dell'anno 2010, la quasi totalità delle disponibilità liquide relative all'attività della garanzia sussidiaria è stata investita nelle seguenti operazioni di pronti contro termine e in titolo di stato:

- ✓ in data 20 gennaio 2010 operazione in pronti contro termine a sei mesi per un ammontare investito di Euro 90 milioni circa al tasso lordo dello 0,75%;

- ✓ in data 16 aprile 2010 operazione in pronti contro termine inferiore ad un mese per un ammontare investito di Euro 224 milioni circa al tasso lordo dello 0,25%.
- ✓ in data 4 maggio 2010 operazione in pronti contro termine a nove mesi per un ammontare investito di Euro 69 milioni circa al tasso lordo dello 0,88%.
- ✓ in data 4 maggio 2010 operazione in pronti contro termine a sei mesi per un ammontare investito di Euro 30 milioni circa al tasso lordo dello 0,48%.
- ✓ in data 7 maggio 2010 acquisto di BTP scadenza 15/12/2012 per un ammontare investito di circa 125 milioni al tasso del 2%
- ✓ in data 3 settembre 2010 operazione in pronti contro termine a otto mesi per un ammontare investito di Euro 94 milioni circa al tasso lordo dell' 1,31%.
- ✓ in data 22 dicembre 2010 operazione in pronti contro termine a tre mesi per un ammontare investito di Euro 38 milioni circa al tasso lordo del 2,00%.

I tassi sopra indicati sono superiori a quelli stabiliti dalla convenzione con la Banca cassiera.

VIII. Variazioni e consistenza dei fondi rischi

Al fine di analizzare l'andamento e la consistenza dei fondi rischi appostati a fronte degli impegni per garanzia sussidiaria, i flussi economici che hanno contribuito alla movimentazione degli stessi sono stati raggruppati in categorie omogenee.

Nella tabella che segue sono riportati i flussi anzidetti che accolgono le seguenti movimentazioni.

- ✓ Entrate per contribuzioni ordinarie, recuperi;
- ✓ saldo derivante dalla gestione delle attività finanziarie. Detto saldo corrisponde alla differenza tra le entrate per interessi e frutti da titoli ed impieghi in conti correnti, e le variazioni in diminuzione dovute alle rettifiche per le imputazioni in bilancio della quota *pro rata temporis* dei titoli acquistati sopra la pari;
- ✓ risultato dell'attività amministrativa derivante dal saldo tra le entrate delle contribuzioni a carico delle Banche per lo 0,05% - 0,15% ed altre entrate e le uscite relative alle spese di funzionamento della SGFA riferite alla attività di garanzia sussidiaria ed alle imposte;
- ✓ utilizzo del fondo rischi per la copertura dei risarcimenti delle perdite deliberati in ciascun anno;

- ✓ variazione complessiva del fondo rischi in relazione agli ammontari indicati nelle colonne da b) a e);
- ✓ consistenza del fondo rischi al 31 dicembre di ciascun esercizio, quale deriva dalle variazioni intervenute nell'anno. Nel 2010, l'incremento del fondo rischi è ragguagliabile a circa **2,8 milioni di Euro**. Il valore complessivo dei predetti fondi alla fine del 2010, si attesta pertanto a circa **424,6 milioni di Euro**.

| Anno | A | b | c | d | E | F | g |
|------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | Consistenza dei fondi rischi | Entrate per contribuzioni ordinarie, recuperi | Saldo Gestione finanziaria | Saldo Gestione amministrativa | Utilizzo per perdite pagate | Variazione della consistenza del fondo | Consistenza dei fondi rischi al 31 dicembre (area) |
| 2006 | 370.160.965,28 | 8.433.018,21 | 12.056.435,00 | - 1.393.381,00 | - 6.841.977,70 | 12.254.094,51 | 382.415.059,79 |
| 2007 | 382.415.059,79 | 8.910.567,35 | 15.277.623,76 | - 2.510.594,61 | - 5.127.439,97 | 16.550.156,53 | 398.965.216,32 |
| 2008 | 398.965.216,32 | 7.833.137,87 | 17.437.607,04 | -3.133.001,51 | - 4.209.427,18 | 17.928.316,22 | 416.893.532,54 |
| 2009 | 416.893.532,54 | 9.480.535,38 | 9.533.087,03 | - 939.293,97 | - 13.193.346,38 | 4.880.982,06 | 421.774.514,63 |
| 2010 | 421.774.514,63 | 8.654.122,58 | 6.568.920,60 | - 713.718,24 | - 11.719.739,17 | 2.789.585,77 | 424.564.100,40 |

La riduzione dell'incremento del fondo 2010 pari a circa 2,1 milioni di euro, rispetto al precedente esercizio è dovuta:

1. alla riduzione delle somme incassate a titolo di recuperi e trattenute anni pregressi rispetto al precedente esercizio (all'incirca euro 2 milioni di euro);
2. al calo del saldo della gestione finanziaria (circa 3 milioni in meno rispetto al 2009) riconducibile al riallineamento dei tassi di mercato. W

Gli effetti di tali due circostanze non positive, sono stati mitigati, dai seguenti effetti positivi:

1. minor utilizzo dei fondi per copertura perdite (1,5 milioni circa in meno rispetto al 2009);
2. maggiori entrate a titolo di trattenute (1,2 milioni circa in più rispetto al 2009);
3. da una gestione amministrativa che ha dato un saldo meno negativo rispetto al 2009, (225 mila in più rispetto al 2009), principalmente per effetto di:
 - incasso di maggiori somme a titolo di contribuzioni a carico banca (480 mila in più rispetto al 2009);
 - minor imposta IRES imputabile alla gestione (722 milioni in meno rispetto al 2009) a causa della diminuzione della base imponibile, costituita tra l'altro dai rendimenti finanziari delle disponibilità liquide e dei titoli a tasso variabile.

Parte 3: Attività di garanzia a prima richiesta

In seguito alla soppressione della ex Sezione Speciale del FIG (con Decreto Legislativo 102/2004), non si sono registrate ulteriori richieste di intervento relative alle garanzie rilasciate nel tempo dalla predetta Sezione Speciale. Allo stato sono ancora in essere taluni contenziosi (fase Cassazione) promossi dalle banche per il riconoscimento dei crediti spettanti nei confronti MIPAAF relativi ai contributi agevolativi concessi e poi revocati alle imprese agricole mutuali.

I. Modifiche della normativa

Nel corso del 2010, sono stati adottati i seguenti provvedimenti finalizzati ad un miglioramento della fruibilità dei prodotti e all'esigenza di un adeguamento dei parametri di ammissione delle richieste delle imprese in linea con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento:

- con determinazione n. 158 del 15 marzo 2010 del Direttore Generale Ismea sono stati approvati i nuovi parametri e criteri da utilizzare per il calcolo della commissione di garanzia
- con determinazione n. 71 del 5 luglio 2010 dell'Amministratore Unico della SGFA è stato approvato lo schema di lettera di rilascio della G-CARD (lettera di garanzia)

Con riferimento a talune particolari questioni emerse nel corso dei primi mesi di attività di rilascio delle garanzie sono state diramate le seguenti circolari:

- circolare numero 1/2010 (integrazione della circolare 1/2009 relativa "all'avviso comune del 3 agosto 2009" – Fondo di Garanzia Sussidiaria. Con tale circolare sono state fornite ulteriori istruzioni ai soggetti richiedenti in merito all'estensione della garanzia in merito alle operazioni a breve termine.

Al momento si è in attesa dell'emanazione di un nuovo decreto Interministeriale (già licenziato dal MIPAAF) con il quale, in linea con la legge 82/2008, si prevedono ulteriori miglioramenti dello strumento.

In particolare, si prevede:

- l'estensione della garanzia diretta:
 - ai finanziamenti a breve termine (fino a diciotto mesi);
 - alle transazioni commerciali;
 - ai crediti connessi alla gestione delle imprese agricole.

- l'introduzione di un'ulteriore modalità di intervento mediante la concessione di "garanzia di portafoglio", da rilasciare alle banche a fronte di porzioni di portafoglio di esposizioni agrarie.
- l'abrogazione dell'obbligo della carenza delle garanzie dell'impresa agricola, per l'accesso al fondo di garanzia.

Con riferimento alla contingente crisi economica che ha colpito le imprese del settore primario, nel corso del 2010, si è data concreta attuazione alle convenzioni stipulate con le Amministrazioni Regionali ed aventi come oggetto il rilascio di garanzie dirette in favore di imprese agricole, ammissibili ai programmi di aiuto alle imprese con fondi PSR 2007/2013.

Sono stati inoltre sviluppati nuovi accordi con i confidi operanti nel settore primario al fine di rendere pienamente operativi gli strumenti finanziari a sostegno del credito agrario ed in particolare coinvolgere i predetti organismi nella gestione di cogaranzie.

II. Quota disponibile per gli impegni di garanzia a prima richiesta

Per le attività in questione la somma disponibile tra la parte patrimoniale ammonta a complessivi 39,7 milioni di Euro al netto degli impegni già assunti pari a circa 10,3 milioni di euro.

III. Stato Delle Richieste

Nel corso del 2010 è proseguito il flusso in ingresso di nuove richieste di garanzia a prima richiesta. Successivamente, la SGFA ha intensificato le attività volte all'operatività degli strumenti mediante:

- l'invio di circolari esplicative alle banche operanti sul territorio nazionale;
- la diffusione di note informative sul sito dell'ISMEA e della SGFA;
- la partecipazione a convegni, seminari, riunioni concernenti tematiche attinenti il credito alle imprese agricole;
- la definizione di accordi di programma finalizzati all'erogazione degli strumenti in collaborazione con Enti pubblici;
- la sottoscrizione di convenzioni con i confidi del settore agricolo;
- la gestione di fondi di garanzia attivati con le risorse derivanti dai PSR.


La situazione alla data del 31 dicembre 2010 è la seguente:

| FASE | Numero | Importo Garanzia |
|--|------------|----------------------|
| 0 - NON PROCEDIBILE, RESPINTA O SCADUTA PER SUPERAMENTO TERMINI | 90 | 29.094.783,22 |
| 1 - IN CORSO DI ISTRUTTORIA | 24 | 8.480.855,49 |
| 2 - ISTRUITE | 5 | 1.210.740,00 |
| 3 - IN ATTESA DI ACCETTAZIONE | 3 | 871.200,00 |
| 4 - IN ATTESA DI EROGAZIONE | 23 | 6.173.634,60 |
| 5 - IN ATTESA DELLA COMMISSIONE | 10 | 2.862.162,81 |
| 6 - IN ESSERE | 38 | 14.962.857,16 |
| Totale complessivo | 193 | 63.656.233,28 |

Come si può vedere, il numero totale delle richieste pervenute entro la fine dell'esercizio, è di 193 (57 nel 2009) per un totale garantito pari a 63,7 milioni di euro (17,8 milioni di euro nel 2009) mentre le garanzie in essere, cioè quelle per le quali sono state versate le commissioni, sono 38 (8 nel 2009) per un totale garantito pari a 15 milioni di euro (3,5 nel 2009).


Dal punto di vista dell'operatività, delle **193** richieste istruite, il **46%** è stato respinto per mancanza dei requisiti o non è stato rilasciato per carenza di interesse da parte delle imprese richiedenti.

Del restante **64%** è stato deliberato in senso favorevole il **42%** mentre il **12%** è ancora in istruttoria, in attesa che le posizioni siano completate dalle banche o di confidi interessati.




W

La copertura delle spese, assicurata dalla commissione amministrativa, assume, sulla base delle richieste in essere (38 complessivamente), il seguente sviluppo.



In merito al profilo di rischio, nel grafico seguente si illustra la distribuzione delle richieste deliberate positivamente.



Nei primi mesi dell'anno 2011, n.16 pratiche che, nella precedente tabella, risultavano in attesa di erogazione o in attesa di commissione, si sono perfezionate con il versamento delle commissioni. Pertanto il totale garantito, per l'esercizio 2010, relativo alle 54 pratiche in essere risulta pari a circa Euro 20,2 milioni.

IV. Impegni per contenzioso

Il contenzioso per la garanzia diretta riguarda la chiamata in causa del garante in via subordinata in una vertenza intrapresa dalle banche nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole in merito al mancato riconoscimento di contributi pubblici in conto interessi successivamente revocati dal Ministero stesso in seguito all'entrata in liquidazione coatta amministrativa dei soggetti beneficiari.

Il valore del contenzioso predetto, al termine dell'esercizio 2010, è stimato in complessivi 22,8 milioni di Euro, rimasto invariato rispetto al precedente esercizio.

| Contenzioso in essere. Le posizioni con gli importi iscritti nella colonna <i>valore causa</i> sono iscritte nei conti d'ordine dello stato patrimoniale di SGFA (in quanto fonte di potenziale esborso per il garante) | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------|-------------------------------|---|------------------------|
| Tipo di garanzia | Descrizione pratica | Banca controparte | Valore causa | Grado di giudizio | Precedenti decisioni | Studio legale |
| Diretta | Consapri Fig-4 | BNL | 5.921.717,61 | III grado Corte di Cassazione | Tribunale di Roma, sentenza n. 1338/2002 favorevole Corte di Appello sentenza favorevole n.4712/08 | Avv. Antonio Petraglia |
| | Corezoo. Co.ve.co, Cios. Co.al.co (cause riunite) Fig-1 | BNL | 5.620.328,59 | III grado Corte di Cassazione | Tribunale di Roma, sentenza n. 37195/03. Sentenza favorevole Corte di Appello n. 4935/07. | Avv. Antonio Petraglia |
| | Ci.ma.co Fig-7 | BNL | 4.744.895,47 | III Grado Corte di Cassazione | Tribunale di Roma, sentenza n. 10385/2004. Sentenza favorevole Corte di Appello di Roma n. 1186/2009. | Avv. Antonio Petraglia |
| | C.P.A., S.N.I.P.A.A., VALLE IDICE, CO.AL.S. (cause riunite) Fig-2 | CARISBO | 3.928.358,44 | III grado Corte di Cassazione | Tribunale di Roma, sentenza n. 37170/2003 Sentenza favorevole Corte di Appello di Roma n. | Avv. Antonio Petraglia |

W

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------|---|--|------------------------------|--|
| | | | | | 4934/07 | |
| UNOLCOOP Fig-3 | BNL | 790.860,94 | III grado Corte di Cassazione | Tribunale di Roma, sentenza n. 38653/2003 Corte di Appello sentenza n. 218/05 | Antonio Petraglia | |
| Riviera Market Fig-5 | BNL | 241.511,42 | III grado Corte di Cassazione | Tribunale di Roma, sentenza n. 1288/2004 Corte di Appello Sentenza n.1284/10 | Antonio Petraglia | |
| Latte Verbano Fig-8 | BNL | 335.169,93 | III grado Corte di Cassazione | Tribunale di Roma, sentenza n. 25509/2004 Corte di Appello sentenza favorevole n. 1420/09 | Antonio Petraglia | |
| CAPA Fig-6 | BNL | 299.444,62 | Corte d'Appello di Roma Sentenza favorevole n.2863/10 | Tribunale di Roma, sentenza n. 10760/2004 | Antonio Petraglia | |
| COREZOO Fig-10 | CARISBO | 659.213,38 | Definito giudizio in Corte di Appello (positivo) | Tribunale di Roma, sentenza pubblicata il 15.5.2006. | Antonio Petraglia | |
| CONCAB Fig-11 | BNL | 190.564,78 | III grado Corte di Cassazione | Tribunale di Roma, sentenza n.17553/2005 Corte d'Appello di Roma sentenza favorevole n.1514/2010 | Avv. Antonio Petraglia | |
| VENETA MAIS Fig-9 | BNL | 122.429,90 | III grado -Corte di Cassazione | Tribunale di Roma, sentenza n.6566/2004 Corte d'Appello di Roma Sentenza n.2595/09 | Avv. Antonio Petraglia | |
| Totale garanzia diretta | | 22.854.495,08 | | | | |

V. Gestione finanziaria

A. Liquidità

Le dotazioni finanziarie liquide destinate all'attività di garanzia a prima richiesta ammontano a circa 5,5 milioni di Euro e sono depositate presso la Banca Sella in Roma.

B. Portafoglio titoli

Considerata la necessità di remunerare il patrimonio fornito dallo Stato, secondo quanto previsto dalla Commissione U.E. e che tale remunerazione per essere congrua deve essere assimilata al rendimento di un titolo di stato a 10 anni, la restante parte delle disponibilità finanziarie destinate all'attività di garanzia a prima richiesta è stata investita in un titolo che garantisca la copertura della somma da riconoscere allo Stato a titolo di "interesse esente da rischio".

Pertanto nel corso dell'anno 2010, la quasi totalità delle disponibilità liquide relative all'attività della garanzia a prima richiesta è stata investita nella seguente operazione:

- ✓ in data 7 maggio 2010 acquisto di BTP 01/03/2020 per un ammontare investito di circa 80 milioni al tasso lordo del 4,25%.

Il valore complessivo dei titoli iscritti in bilancio, ammonta a circa 80 milioni di Euro, per un valore nominale complessivo pari a circa 78 milioni di Euro.

La differenza tra il valore iscritto in bilancio e quello nominale deriva principalmente dall'acquisto di titoli ad un valore superiore a quello di rimborso. Il valore iscritto in bilancio è annualmente aggiornato sulla base del criterio temporale.

| Valuta | Rendimento | Tassazione | Importo in bilancio | Valore nominale |
|--------|------------------|------------|---------------------|-----------------|
| EURO | Rendimento fisso | Tassato | 80.243.421,85 | 78.150.000,00 |
| TOTALI | | | 80.243.421,85 | 78.150.000,00 |

In merito al rendimento medio conseguito, si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei rendimenti medi ottenuti dagli investimenti relativi all'attività di garanzia a prima richiesta, riferiti ai risultati della gestione finanziaria rapportati alla consistenza ponderata media annuale.

| Anno | ConsistenzaMedia | Risultato della gestione finanziaria da portafoglio titoli | Rendimento medio |
|------|------------------|--|------------------|
| 2010 | 52.640.835,20 | 2.166.161,79 | 4,11% |

Si segnala che il rendimento medio è considerato come al lordo della tassazione sulle imprese.

I tassi sopra indicati sono superiori a quelli stabiliti dalla convenzione con la Banca cassiera.

VI. Convenzioni

A. Garanzie ai giovani imprenditori (OIGA)

Con riferimento alle attività del fondo di garanzia a prima richiesta è stata presentata al MIPAAF una proposta di convenzione per favorire l'accesso al credito ai giovani imprenditori mediante le risorse previste con D.M. 7 settembre 2009.

Le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile di cui al citato Decreto destinate all'attivazione degli strumenti per l'accesso al credito ammontano a 3 milioni di euro.

Le somme stanziare dall'OIGA saranno utilizzate in parte (66%) a copertura in regime *de minimis* dei costi della commissione di garanzia a carico degli imprenditori e in parte (34%) a costituzione di un patrimonio segregato, in cofinanziamento paritetico con il Garante.

La misura di aiuto è stata notificata con il sistema interattivo SANI alla Commissione europea in data 16 settembre 2010 (Numero definitivo del dossier 403/2010).

In fase di valutazione della misura, la Commissione Europea ha chiesto taluni chiarimenti sulle modalità di calcolo del costo della garanzia ai quali si è dato puntuale riscontro nei termini previsti

Al momento si è in attesa delle decisioni da parte dei Servizi della Commissione europea in merito al progetto.

B. Convenzioni con i confidi (COGARANZIA)

Si riporta di seguito l'elenco dei confidi che hanno sottoscritto l'accordo con la SGFA per l'attivazione della cogaranzia:

- CREDITAGRI- Coldiretti
- Agrifidi regione emilia romagna
- Cofipa - Catania
- Consorzio di garanzia fidi per l'agricoltura soc. coop. – L'Aquila
- Confeserfidi - ragusa
- Finapi - l'aquila
- Unionfidi sicilia - ragusa
- Eurofidi - ragusa
- Agriconfidi campania - Salerno
- Cooperfidi molise - Campobasso
- confidi agricolo - salerno
- confipa - Siracusa
- agrifidi - Cosenza

- cofidi puglia - Bari
- credimpresa - Palermo
- italconfidi - Sorrento
- aseconfidi – Campobasso

C. Accordi con Regioni PSR

Le seguenti Regioni hanno dato corso agli interventi previsti nei PSR per il cofinanziamento del fondo di garanzia SGFA mediante specifici provvedimenti normativi nei quali hanno individuato lo stanziamento di somme di competenza delle singole misure di aiuto. Le procedure di utilizzo delle somme stanziolate dalle Regioni sono definite nella Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2008.366 del 10 marzo 2008:

- Molise
- Sicilia
- Campania
- Basilicata
- Lazio
- Puglia

In merito agli accordi quadro già sottoscritti, le seguenti Regioni hanno richiesto i seguenti versamenti tramite AGEA:

Regione Basilicata:

- misura 121 importo Euro 3.000.000,00
- misura 123 importo Euro 3.270.000,00
- misura 311 importo Euro 2.590.000,00

Regione Campania:

- misura 121 importo Euro 500.000,00
- misura 122 importo Euro 250.000,00
- misura 123 importo Euro 1.000.000,00
- misura 311 importo Euro 500.000,00

Regione Molise:

- misura 121 importo Euro 1.450.000,00
- misura 122 importo Euro 100.000,00
- misura 123 importo Euro 1.700.000,00

Regione Siciliana:

1. misura 121 importo Euro 31.833.333,00
2. misura 123 importo Euro 2.866.450,00
3. misura 311 importo Euro 2.929.166,99

D. Accordi extra PSR

Le seguenti Regioni e Comuni hanno aderito ad accordi con ISMEA/SGFA per sostenere gli strumenti per l'accesso al credito mediante il cofinanziamento del patrimonio necessario per il presidio del rischio a carico del garante:

- Molise (servizi finanziari ISMEA)
- Emilia Romagna (accordo quadro garanzie)
- Sicilia (cofinanziamento garanzie dirette)
- Sardegna (cofinanziamento garanzie dirette)
- Lombardia (accordo SGFA- Federfidi)
- Comune di Scicli

VII. Movimentazione dei fondi rischi e delle riserve

Come per la garanzia sussidiaria, si è effettuata una analisi dei flussi che sono intervenuti nei fondi rischi e nelle riserve per l'attività di garanzia diretta a far tempo dal 2005.

In particolare, nella tabella che segue (tabella fondi rischi), sono stati analizzati i movimenti riferiti ai fondi rischi, finalizzati alla copertura delle perdite attese dalle garanzie dirette (colonna c) ed alimentati con l'incasso delle relative commissioni di garanzia (colonna b).

| Fondi rischi | | | | | | |
|--------------|--|--|---|--------------------------|-----------------------|--|
| Anno | A Consistenza fondi rischi al 1 gennaio | b Aumenti per commissioni di garanzia | C Riduzioni per liquidazioni perdite | d Altre variazioni | e Saldo variazione | F Consistenza fondi rischi al 31 dicembre |
| 2005 | 28.780.468 | 0 | -1.321.377 | 1.204.722 | -116.655 | 28.663.813 |
| 2006 | 28.663.813 | 0 | 0 | -8.450 | -8.450 | 28.655.363 |
| 2007 | 28.655.363 | 0 | 0 | -47.795 | -47.795 | 28.607.568 |
| 2008 | 28.607.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.607.568 |
| 2009 | 28.607.568 | 236.833 | 0 | - 95.803 | 141.030 | 28.748.598 |
| 2010 | 28.748.598 | 264.415 | 0 | 0 | 264.415 | 29.013.013 |

Nella tabella seguente (tabella riserve) si sono invece analizzati i movimenti relativi alle riserve patrimoniali, destinate al presidio di eventuali perdite inattese (colonna c) ed alimentate dai seguenti flussi:

- ✓ saldo economico derivante dalla gestione delle disponibilità finanziarie (colonna d) connesse all'attività di garanzia diretta;
- ✓ saldo economico derivante dalla differenza tra le commissioni amministrative (applicate alle nuove garanzie) e le spese di funzionamento per l'attività (colonna e).

| Anno | Riserve | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|---|-----------|----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|--|--|
| | a | b | c | d | e | f | g | h | i | l |
| | Consistenza riserve al 1 gennaio | Aumenti per contributi straordinari e/o giroconti | Riduzioni | Saldo gestione finanziaria | Saldo gestione amministrativa | Saldo variazione | Risultato di esercizio | Consistenza riserve al 31 dicembre | Quota impegnata per fidejussioni concesse e accordi sottoscritti | Riserve disponibili (al netto delle quote impegnate) |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 50.000.000 | 0 | 953.892 | -330.809 | 50.623.083 | 623.083 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 2007 | 50.000.000 | 0 | 0 | 3.312.541 | -1.119.327 | 2.193.214 | 2.193.214 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 2008 | 50.000.000 | 0 | 0 | 3.555.863 | -1.007.115 | 2.548.748 | 2.548.748 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
| 2009 | 50.000.000 | 0 | 0 | 779.033 | - 619.427 | 159.606 | 159.606 | 50.000.000 | 8.656.364 | 41.343.636 |
| 2010 | 50.000.000 | 0 | 0 | 585.436 | - 455.968 | 129.468 | 129.468 | 50.000.000 | 10.301.518 | 39.698.482 |

La tabella riserve che precede, espone altresì, nella colonna i, la quota di riserve impegnata a presidio degli impegni per garanzia diretta in essere al termine dell'esercizio di riferimento.

Nella medesima tabella, nella colonna e, è stato inserito il saldo della gestione amministrativa, il cui ammontare è determinato tra l'altro, dall'IREs liquidata dalla SGFA con riferimento alla attività di garanzia a prima richiesta.

La differenza tra il valore della consistenza delle riserve (colonna h) e la quota delle stesse già impegnata (colonna i) evidenzia la quota di riserve disponibile per l'assunzione di nuovi impegni da parte del garante a fronte della attività di garanzia diretta.

Come può osservarsi, le movimentazioni degli esercizi 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 riflettono gli eventi che ne hanno caratterizzato l'attività.

Parte 4: Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto nel libro matricola, né infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale, né addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing per cui la Società è stata dichiarata definitivamente responsabile.

Conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. N.626/94 – successivamente trasfuso nel D.Lgs. 81/08 – la Società ha adottato le misure previste in materia di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, volte a ridurre al minimo le probabilità ed il danno conseguente a potenziali infortuni e malattie professionali.

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente per cui la Società è stata dichiarata colpevole in via definitiva, né le sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.

Parte 5: Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 n. 1, non sono state poste in essere attività di ricerca e sviluppo per l'anno 2010.

Parte 6: Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'allegato B punto 26 del D.Lgs n.196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, si dà atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate.

In particolare si segnala che con determinazione dell'Amministratore Unico del 30 marzo 2010 n.25 è stato aggiornato il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 34 comma 1 – lettera g.

Parte 7: Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

A. Operatività delle garanzie a prima richiesta

Si segnala che, nei primi mesi dell'anno 2011, si è registrato un incremento delle richieste di rilascio di garanzie e che al momento le stesse sono al vaglio degli uffici della SGFA. A tale riguardo, al fine di migliorare le attività di rilascio delle garanzie, sono state modificate le "istruzioni applicative" del DM 14 febbraio 2006 estendo da 90 a 180 giorni il termine previsto per l'erogazione dei finanziamenti.

A tale proposito si espone l'operatività ai primi mesi dell'anno 2011 nella tabella che segue:

| Fase | Numero Posizioni | Importo Garanzia |
|---|------------------|----------------------|
| 0 - NON PROCEDIBILE, RESPINTA O SCADUTA PER SUPERAMENTO TERMINI | 132 | 41.121.919,00 |
| 1 - IN CORSO DI ISTRUTTORIA | 13 | 5.503.032,00 |
| 2 - ISTRUITA | 2 | 515.200,00 |
| 3 - IN ATTESA DI ACCETTAZIONE | 7 | 2.915.000,00 |
| 4 - IN ATTESA DI EROGAZIONE | 30 | 7.055.608,00 |
| 5 - IN ATTESA DELLA COMMISSIONE | 9 | 2.496.980,00 |
| 6 - IN ESSERE | 56 | 20.558.818,00 |
| Totale complessivo | 249 | 80.166.557,00 |

B. Fondo per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile in Agricoltura (L.296/2006)

Con riferimento alle misure disposte dal MIPAAF per l'accesso al credito dei giovani imprenditori agricoli, si segnala che la Commissione Europea ha anticipato in via informale l'ammissibilità della misura di aiuto n. 403/2010 con la quale era stato notificato il "metodo ISMEA per il calcolo dell'elemento di aiuto delle garanzie".

In particolare la Commissione ha rilevato che il metodo di calcolo utilizzato dall'ISMEA per il rilascio delle garanzie in favore di giovani imprenditori consente un'adeguata valutazione del rischio delle operazioni che beneficiano del sostegno statale e dell'elemento di aiuto delle garanzie.


In relazione a tale decisione, le modalità e procedure adottate dalla SGFA per l'individuazione del costo delle garanzie a carico delle imprese agricole possono ritenersi trasparenti in relazione a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.

C. Differimento termini per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010.

Considerato che il Bilancio di S.G.F.A. costituisce allegato del bilancio di esercizio Ismea, controllante di S.G.F.A., si segnala che qualora il controllante Ismea differisca i termini di approvazione del proprio bilancio, il termine di approvazione del presente bilancio è parimenti differito, al fine di armonizzare l'approvazione dello stesso con quello dell'Ismea.

Roma. **23 MAG. 2011**

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dr. Ezio Castiglione)



STATO PATRIMONIALE

| | <i>Bilancio al 31/12/10</i> | <i>Bilancio al 31/12/09</i> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| ATTIVO | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 7) Altre immobilizzazioni immateriali | | |
| - software | 7.358 | 5.272 |
| TOTALE | 7.358 | 5.272 |
| II) - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 4) Altri beni materiali | | |
| - macchine elettroniche per ufficio | 0 | 535 |
| TOTALE | 0 | 535 |
| III) - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | |
| 3) Altri titoli | | |
| - obbligazioni in Euro | 277.487.485 | 73.966.904 |
| TOTALE | 277.487.485 | 73.966.904 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 277.494.843 | 73.972.711 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| II) - CREDITI | | |
| 1) Crediti verso Banche e clienti diversi | | |
| - per trattenute | 3.861.137 | 4.698.299 |
| - per contribuzioni | 968.291 | 955.029 |
| - per spese amministrative | 13.466 | 31.823 |
| - crediti per ademp. fideiussori L.153/75 | 124.706 | 124.706 |
| - crediti per ademp. fideiussori L.194/84 | 614.842 | 614.842 |
| - crediti per commissioni di rischio gar. diretta | 117.802 | 64.385 |
| - crediti per commissioni amm.ve gar. diretta | 33.106 | 8.351 |
| - crediti per premio di rischio gar. diretta | 105.874 | 0 |
| 4) Crediti verso controllante | | |
| - esigibili entro l'esercizio successivo | 51.238.116 | 133.941 |
| 5) Crediti verso altri | | |
| - verso Banche per pronti contro termine | 200.855.581 | 222.999.907 |
| - Erario per imposte | 88.861 | 1.270.506 |
| - Erario per interessi | 102.214 | 102.214 |
| - Erario per ritenute | 108.336 | 693.367 |
| - Erario per acconto imposte | 1.905.948 | 338.155 |
| - anticipo fornitori | 22.890 | 0 |
| - anticipo per trasferte | 600 | 350 |
| - crediti verso enti di previd. e assicurazione | 1.075 | 1.076 |
| - altri crediti | 131.735 | 197.808 |
| TOTALE | 260.294.581 | 232.234.759 |
| IV) - DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 1) Depositi bancari e postali | | |
| - depositi bancari | 29.437.878 | 201.667.541 |
| 3) Danaro e valori in cassa | | |

STATO PATRIMONIALE

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| - danaro | 2.718 | 1.884 |
| - valori in cassa | 14 | 58 |
| TOTALE | 29.440.610 | 201.669.482 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 289.735.191 | 433.904.241 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei | | |
| - ratei attivi per interessi su obbligazioni | 11.836.911 | 12.837.758 |
| - ratei attivi per interessi su pet | 835.355 | 763.154 |
| Risconti | 1.715 | 1.744 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | 12.673.982 | 13.602.655 |
| TOTALE ATTIVO | 579.904.016 | 521.479.608 |

STATO PATRIMONIALE

| PASSIVO | | |
|--|-------------|-------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I) CAPITALE | 1.200.000 | 1.200.000 |
| IV) RISERVA LEGALE | 240.000 | 240.000 |
| VII) ALTRE RISERVE | | |
| - altre riserve per la concess. garanzia primaria | 50.000.000 | 50.000.000 |
| VIII) UTILE PORTATO A NUOVO | 5.327.466 | 5.167.861 |
| IX) UTILE D'ESERCIZIO | 129.468 | 159.606 |
| | 56.896.934 | 56.767.466 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | |
| 1) Fondi per rischi ed oneri | | |
| - fondo oneri del personale | 46.074 | 44.005 |
| 3) Altri fondi | | |
| - fondo rischi specifici da garanzia ex lege 454/61 e successive modificazioni e integrazioni esente ex art. 22 DPR 601/73 e art. 1 comma 24 D.L. 11/97 | 179.205.277 | 180.279.371 |
| - fondo rischi specifici da garanzia ex lege 454/61 e successive modificazioni e integrazioni (tassato) | 245.358.824 | 241.495.144 |
| - fondo rischi specifici da garanzia a prima richiesta tassato (comm. rischio) | 501.248 | 236.833 |
| - fondo acc.to premio di rischio per garanzia a prima richiesta tassato | 15.494 | 0 |
| - fondo rischi contenzioso ex Sezione Speciale | 28.511.766 | 28.511.766 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI | 453.638.683 | 450.567.118 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 228.603 | 226.656 |
| D) DEBITI | | |
| 7) Debiti verso fornitori | | |
| - verso fornitori | 23.633 | 32.220 |
| - verso fornitori per fatture da ricevere | 24.371 | 33.277 |
| 11) Debiti vs controllante | 331.246 | 157.476 |
| 12) Debiti tributari | | |
| - Erario per IRES | 1.265.599 | 2.048.975 |
| - Erario per IRAP | 508.545 | 465.193 |
| - Erario per ritenute | 27.555 | 21.910 |
| 13) Debiti verso Istituti di Previdenza Sociale | | |
| - verso INPS | 22.136 | 20.596 |
| - verso INAIL | 1.317 | 1.225 |
| - verso enti di previd. complementare | 839 | 806 |

15

STATO PATRIMONIALE

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 14) Altri Debiti | | |
| -verso Banche per trattenute e contribuzioni | 2.265.398 | 3.349.769 |
| -verso Amministratori e Sindaci e organismo Vig | 70.592 | 56.791 |
| -verso Consulenti e Legali | 12.070 | 7.433 |
| -verso Consulenti e Legali per note da pervenire | 186.691 | 104.705 |
| -verso personale | 0 | 832 |
| - verso controparti swap | 4.418.623 | 0 |
| -verso altri creditori | 1.660.567 | 6.881 |
| -verso Ismea per la Regione Sardegna | 3.898.094 | 3.897.869 |
| -verso Ismea Regione Siciliana extra PSR | 3.000.196 | 0 |
| -verso Ismea Regione Siciliana PSR 07-13 | 37.628.950 | 0 |
| -verso Ismea Regione Campania PSR 07-13 | 2.250.000 | 0 |
| -verso Ismea Regione Molise PSR 07-13 | 2.350.000 | 0 |
| -verso Ismea Regione Basilicata PSR 07-13 | 8.860.000 | 0 |
| TOTALE DEBITI | 68.806.421 | 10.205.959 |
| E) RATEI E RISCOINTI | | |
| - per contratti di swap | 0 | 3.689.945 |
| - per garanzia a prima richiesta | 333.374 | 22.463 |
| TOTALE RATEI E RISCOINTI | 333.374 | 3.712.408 |
| TOTALE PASSIVO E NETTO | 579.904.016 | 521.479.608 |


W

STATO PATRIMONIALE

| CONTI D'ORDINE | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Impegni | | |
| - per garanzia sussidiaria | | |
| 1 per operazioni in ammortamento | 10.995.347.577 | 9.329.574.718 |
| 2 per procedure esecutive in essere | 722.563.379 | 688.930.807 |
| 3 per richieste di intervento in essere | 98.662.831 | 104.500.349 |
| - per garanzia a prima richiesta | | |
| 1 per richieste di garanzia concesse non in amm.to | 7.359.935 | 0 |
| 2 per richieste di garanzia concesse in amm.to | 20.180.420 | 5.584.957 |
| - per operazioni in titoli | | |
| 1 cedole da ricevere | 1.096.263 | 1.441.282 |
| 2 cedole da consegnare | 6.849.763 | 6.849.763 |
| - per convenzioni garanzia diretta: | | |
| 1 Regione Sardegna | 3.898.094 | 3.897.869 |
| 2 Confidi Emilia Romagna | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3 Regione Sicilia | 3.000.196 | 3.000.000 |
| 2) Rischi | | |
| - per contenziosi legali in essere | 33.000.069 | 31.577.666 |
| - per contenziosi legali in essere ex Sez. Spec. | 22.854.495 | 22.854.495 |
| - per contenziosi tributari in essere | 7.547 | 7.547 |
| 3) Sistema improprio di beni altrui | | |
| - per beni di terzi presso Società | 0 | 0 |
| - per beni di SGFA presso terzi | 4.923 | 4.923 |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 11.916.025.491 | 10.199.424.374 |

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Dr. Ezio Castiglione)



Roma, 03 MAG 2011

w

CONTO ECONOMICO

| | <i>Bilancio al 31/12/10</i> | <i>Bilancio al 31/12/09</i> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | | |
| PROVENTI EX LEGE N. 454/61 | | |
| - Trattenute a carico degli operatori | 8.075.320 | 6.866.590 |
| - Contribuzioni a carico delle Banche | 1.934.473 | 1.457.895 |
| - Contributo spese amministrative | 35.044 | 43.366 |
| - Somme recuperate per perdite liquidate negli anni precedenti | 490.515 | 2.219.631 |
| - Trattenute e contribuzioni anni precedenti | 110.293 | 537.420 |
| PROVENTI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA | | |
| - Commissioni di rischio | 264.415 | 236.833 |
| - Commissioni amministrative | 9.041 | 2.486 |
| - Premio di rischio | 15.494 | 0 |
| 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI | | |
| - rimborso prest. Servizi Ismea | 20.225 | 65.129 |
| TOTALE (A) | 10.954.821 | 11.429.349 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| COPERTURA PERDITE EX LEGE N.454/61 | | |
| - Rimborsi quota capitale | 11.672.901 | 13.163.567 |
| - Rimborsi trattenute e contribuzioni anni precedenti | 46.838 | 29.779 |
| - utilizzo fondo rischi specifici da garanzia ex lege 454/61 e successive modificazioni e integrazioni esente ex art. 22 DPR 601/73 e art. 1 comma 24 D.L. 11/97 | -11.719.739 | -13.193.346 |
| PERDITE PER ADEMPIMENTI FIDEIUSSORI | | |
| - Perdite su cred. Ademp. Fid. L. 194/84 | 0 | 95.803 |
| - Utilizzo fondo rischi contenzioso ex Sez. Spec. (esente) | 0 | -95.803 |
| 7) Costi per servizi | | |
| - Manutenzione e riparazione | 45.925 | 55.580 |
| - Locomozione e trasporti | 915 | 644 |
| - Consulenze amministrative | 23.347 | 23.347 |
| - Spese legali | 282.877 | 55.113 |
| - Spese telefoniche e telegrafiche | 11.008 | 9.875 |
| - Cancelleria e Stampati | 6.520 | 6.515 |
| - Altri costi per servizi | 123.417 | 178.898 |
| - Energia elettrica | 7.616 | 8.375 |
| - Notarili | 2.402 | 117 |
| 8) Costi per godimento di beni di terzi | | |
| - Locazioni e affitti passivi | 66.676 | 62.756 |
| 9) Costi per il personale | | |
| - Personale SGFA | 791.886 | 624.367 |

K

CONTO ECONOMICO

| | <i>Bilancio al 31/12/10</i> | <i>Bilancio al 31/12/09</i> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | | |
| - software | 3.315 | 3.505 |
| - concessioni e licenze | 0 | 0 |
| - costi d'impianto | 0 | 0 |
| b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | | |
| - macchine elettroniche per ufficio | 535 | 535 |
| - mobili per ufficio | 0 | 313 |
| 12) Accantonamento per rischi | | |
| - al fondo rischi specifici da garanzia ex lege 454/61 e successive modificazioni e integrazioni (tassato) | 3.863.680 | 6.949.426 |
| - al fondo rischi specifici da garanzia a prima richiesta (comm. di rischio) | 264.415 | 236.833 |
| 13) Altri accantonamenti | | |
| - al fondo rischi specifici da garanzia ex lege 454/61 e successive modificazioni e integrazioni esente ex art. 22 DPR 601/73 e art. 1 comma 24 D.L. 11/97 | 10.645.645 | 11.124.902 |
| - al fondo acc.to premio di rischio da garanzia a prima richiesta | 15.494 | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | | |
| - Imposte e tasse esercizio in corso | 3.365 | 2.894 |
| - Imposte e tasse esercizio precedente | 0 | 47 |
| - Compensi e rimborsi spese Amm.ri | 115.957 | 120.366 |
| - Compensi Collegio Sindacale | 145.000 | 145.408 |
| - Compenso Organismo di vigilanza | 10.000 | 11.500 |
| - Rimborsi e Spese trasferte | 47.224 | 36.643 |
| TOTALE (B) | 16.477.219 | 19.657.959 |
| DIFFERENZA (A-B) | -5.522.398 | -8.228.610 |

W

CONTO ECONOMICO

| | <i>Bilancio al 31/12/10</i> | <i>Bilancio al 31/12/09</i> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 16) Altri proventi finanziari | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | | |
| - interessi su titoli esenti | 3.164.709 | 4.295.426 |
| - interessi su titoli tassati | 4.181.665 | 858.579 |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| - interessi su pronti contro termine | 2.315.528 | 4.203.027 |
| - interessi su depositi bancari | 401.247 | 2.568.029 |
| - interessi su proventi | 4.128 | 10.533 |
| 17) Interessi ed altri oneri finanziari | | |
| - interessi di mora per copertura perdite | -1.258 | -30.043 |
| - interessi passivi verso Ismea per convenz. Reg. | -421 | -26.527 |
| - interessi passivi per remuneraz. patrimonio fornito | -1.593.740 | 0 |
| - oneri bancari | -2 | -81 |
| - quota disaggio acquisto titoli | -578.453 | -461.959 |
| - oneri da contratti di swap | -728.678 | -728.678 |
| - minusvalenze da contratti di swap | 0 | -366.075 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) | 7.164.725 | 10.322.230 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
| 20) Proventi straordinari | | |
| - sopravvenienze attive | 44 | 1.575 |
| - altri proventi straordinari | 329.589 | 613.903 |
| - plus da contratti di swap | 0 | 12.056.703 |
| 21) Oneri straordinari | | |
| - sopravvenienze passive | -68.347 | -35.324 |
| - minus d'adeguamento cambio | 0 | -12.056.703 |
| TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORD. (E) | 261.286 | 580.154 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+E) | 1.903.612 | 2.673.774 |
| 22) imposte sul reddito di esercizio | | |
| a) IMPOSTE CORRENTI | | |
| - IRES | -1.265.599 | -2.048.975 |
| - IRAP | -508.545 | -465.193 |
| 26) Utile (perdita) dell'esercizio | | |
| - utile di gestione | 129.468 | 159.606 |

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Dr. Ezio Castiglione)

Roma, 20/11/2010

sgfa

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO
D'ESERCIZIO 2010**

W

1



SOMMARIO

| | |
|---|----|
| 1. INFORMAZIONI GENERALI | 1 |
| 1.1. ATTIVITA' SVOLTE | 1 |
| 1.2. INFORMATIVA SULL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO..... | 1 |
| 1.3. CRITERI DI REDAZIONE E PRINCIPI CONTABILI..... | 2 |
| 2. PARTE A : CRITERI DI VALUTAZIONE..... | 3 |
| 2.1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI..... | 3 |
| 2.2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E AMMORTAMENTI | 3 |
| 2.3. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE..... | 4 |
| 2.4. CREDITI..... | 4 |
| 2.5. FONDI RISCHI ED ONERI..... | 5 |
| 2.6. DEBITI | 6 |
| 2.7. IMPOSTE | 6 |
| Imposte anticipate e/o differite | 6 |
| IRES | 6 |
| IRAP..... | 7 |
| 2.8. RATEI E RISCONTI..... | 8 |
| 2.9. CONTI D'ORDINE..... | 8 |
| Impegni..... | 8 |
| Rischi..... | 11 |
| Beni presso terzi | 11 |
| 3. PARTE B: INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE..... | 12 |
| 3.1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 12 |
| 3.2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI..... | 12 |
| 3.3. FONDO AMMORTAMENTO..... | 12 |
| 3.4. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE | 13 |
| 3.5. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE..... | 13 |
| 3.6. CREDITI VERSO AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO | 14 |
| 3.7. CREDITI VERSO ALTRI | 15 |
| 3.8. DISPONIBILITA' LIQUIDE..... | 16 |
| 3.9. RATEI E RISCONTI ATTIVI..... | 16 |
| 3.10. PATRIMONIO NETTO | 17 |
| 3.11. FONDI RISCHI E ONERI..... | 19 |
| 3.12. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO..... | 20 |
| 3.13. DEBITI | 20 |
| 3.14. CONTI D'ORDINE..... | 21 |
| Impegni..... | 21 |
| Rischi | 23 |
| 4. PARTE C: INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO..... | 24 |
| 4.1. PROVENTI..... | 24 |
| 4.2. COSTI DELLA PRODUZIONE..... | 25 |
| 4.3. COSTI DEL PERSONALE | 25 |
| 4.4. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI..... | 26 |
| 4.5. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI..... | 27 |
| 5. PARTE D: ALTRE INFORMAZIONI..... | 28 |
| 5.1. RENDICONTO FINANZIARIO..... | 28 |
| 5.2. COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI..... | 31 |

K

1. INFORMAZIONI GENERALI*1.1. ATTIVITA' SVOLTE*

La Società, costituita con atto a rogito del Dottor Giulio Majo Notaio in Roma – repertorio n. 22676 in data 23/9/2003, ha per oggetto la gestione degli interventi di sostegno finanziario previsti dall'art.36 della Legge 2 giugno 1961 n.454 (ex Fondo Interbancario di Garanzia) e la gestione degli interventi previsti dall'art. 17 decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 (ex Sezione Speciale del Fondo Interbancario di Garanzia).

1.2. INFORMATIVA SULL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La Società è controllata dall'Ismea che possiede il 100% del capitale sociale.

Nel prospetto che segue vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dal suddetto Ente che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, c.c.).

| DESCRIZIONE | BILANCIO AL 31/12/09 | BILANCIO AL 31/12/08 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| STATO PATRIMONIALE | | |
| ATTIVO | | |
| A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 |
| B) Immobilizzazioni | 71.837.373 | 72.764.526 |
| C) Attivo circolante | 1.407.373.457 | 1.327.153.623 |
| D) Ratei e risconti | 11.764.782 | 10.615.740 |
| TOTALE ATTIVO | 1.490.975.612 | 1.410.533.889 |
| PASSIVO | | |
| A) Patrimonio Netto: | | |
| Capitale Sociale | 863.917.340 | 863.917.340 |
| Riserve | 736.153 | 736.151 |
| Utile (perdite) portati a nuovo | 321.139.892 | 283.680.724 |
| Utile (perdite) dell'esercizio | 34.268.751 | 37.459.167 |
| B) Fondi per rischi e oneri | 9.927.033 | 8.931.027 |
| C) Trattamento fine rapporto | 2.592.646 | 2.661.101 |
| D) Debiti | 258.393.797 | 213.148.379 |
| E) Ratei e risconti | 0 | 0 |
| TOTALE PASSIVO | 1.490.975.612 | 1.410.533.889 |
| CONTO ECONOMICO | | |
| A) Valore della produzione | 163.522.334 | 139.691.687 |
| B) Costi della produzione | 170.296.189 | 141.281.034 |
| C) Proventi ed oneri finanziari | 38.902.581 | 36.569.063 |
| D) Rettifiche di valore attività finanziarie | 0 | 0 |
| E) Proventi e oneri straordinari | 3.538.061 | 3.513.853 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | 1.398.036 | 1.034.402 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 34.268.751 | 37.459.167 |

1.3. CRITERI DI REDAZIONE E PRINCIPI CONTABILI

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 è stato redatto conformemente a quanto previsto dalle norme del Codice Civile, opportunamente integrate dai Principi Contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, come modificati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e dai documenti emessi direttamente dall'OIC.

I valori esposti sono espressi in unità di euro. Gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico riportano, per ciascun conto, gli importi relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 e quelli relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009. La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo prudenza, tenendo conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio; gli elementi eterogenei, ancorché ricompresi in una singola voce, sono stati valutati separatamente.

Non si è derogato ai criteri previsti dalle norme suddette, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, rappresentazione che sarà resa più chiara con l'ausilio delle informazioni e indicazioni supplementari contenute nella presente nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 è assoggettato a revisione contabile volontaria dalla società di revisione KPMG S.p.A.

La presente nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

- parte A – Criteri di valutazione;
- parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;
- parte C – Informazioni sul conto economico;
- parte D – Altre informazioni.

65

2. PARTE A : CRITERI DI VALUTAZIONE

I principi contabili ed i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti numerari.

I principi ed i criteri più significativi sono i seguenti.

2.1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

| CATEGORIE | ALIQUOTE % |
|-----------|------------|
| SOFTWARE | 20% |

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; tale minore valore non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata e la rivalutazione conseguente viene effettuata nei limiti della svalutazione effettuata rettificata dei soli ammortamenti.

W

2.2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E AMMORTAMENTI

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Gli ammortamenti sono stati calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

| CATEGORIE | ALIQUOTE % |
|--------------------------------|------------|
| MACCHINE ELETTRONICHE | 20% |
| MOBILI ED ARREDI PER L'UFFICIO | 12% |

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

2.3. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nelle *immobilizzazioni finanziarie* sono state iscritte le obbligazioni in Euro (titoli a reddito fisso emessi in Euro o in divise di paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea).

Trattandosi di titoli non destinati alla negoziazione, essi sono stati iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, al costo di acquisto, rettificato in ragione del disaggio o dell'aggio d'acquisto maturato a fine esercizio. Pertanto la Società non detiene, alla chiusura dell'esercizio, immobilizzazioni finanziarie il cui valore risulti durevolmente inferiore al costo di acquisto.

Tra l'altro, nel corso della sua attività il garante – sempre sulla base delle decisioni assunte all'uopo dal proprio organo di decisione – ha talvolta sottoscritto specifici contratti di *swap*.

Il contratto di *swap* si stipula quando il compratore del titolo vuole vedersi assicurato un determinato risultato dall'investimento, proteggendosi dal rischio che incombe sull'investimento stesso o per trasformare il rendimento di titoli da fisso in variabile e viceversa in relazione alle previsioni di mercato di volta in volta effettuate.

Al momento sussistono nel portafoglio SGFA solo titoli con *swap* su cedole mentre risultano ormai scaduti tutti i titoli con *swap* su rischio di cambio.

Nella tabella che segue, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.394/2003, si forniscono maggiori informazioni in merito al valore equo (c.d. *fair value*) degli strumenti finanziari detenuti dalla Società, operazioni messe in atto al fine di vedersi assicurato un determinato tasso di interesse:

| TIPOLOGIA | FINALITA' | TITOLO SOTTOSTANTE | VALORE NOZIONALE | RISCHIO SOTTOSTANTE | FAIR VALUE DEL CONTRATTO | DATA DI SCADENZA |
|--------------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| INTEREST RATE SWAP | COPERTURA | R. ITALY 2011 | € 7.043.400,00 | RISCHIO SU TASSI DI INTERESSE | (€ 1.519.613,93) | 07/03/2011 |
| INTEREST RATE SWAP | COPERTURA | BIRS 20-12-2015 | € 4.999.910,00 | RISCHIO SU TASSI DI INTERESSE | (€ 1.780.162,76) | 20/12/2015 |
| INTEREST RATE SWAP | COPERTURA | BIRS 20-12-2015 | € 5.027.277,42 | RISCHIO SU TASSI DI INTERESSE | (€ 1.795.339,61) | 20/12/2005 |

2.4. CREDITI

I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo, ottenuto mediante rettifica del valore nominale con specifico fondo svalutazione, determinato per riflettere il rischio specifico e generico di inesigibilità.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza in esame.

2.5. DISPONIBILITA' LIQUIDE

Esprimono l'effettiva disponibilità, incluse eventuali giacenze di cassa, e sono iscritte al valore nominale.

2.6. FONDI RISCHI ED ONERI

Il fondo oneri del personale, accoglie nel passivo dello stato patrimoniale l'importo risultante dalla valorizzazione delle ferie maturate e non godute dal personale dipendente della Società alla fine dell'anno 2010 e l'importo deliberato dall'Amministratore Unico ai fini della corresponsione del premio di produttività, di competenza del 2010 ma che verrà effettivamente liquidato nel corso del 2011.

Il fondo rischi specifici da garanzia ex Legge 454/61 e successive modificazioni ed integrazioni, esente ex art.22 DPR 601/73 e art.1 comma 24 DL 11/97 convertito con Legge 81/97 e il fondo rischi specifici da garanzia ex legge 454/61 e successive modificazioni ed integrazioni tassato, ammontanti complessivamente a 425 milioni di Euro circa, rappresentano le potenzialità della Società per far luogo al rimborso delle perdite subite dalle Banche per l'attività ex articolo 1 comma 512 della Legge del 30 dicembre 2004, n.311.

Il Fondo rischi specifici da garanzia diretta tassato (commissione di rischio) ammontante a 501 mila Euro circa, rappresenta le potenzialità della Società per far luogo agli adempimenti fideiussori seguiti al rilascio di fideiussioni alle Banche in relazione all'attività prevista dal Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 articolo 17.

Il Fondo acc.to premio di rischio per garanzia diretta tassato, ammontante a circa 16 mila euro, rappresenta le disponibilità accantonate dalla Società per remunerare il rischio assunto dallo Stato, sulle garanzie a prima richiesta rilasciate.

Il Fondo rischi per contenzioso ex Sezione Speciale, ammontante a Euro 28 milioni è stato costituito per far fronte al rischio eventuale derivante dall'ammontare del contenzioso in essere legato all'attività prevista dal Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 articolo 17.

2.7. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art.2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

2.8. *DEBITI*

I debiti sono rilevati al loro valore nominale.

2.9. *IMPOSTE*

Imposte anticipate e/o differite

Con riguardo al principio contabile in tema di iscrizione sulle imposte sul reddito, emanato nel corso del 1999 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, si segnala che di esso non si è fatta applicazione in bilancio in mancanza del presupposto fondamentale costituito dalla ragionevole previsione della presenza, negli anni successivi, di reddito imponibile in misura tale da assorbire le variazioni temporali.

IRES

Dal 1° gennaio 2004 il reddito prodotto dalla Società è stato assoggettato alla nuova imposta denominata IRES. La nuova imposta sostituisce l'IRPEG, in vigore fino al 2003. Per l'anno 2010, il risultato quantificato a fini IRES è pari ad Euro 4.602.179, conseguentemente l'imposta dovuta ammonta a Euro 1.265.599; è stato pertanto operato un accantonamento di pari importo.

A tale riguardo si rammenta che, ai sensi dell'articolo 22 DPR 601/73, continuano a non costituire base imponibile anche ai fini IRES (in quanto esenti) le trattenute, le contribuzioni versate alla Società dalle Banche corrispondenti e i recuperi. Conseguentemente, le perdite coperte dalla Società alle Banche, sono considerate come non deducibili.

Ai fini dell'applicazione di tale imposta, i principali elementi che costituiscono la base imponibile sono:

1. gli interessi su titoli tassati;
2. gli interessi su pronti contro termine;
3. gli interessi su depositi bancari;
4. gli altri proventi finanziari;
5. i proventi straordinari.

Di seguito si espone il prospetto di riconciliazione tra onere teorico ed onere fiscale (IRES):

| Descrizione | Valore | Imposte |
|---|----------------|------------------|
| Risultato prima delle imposte | € 1.903.611,00 | |
| onere fiscale teorico (%) 27,5 | | € 523.493 |
| Differenza che non si riversano negli esercizi successivi in aumento dell'imponibile | | |
| Accantonamento al fondo rischi specifici da garanzia ex lege 454/61 e successive modificazioni e integrazioni | € 3.863.679,74 | |
| Interessi passivi verso Ismea per Fondo Regione Sardegna | € 224,66 | |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| Interessi passivi verso Ismea per Fondo Regione Sicilia | € 196,34 | | |
| Spese Generali | € 1.231.741,04 | | |
| Copertura perdite | € 11.719.739,17 | | |
| Interessi di mora | € 1.257,75 | | |
| Accantonamento Fondo di Garanz. ex art. 22 (garanzia sussidiaria) | € 10.645.645,20 | | |
| Accantonamento per copertura rischi garanzia diretta | € 264.415,43 | | |
| Accantonamento per premio di rischio garanzia diretta | € 15.494,47 | | |
| Oneri da contratti di swap | € 728.678,08 | | |
| Sopravvenienze passive (garanzia sussidiaria) | € 56.044,96 | € 28.527.116,84 | |
| in diminuzione dell'imponibile | | | |
| deduzione 10% su Irap 2010 (Euro 508.545) | € 50.854,50 | | |
| Quota disaggio acquisto titoli tassati garanzia sussidiaria | € 105.289,11 | | |
| Quota disaggio acquisto titoli tassati garanzia diretta | € 142.312,45 | | |
| Proventi Esenti (interessi esenti) | € 3.164.708,67 | | |
| Proventi non imponibili | € 10.645.645,20 | | |
| Utilizzo Fondo di Garanzia | € 11.719.739,17 | € 25.828.549,10 | |
| Imponibile per imposta | | € 4.602.178,74 | |
| Imponibile arrotondato per imposta | | € 4.602.179,00 | |
| Imposte correnti sul reddito d'esercizio | 27,5 | | € 1.265.599 |

IRAP

Anche per l'esercizio 2010 la Società ha provveduto ad accantonare le somme stimate come dovute all'Erario a fini IRAP che ammontano a 508.545 Euro circa.

Ai fini dell'applicazione di tale imposta, costituiscono base imponibile i seguenti elementi:

- 1) le trattenute;
- 2) le contribuzioni;
- 3) i recuperi versati dalle Banche.

Di seguito si espone anche per l'IRAP il relativo prospetto di riconciliazione tra onere teorico e onere fiscale:

| Descrizione | Valore | Imposte |
|---|-----------------|------------------|
| Base imponibile IRAP | € 10.954.821,19 | |
| onere fiscale teorico (%) | 4,97 | € 544.455 |
| Elementi incrementativi della base imponibile irap | | |
| Interessi su proventi | € 4.127,85 | |
| Interessi su recuperi | € 204.659,99 | € 208.787,84 |
| Elementi decrementativi della base imponibile irap | | |
| Costi per servizi | € 855.539,80 | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Costi per il godimento beni di terzi | € 66.675,52 | | |
| Ammortamenti materiali | € 534,69 | | |
| Ammortamenti immateriali | € 3.314,60 | | |
| Oneri diversi di gestione | € 3.364,97 | € 929.429,58 | |
| Base imponibile IRAP lorda | | € 10.234.179,45 | |
| deduzione inail lavoro dipendente | | -€ 1.672,34 | |
| deduzione inail lavoro somministrato | | -€ 214,38 | |
| Base imponibile IRAP netta | | € 10.232.292,73 | |
| Irap per l'esercizio corrente | 4,97 | | € 508.545 |

2.10. RATEI E RISCONTI

Il principio della competenza temporale viene realizzato per mezzo della appostazione di ratei e risconti attivi e passivi.

2.11. RICAVI E COSTI

Sono contabilizzati secondo il principio della competenza temporale.

I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

2.12. CONTI D'ORDINE

Il conto raccoglie gli *impegni*, i *rischi* e i *beni altrui* presso la Società

Impegni

Tra gli *impegni* si sono distinti quelli derivanti alla Società per la sussistenza della garanzia sussidiaria e a prima richiesta, ripartiti in relazione allo stato in cui versano i finanziamenti (regolare ammortamento, sofferenze o richieste di rimborso), da quelli derivanti da contratti di *interest swap*, da quelli derivanti dalle convenzioni stipulate con enti diversi per la garanzia diretta.

Per quanto riguarda gli *impegni per la garanzia sussidiaria*, questi sono distinti sulla base dello stato in cui versano le operazioni creditizie che beneficiano della garanzia anzidetta. In particolare:

1. operazioni in regolare ammortamento. Si tratta di finanziamenti stimati come ancora in ammortamento e per i quali non risultano segnalati dalle banche ad SGFA avvii di atti per il recupero delle stesse;
2. procedure esecutive in corso. Si tratta di finanziamenti per i quali è pervenuta ad SGFA una segnalazione da parte delle banche interessate di avvii atti per il recupero delle stesse. Non è altresì pervenuta alcuna segnalazione, con riferimento alle medesime, di chiusura delle azioni stesse;

3. richieste di rimborso giacenti. Si tratta di finanziamenti per i quali si è conclusa la procedura esecutiva e le banche interessate, avendo incontrato una perdita, hanno avanzato istanza di liquidazione di garanzia sussidiaria alla SGFA. Per tali posizioni non si è ancora conclusa l'istruttoria da parte degli uffici SGFA. Al termine dell'istruttoria, esse saranno liquidate (se tutte le condizioni recate dal Regolamento si saranno verificate) o, in caso contrario, respinte.

Tutte le operazioni, inoltre, a prescindere dallo stato in cui versano, sono assegnate ad una particolare classe di rischio in relazione all'epoca in cui esse sono state deliberate. In particolare:

1. prima classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati fino a tutto il 1991;
2. seconda classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati dal 1992 e deliberati fino a tutto il 19 dicembre 1996;
3. terza classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) deliberati dal 20 dicembre 1996;
4. quarta classe di rischio: finanziamenti deliberati dal 15 settembre 2004;
5. quinta classe di rischio: finanziamenti deliberati a far tempo dal 15 marzo 2006.

Per quanto attiene alle modalità di valutazione degli importi relativi a ciascuna delle operazioni garantite in via sussidiaria, si fa presente che, dall'esercizio 2006, si è adottato il seguente criterio:

- ✓ Primo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua il debito residuo di ciascun finanziamento sulla base di un piano di ammortamento stimato avendo presenti il tasso medio di mercato e la durata in anni dell'operazione. L'importo che ne deriva è iscritto nella massa garantita della SGFA;
 - ✓ terza, quarta e quinta classe di rischio: si individua – per ciascun finanziamento – l'importo originariamente garantito e lo si abbatte della percentuale di garanzia prevista dalle norme in vigore all'epoca dell'erogazione dello stesso. l'importo così ottenuto è iscritto nella massa garantita SGFA;
- ✓ Secondo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna procedura esecutiva che risulta ancora in essere – l'ammontare che la banca ha segnalato come oggetto di recupero in sede di avvio degli atti esecutivi e lo si iscrive nella massa garantita della SGFA;

- ✓ terza, quarta e quinta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio;
- ✓ Terzo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna richiesta di rimborso in attesa di istruttoria o di determinazione da parte dell’Organo deliberante di SGFA – l’ammontare che la banca ha richiesto (o che nel frattempo gli uffici SGFA hanno ricalcolato) a titolo di pagamento di garanzia sussidiaria e lo si iscrive nella massa garantita della SGFA;
 - ✓ terza, quarta e quinta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio.

Il criterio di calcolo è stato differenziato tra le prime due classi e le altre tre in relazione alle diverse modalità di calcolo della perdita a carico di SGFA previste dalla normativa in vigore dal 20 dicembre 1996 in poi.

La normativa precedente a tale data prescriveva infatti che il garante sussidiario intervenisse per una determinata percentuale della perdita quantificata alla conclusione delle azioni esecutive, senza prevedere alcun limite al riguardo.

Diversamente, i regolamenti che si sono succeduti dal 20 dicembre 1996 in poi hanno introdotto un limite di importo all’esborso del garante quantificato applicando la percentuale di garanzia (differenziato sulla base delle caratteristiche dei finanziamenti) all’importo originariamente garantito.

In relazione a ciò, mentre per i finanziamenti di prima e seconda classe è solo possibile stimare un importo di riferimento a titolo di perdita, nel caso delle operazioni di terza, quarta e quinta classe, è possibile individuare con esattezza il massimo importo che il garante potrà essere chiamato a liquidare in caso di attivazione della garanzia sussidiaria.

Tale differenziazione nel criterio di calcolo è stata introdotta a partire dall’esercizio 2006. In relazione a ciò, mentre per le operazioni di prima e seconda classe di rischio il criterio di quantificazione dell’importo da iscriverne nella massa garantita non subisce modifiche rispetto al passato, nel caso delle operazioni di terza, quarta e quinta classe di rischio, il nuovo criterio adottato prevede l’iscrizione sempre e comunque del massimo importo che la banca potrebbe chiedere a titolo di garanzia sussidiaria.

Tale nuovo criterio, applicabile -- come illustrato -- solamente alle *nuove* operazioni, consente pertanto di applicare con certezza il principio di massima prudenza nella quantificazione del rischio incombente sul garante.

Per quanto riguarda gli *impegni per garanzia diretta*, si sono appostati gli importi di:

- ✓ Euro 20.180.420 in relazione alle richieste di garanzia a prima richiesta rilasciate in regolare ammortamento, che si sono perfezionate cioè con il versamento della commissione.

- ✓ Euro 7.359.935 in relazione alle richieste di garanzia a prima richieste deliberate non ancora in ammortamento, che devono cioè ancora essere erogate o per le quali deve essere ancora versata la commissione.

Per quanto riguarda gli *impegni per convenzioni garanzia diretta*, si sono appostati gli importi di:

- ✓ Euro 3.898.094 a seguito della stipula della convenzione con la Regione Sardegna;
- ✓ Euro 1.200.000 a seguito della stipula delle convenzioni con i confidi della Regione Emilia Romagna per la copertura degli interventi di cogaranzia e controgaranzia nel territorio regionale secondo l'accordo quadro sottoscritto in data 19 dicembre 2006;
- ✓ Euro 3.000.196 a seguito della stipula della convenzione con la Regione Siciliana.

Per quanto riguarda gli *impegni per le operazioni in titoli*, si distinguono le voci "quota capitale da ricevere" e "cedole da ricevere", che accolgono gli impegni derivanti dai contratti di *interest swap*, stipulati dal 2004, e contabilizzati in via analitica con la distinzione degli impegni connessi al valore nominale dei titoli da quelli relativi alle cedole.

Rischi

Per quanto riguarda i *rischi* essi consistono:

- nel contenzioso sorto tra le Banche e la SGFA, in merito al diniego di attivazione della garanzia sussidiaria e per la quale potrebbe essere chiamata a liquidare l'importo a suo tempo negato;
- nelle citazioni in giudizio pervenute al 31 dicembre 2010 per l'attività di garanzia diretta di cui all'art.17 del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 102, a seguito di chiamata in via subordinata delle Società nelle cause intentate da diverse banche nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole per accertare l'obbligo di quest'ultimo a corrispondere i contributi sospesi e/o liquidati e poi revocati a seguito dei decreti di liquidazione coatta amministrativa riguardanti le ditte mutuarie. Tali citazioni rappresentano il solo contenzioso in dipendenza del quale sussiste, in capo alla Società, il rischio di esborso nel caso in cui venissero accertati la non debenza del contributo da parte del suddetto Ministero e l'obbligo di corrisponderlo da parte della Società. Per iscrivere il valore di questi ultimi si è tenuto conto delle quantificazioni delle somme indicate negli atti di citazione in giudizio.
- nel contenzioso relativo ad una vertenza, di importo relativamente modesto, tra la Società e l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Beni presso terzi

Tra i *beni presso terzi* si evidenzia il valore dei beni e dei macchinari della Società presso terzi iscritti al loro presumibile valore di mercato.

3. PARTE B: INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

3.1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

I movimenti intervenuti nell'esercizio sono i seguenti:

| CATEGORIE | SALDO 1/1/2010 | INCREMENTI | AMMORTAMENTI E/O DECREMENTI | SALDO 31/12/2010 |
|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| PROGRAMMI SOFTWARE E ALTRO | 5.272 | 5.400 | 3.315 | 7.358 |
| TOTALE | 5.272 | 5.400 | 3.315 | 7.358 |

Commenti sulle variazioni intervenute nell'esercizio

Le suddette voci sono iscritte all'attivo del bilancio, in quanto sono state, con il consenso del Collegio Sindacale, ritenute produttive di utilità economica su un arco di più esercizi, così come previsto dall'art.2426 del c.c..

3.2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali *lorde* sono di seguito esposte:

| CATEGORIE | SALDO 1/1/2010 | ACQUISTI | DISMISSIONI | SALDO 31/12/2010 |
|----------------------------------|-------------------|----------|-------------|---------------------|
| MACCHINE ELETTRONICHE | 188.919 | 0 | 0 | 188.919 |
| MOBILI E ARREDI PER UFFICI | 79.280 | 0 | 0 | 79.280 |
| SPESE DIVERSE DA AMMORTIZZARE | 19.569 | 0 | 0 | 19.569 |
| TOTALE | 287.769 | 0 | 0 | 287.769 |

3.3. FONDO AMMORTAMENTO

I movimenti intervenuti nell'esercizio 2010, nei fondi ammortamento, sono i seguenti:

| CATEGORIE | SALDO 1/1/2010 | ALIENAZIONI | QUOTA AMM.TO 2010 | SALDO 31/12/2010 |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------------|------------------|
| MACCHINE ELETTRONICHE | 188.385 | 0 | 535 | 188.919 |
| MOBILI E ARREDI PER UFFICI | 79.280 | 0 | 0 | 79.280 |
| SPESE DIVERSE DA AMMORTIZZARE | 19.569 | 0 | 0 | 19.569 |
| TOTALE | 287.234 | 0 | 535 | 287.769 |

3.4. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE

I movimenti intervenuti nell'esercizio sono i seguenti:

| CATEGORIE | SALDO 1/1/2010 | ACQUISTO | QUOTA AMM.TO 2010 | SALDO 31/12/2010 |
|----------------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|
| MACCHINE ELETTRONICHE | 535 | 0 | 535 | 0 |
| MOBILI E ARREDI PER UFFICI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 535 | 0 | 535 | 0 |

Commenti sulle variazioni intervenute nell'esercizio

Gli ammortamenti applicati nell'anno si sono ragguagliati a circa 535 Euro circa a fronte di nessun ulteriore acquisto.

3.5. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

| DESCRIZIONE | SALDO 1/1/2010 | INCREMENTO | DECREMENTO | SALDO 31/12/2010 |
|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| OBBLIGAZIONI IN EURO | 73.966.904 | 209.799.034 | 6.278.453 | 277.487.485 |
| TOTALE | 73.966.904 | 209.799.034 | 6.278.453 | 277.487.485 |

3.6. CREDITI VERSO AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO

| DESCRIZIONE | SALDO 1/1/2010 | INCREMENTO | DECREMENTO | SALDO 31/12/2010 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| PER TRATTENUTE | 4.698.299 | 8.249.518 | 9.086.680 | 3.861.137 |
| PER CONTRIBUZIONE A CARICO BANCHE | 955.029 | 1.979.022 | 1.965.760 | 968.291 |
| PER CONTR. SPESE AMM.VE | 31.823 | 41.556 | 59.913 | 13.466 |
| CRED. PER ADEMP. FID. L.153/75 | 124.706 | 0 | 0 | 124.706 |
| CRED. PER ADEMP. FID. L.194/84 | 614.842 | 0 | 0 | 614.842 |
| PER COMMISSIONI DI RISCHIO | 64.385 | 334.585 | 281.167 | 117.802 |
| PER COMMISSIONI AMM.VE GARANZIA DIRETTA | 8.351 | 195.087 | 170.331 | 33.106 |
| PER PREMIO DI RISCHIO GAR. DIR. | 0 | 246.393 | 140.519 | 105.874 |
| TOTALE | 6.497.434 | 11.046.160 | 11.704.370 | 5.839.224 |

Commenti sulle variazioni intervenute nell'esercizio

I crediti per trattenute verso le Banche di 3,86 milioni di Euro circa comprendono:

- 561 Euro circa per trattenuta 2002;
- 7.000 Euro circa per trattenuta 2003;
- 5.000 Euro circa per trattenuta 2004;
- 73.000 Euro circa per trattenuta 2005;
- 312.000 Euro circa per trattenuta 2006;
- 47.000 Euro circa per trattenuta 2007;
- 312.000 Euro circa per trattenuta 2008;
- 179.000 Euro circa per trattenuta 2009;
- 2.925.000 Euro circa per trattenuta 2010.

I crediti per contribuzioni e per trattenute saranno incassati con valuta pari al trimestre relativo alla segnalazione delle operazioni erogate e sono controbilanciati dalla voce del passivo "debiti verso banche per trattenute e contribuzioni" pari a Euro 2,26 milioni.

I crediti per adempimenti fideiussori ex lege 153/75 ed ex lege 194/84 derivano da azioni di regresso intraprese dalle Banche nei confronti dei beneficiari inadempienti; tali crediti sono svalutati secondo il presumibile valore di realizzo nelle misure differenziate che in appresso si indicano e che tengono conto del grado di rischio proprio della natura dei soggetti beneficiari sia delle garanzie da cui i crediti sono assistiti:

Nota Integrativa al bilancio 2010

Legge 153/75**azioni esecutive individuali**

- crediti garantiti anche da ipoteca o privilegiati 15%
- crediti non garantiti anche da ipoteca né privilegiati 40%

Legge 194/84**azioni esecutive individuali**

- crediti garantiti anche da ipoteca o privilegiati 50%
- crediti non garantiti anche da ipoteca né privilegiati 70%

azioni esecutive concorsuali

- crediti garantiti anche da ipoteca o privilegiati 70%
- crediti non garantiti anche da ipoteca né privilegiati 100%

La predetta valutazione viene di anno in anno aggiornata in armonia con quanto comunicato dalle singole Banche in relazione allo stato delle procedure in essere.

I crediti per commissioni di rischio, per commissioni amministrative per garanzia diretta e per premio di rischio derivano dall'ammontare delle commissioni ancora da incassare in relazione alle garanzie a prima richiesta rilasciate nell'anno. Tali commissioni saranno incassate entro la scadenza del trimestre a cui si riferisce l'erogazione del finanziamento.

3.7. CREDITI VERSO ALTRI

| DESCRIZIONE | SALDO 1/1/2010 | VARIAZIONE | SALDO 31/12/2010 |
|----------------------------|----------------|------------|--------------------|
| CREDITI VERSO ALTRI | 225.603.384 | 28.851.972 | 254.455.356 |

La composizione dettagliata della voce è riportata nella tabella che segue:

| DESCRIZIONE | SALDO 31/12/2010 | SALDO 31/12/2009 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| CREDITI PER RITENUTE | 108.336 | 693.367 |
| CREDITI PER IMPOSTE | 1.994.809 | 1.608.661 |
| CREDITI PER INTERESSI | 102.214 | 102.214 |
| ALTRI CREDITI | 131.735 | 197.808 |
| VERSO ENTI DI PREVID. E ASSIC. | 1.075 | 1.076 |
| CRED. VS BANCHE PER PRONTI C/TERMINE | 200.855.581 | 222.999.907 |
| CREDITI VERSO CONTROLLANTE | 51.090.450 | 0 |
| CREDITI PER FATT. DA EMETTERE | 147.666 | 132.441 |
| ANTICIPO FORNITORI | 22.890 | 0 |
| ANTICIPO TRASFERTE | 600 | 350 |

Commenti sulle variazioni intervenute nell'esercizio:

La voce *Crediti verso controllante* accoglie gli importi relativi agli accordi stipulati con alcune Regioni per il rilascio di garanzie a prima richiesta a valere sui fondi stanziati per i PSR 2007/2013. Tali risorse, tramite l'organismo pagatore, sono state versate all'Ismea e dovranno essere trasferite ad SGFA.

Nella voce *Altri crediti*, sono iscritti, tra l'altro, gli interessi sui depositi bancari (relativi al quarto trimestre 2010) pari a 55.900 Euro circa al netto della ritenuta del 27%, nonché quote transitorie in attesa di restituzione da parte dei soggetti interessati. La liquidazione degli interessi ha avuto luogo trimestralmente. Nella stessa voce sono appostate altre poste tra le quali Euro 73.500 circa a titolo di rimborso di spese legali relative al contenzioso in essere relativo all'attività della ex Sezione Speciale del Fondo Interbancario di Garanzia.

Nella voce "*Crediti verso banche per pronti contro termine*" è stato appostato il valore a pronti delle somme investite nel corso del 2010 in pronti contro termine. La differenza tra valore a pronti e valore a termine è stata imputata, in base al principio della competenza temporale, tra gli "*interessi attivi su pronti contro termine*" e tra i "*ratei attivi su interessi per pct*".

3.8. DISPONIBILITA' LIQUIDE

| DESCRIZIONE | SALDO 31/12/2010 | SALDO 31/12/2009 |
|------------------|------------------|------------------|
| DEPOSITI BANCARI | 29.437.878 | 201.667.541 |
| DANARO | 2.718 | 1.884 |
| VALORI IN CASSA | 14 | 58 |
| TOTALE | 29.440.610 | 201.669.482 |

Commenti sulle variazioni intervenute nell'esercizio

La diminuzione del saldo dei depositi bancari al 2010 rispetto al precedente esercizio è dovuto principalmente all'investimento di parte delle giacenze in pronti contro termine e in buoni pluriennali del tesoro.

3.9. RATEI E RISCONTI ATTIVI

Il dettaglio è il seguente:

| DESCRIZIONE | SALDO 31/12/2010 | SALDO 31/12/2009 |
|--|------------------|------------------|
| RATEI ATTIVI SU TITOLI e PCT (per interessi) | 12.672.267 | 13.600.912 |
| RISCONTI ATTIVI | 1.715 | 1.744 |
| TOTALE | 12.673.982 | 13.602.655 |

Commenti sulle variazioni intervenute nell'esercizio

La voce di bilancio ratei attivi rappresenta le quote di interessi su titoli e pronti contro termine, di competenza dell'esercizio, relative alle cedole che saranno incassate nel corso del 2011.

La voce risconti attivi, comprende principalmente, la quota di costo, non di competenza dell'esercizio 2010, anticipato da questa Società per l'acquisto di buoni pasto da corrispondere al personale dipendente.

3.10. PATRIMONIO NETTO

| DESCRIZIONE | SALDO 1/1/2010 | INCREMENTO | DECREMENTO | SALDO 31/12/2010 |
|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Capitale sociale | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| Riserva legale | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 |
| Altre riserve | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 |
| Utile portato a nuovo | 5.167.861 | 159.606 | 0 | 5.327.466 |
| Utile d'esercizio | 159.606 | 129.468 | 159.606 | 129.468 |
| TOTALE | 56.767.466 | 289.074 | 159.606 | 56.896.934 |

Il capitale sociale, di importo pari a Euro 1.200.000,00 interamente versato, non presenta alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente.

Nella voce "altre riserve", di importo pari a Euro 50.000.000,00, sono iscritte le poste finalizzate all'attività della Società per garanzia a prima richiesta *ex lege* n.102 del 29 marzo 2004 art. 17, derivanti dal trasferimento delle risorse finanziarie relative al soppresso "Fondo per il Risparmio Idrico Energetico" *ex lege* 14 maggio 2005 n.80 art.10 co.9.

La voce "Utile portato a nuovo" iscritta per Euro 5,33 milioni circa aumenta complessivamente, rispetto all'ammontare dell'anno precedente, di Euro 160 mila circa; tale incremento deriva dalla destinazione dell'utile d'esercizio 2009.

Nella tabella che segue, si forniscono le informazioni e i dettagli relativi alle variazioni nelle poste del patrimonio netto:

| DESCRIZIONE | CAPITALE SOCIALE | RISERVA LEGALE | UTILE PORTATO A NUOVO | ALTRE RISERVE | RISULTATO D'ESERCIZIO | TOTALE |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|
| SALDI AL 1/1/09 | 1.200.000 | 240.000 | 2.619.112 | 50.000.000 | 2.548.748 | 56.607.861 |
| Destinazione utile 2008 | | 0 | 2.548.748 | 0 | -2.548.748 | 0 |
| Utile esercizio 2009 | | | | | 159.606 | 159.606 |
| SALDI AL 31/12/09 | 1.200.000 | 240.000 | 5.167.860 | 50.000.000 | 159.606 | 56.767.466 |
| Destinazione utile 2009 | | | 159.606 | | -159.606 | 0 |
| Utile esercizio 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.468 | 129.468 |
| SALDI AL 31/12/2010 | 1.200.000 | 240.000 | 5.327.466 | 50.000.000 | 129.468 | 56.896.934 |

Inoltre le poste sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (escluso risultato esercizio 2010):

W

| DESCRIZIONE | IMPORTO | POSSIBILITA' DI UTILIZZO (*) | QUOTA DISPONIBILE | UTILIZZAZIONE E EFF. NEI 3 ES. PREC. PER COP.PERDITE | UTILIZZAZIONE EFF. NEI 3 ES. PREC. PER ALTRE RAGIONI |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--|--|
| Capitale | 1.200.000 | B | 0 | 0 | 0 |
| Riserva legale | 240.000 | B | 0 | 0 | 0 |
| Altre riserve | 50.000.000 | B | 0 | | |
| Utili portati a nuovo | 5.327.466 | B,C | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 56.767.466 | | | | |
| Quota non distribuibile | 51.440.000 | | | | |
| Residua quota distribuibile | 5.327.466 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(*) A - per aumento di capitale; B - per copertura perdite; C - per distribuzione ai soci

3.11. FONDI RISCHI E ONERI

| DESCRIZIONE | SALDO 1/1/2010 | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | SALDO 31/12/2010 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Fondo Rischi specifici da garanzie <i>ex Lege</i> 454/61 e successive modificazioni e integrazioni. Esente <i>ex art. 22 DPR 601/73</i> e art. 1 COMMA 24 DL 11/97 | 180.279.371 | 10.645.645 | 11.719.739 | 179.205.277 |
| Fondo Rischi specifici da garanzie <i>ex Lege</i> 454/61 e successive modificazioni e integrazioni. Tassato | 241.495.144 | 3.863.680 | 0 | 245.358.824 |
| Fondo rischi specifici da garanzia <i>prima richiesta tassato (commissione di rischio)</i> | 236.833 | 264.415 | 0 | 501.248 |
| Fondo acc.to garanzia <i>prima richiesta tassato (premio di rischio)</i> | 0 | 15.494 | 0 | 15.494 |
| Fondo Rischi contenzioso ex Sezione Speciale | 28.511.766 | 0 | 0 | 28.511.766 |
| TOTALE | 450.523.113 | 14.789.234 | 11.719.739 | 453.592.608 |

Commenti sulle variazioni intervenute nell'esercizio

Al *fondo rischi esente*, in conformità a quanto disposto dall'art.22 del DPR 601/73, sono fatte affluire le trattenute e le contribuzioni poste a carico degli operatori e delle Banche in relazione ai finanziamenti garantibili in via sussidiaria dalla Società. Esse non concorrono, per la citata norma di legge, a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, sempre che vengano destinate al predetto *fondo esente* che deve essere utilizzato prioritariamente per la copertura delle perdite subite dalle Banche finanziatrici. Nel predetto Fondo sono confluiti Euro 154.937.069,73, corrisposti pariteticamente dal sistema bancario e dal Ministero dell'Economia, per il riequilibrio finanziario del Fondo Interbancario di Garanzia come previsto dal D.L. 31 gennaio 1997 n.11 convertito in Legge 28/03/1997 n.81.

In relazione a ciò, l'accantonamento al 31 dicembre 2010 al *fondo rischi esente* rappresenta i proventi per trattenute, contribuzioni e recuperi dell'anno, così come esposti nel conto economico ed è pari a 10,64 milioni di Euro circa.

L'utilizzo del *fondo rischi esente*, che principalmente rappresenta i pagamenti deliberati dall'Amministratore Unico nel corso dell'anno 2010, è pari a 11,72 milioni di Euro circa.

La diminuzione della consistenza del *fondo rischi esente*, rispetto al saldo al 1° gennaio 2010, è pari a 1,1 milioni di Euro circa.

Al fondo rischi tassato costituito il 31 dicembre 1994 per indicare l'ulteriore importo necessario a far fronte ai prevedibili impegni dell'Ente, è stato accantonato l'importo di 3.9 milioni di Euro circa.

Complessivamente l'ammontare dei fondi (esente e tassato) è pari a 425 milioni di Euro circa, con un incremento rispetto alla consistenza del 2009 di 2.8 milioni di Euro circa. Tale importo è necessario per fronteggiare gli impegni costituiti dalle operazioni in regolare ammortamento, dalle procedure esecutive in essere, dalle richieste giacenti e dal contenzioso in corso.

Esso, fatti salvi casi eccezionali ed imprevedibili, è allo stato sufficiente a presidiare gli oneri futuri derivanti dalle operazioni garantite, stimate in capo alla Società a tutto il 2010.

Al Fondo rischi contenzioso ex Sezione Speciale sono state prudenzialmente accantonate le somme necessarie per far fronte ai rischi eventuali derivanti dal contenzioso in essere relativo all'attività prevista dal Decreto 29 marzo 2004 n.102 art. 17.

Al Fondo rischi specifici da garanzia a prima richiesta (commissione di rischio), che rappresenta le potenzialità della Società per far luogo agli adempimenti fideiussori seguiti al rilascio di fideiussioni alle Banche per l'attività prevista dal Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 articolo 17, sono state fatte affluire le commissioni di rischio versate dalle Banche in relazione alle fideiussioni rilasciate nell'anno. Tale accantonamento ammonta a circa 501 mila euro.

Al Fondo acc.to premio di rischio garanzia a prima richiesta, che rappresenta le disponibilità della Società per remunerare lo Stato per il rischio assunto in relazione alle richieste di garanzia diretta rilasciate, sono state fatte affluire le commissioni per premio di rischio versate dalle Banche rettificata in base al principio della competenza temporale. Tale accantonamento ammonta a circa 16 mila euro.

3.12. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

| DESCRIZIONE | SALDO 1/1/2010 | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | SALDO 31/12/2010 |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------|---------------------|
| Trattamento di fine rapporto | 226.656 | 31.220 | 29.273 | 228.603 |

Commenti alle variazioni intervenute nell'esercizio

Il conto *trattamento di fine rapporto*, accoglie gli accantonamenti di legge previsti per i dipendenti della Società al netto degli utilizzi dovuti, nell'esercizio in corso, ad anticipazioni richieste dal personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal dettato normativo.

3.13. DEBITI

FORNITORI

| DESCRIZIONE | SALDO 31/12/2010 | SALDO 31/12/2009 |
|------------------------|------------------|------------------|
| DEBITI VERSO FORNITORI | 48.004 | 65.497 |

DEBITI VS ISMEA PER CONVENZIONI CON REGIONI

| DESCRIZIONE | SALDO 31/12/2010 | SALDO 31/12/2009 |
|--|------------------|------------------|
| DEBITI VS REGIONE SARDEGNA | 3.898.094 | 3.897.869 |
| DEBITI VS REGIONE SICILIANA | 3.000.196 | - |
| DEBITI VS REGIONE SICILIANA PSR 07/13 | 37.628.950 | - |
| DEBITI VS REGIONE CAMPANIA PSR 07/13 | 2.250.000 | - |
| DEBITI VS REGIONE MOLISE PSR 07/13 | 2.350.000 | - |
| DEBITI VS REGIONE BASILICATA PSR 07/13 | 8.860.000 | - |
| TOTALE | 57.987.240 | 3.897.869 |

Nei conti "Debiti vs Ismea per convenzioni regionali" sono stati fatti affluire i versamenti o le somme stanziare dalle Regioni in attuazione degli accordi a suo tempo stipulati per la gestione della garanzia a prima richiesta nei territori regionali comprensivi degli eventuali interessi bancari sui conti correnti bancari in cui sono depositate le disponibilità al netto della tassazione.

3.14. CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine iscritti in bilancio rappresentano gli *impegni*, i *rischi* e il *sistema improprio dei beni altrui*.

Impegni

Tra gli *impegni* sono indicate le garanzie in essere.

Dette garanzie sono suddivise secondo il principio illustrato nei criteri di valutazione ed accolgono i seguenti valori.

| | | DESCRIZIONE | SALDO 31/12/2010 | SALDO 31/12/2009 |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| IMPEGNI PER GARANZIA SUSSIDIARIA | Finanziamenti in essere | Attuale normativa | 6.858.011.143 | 4.202.600.806 |
| | | Normativa in vigore dal 2004 al 2006 | 1.402.969.933 | 2.010.612.082 |
| | | Normativa in vigore dal 1996 al 2004 | 2.660.639.932 | 2.986.978.320 |
| | | Normativa in vigore dal 1992 | 73.726.570 | 129.383.509 |
| | | Totale | 10.995.347.577 | 9.329.574.718 |
| | Procedure esecutive in essere | Attuale normativa | 31.848.853 | 8.002.736 |
| | | Normativa in vigore dal 2004 al 2006 | 36.385.669 | 25.428.795 |
| | | Normativa in vigore dal 1996 al 2004 | 157.602.355 | 142.592.073 |
| | | Normativa in vigore dal 1992 | 189.140.491 | 192.554.384 |
| | | Normativa in vigore fino al 1991 | 307.586.011 | 320.352.820 |
| | Totale | 722.563.379 | 688.930.807 | |
| | Richieste di rimborso giacenti | | 98.662.831 | 104.500.349 |
| | Totale impegni per garanzia sussidiaria | | 11.816.573.787 | 10.123.005.873 |
| IMPEGNI PER GARANZIA A PRIMA RICHIESTA | Richieste di garanzia concesse | Non ancora in amm.to | 7.359.935 | - |
| | | In regolare amm.to | 20.180.420 | 5.584.957 |
| | | Totale | 27.540.355 | 5.584.957 |
| | Totale impegni per richieste garanzia a prima richiesta | | 27.540.355 | 5.584.957 |

Sempre tra gli *impegni*, in relazione alle operazioni di *interest swap* sottostanti agli acquisti di titoli, sono inoltre iscritte le voci:

- * *cedole da consegnare* per 6,85 milioni di Euro circa (che accoglie il valore nominale delle cedole che scadranno e che dovrà essere consegnato alla controparte *swap*);
- * *cedole da ricevere* per 1,1 milioni di Euro circa (che accoglie il valore nominale delle cedole che scadranno e che la controparte *swap* dovrà corrispondere alla Società):

Infine, sempre tra gli *impegni*, sono state iscritte le somme di:

- * Euro 3,89 milioni in relazione alla convenzione stipulata con la Regione Sardegna per la gestione della garanzia a prima richiesta nel territorio regionale;
- * Euro 3 milioni in relazione alla convenzione stipulata con la Regione Siciliana per la gestione della garanzia a prima richiesta nel territorio regionale;
- * Euro 1,2 milioni in relazione alla convenzione stipulata con la Regione Emilia Romagna per la gestione degli interventi di garanzia, cogaranzia e controgaranzia nel territorio regionale;

Rischi

Tra i *rischi* è evidenziato

- il contenzioso legale in essere per 33 milioni di Euro circa, che indica gli importi relativi alle citazioni in giudizio pervenute al 31 dicembre 2010 alla Società a seguito delle delibere negative assunte in merito all'attivazione della malleveria (riguardanti l'attività dell'ex Fondo interbancario di Garanzia). Per iscrivere il valore di questi ultimi si è tenuto conto delle quantificazioni delle somme esposte nella documentazione prodotta ai fini legali;
- il contenzioso nelle citazioni in giudizio pervenute al 31 dicembre 2010, per 22,8 milioni di Euro circa, a seguito di chiamata in via subordinata della Società nelle cause intentate da diverse banche nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole per accertare l'obbligo di quest'ultimo a corrispondere i contributi sospesi e/o liquidati e poi revocati a seguito dei decreti di liquidazione coatta amministrativa riguardanti le ditte mutuarie (riguardanti l'attività dell'ex Sezione Speciale del Fondo interbancario di garanzia) Per iscrivere il valore di questi ultimi si è tenuto conto delle quantificazioni delle somme indicate negli atti di citazione in giudizio.

A tale categoria appartiene anche il contenzioso tributario in essere che ammonta ad 8.000 Euro circa. W

4. PARTE C: INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO**4.1. PROVENTI**

| | SALDO 31/12/2010 | SALDO 31/12/2009 |
|--|------------------|------------------|
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | | |
| Ricavi per prestazioni di servizi | 20.225 | 65.129 |
| TOTALE RICAVI VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 20.225 | 65.129 |

| PROVENTI EX LEGE 454/61 | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Trattenute a carico degli operatori | 8.075.320 | 6.866.590 |
| Contribuzioni a carico delle Banche | 1.934.473 | 1.457.895 |
| Contributo spese amministrative | 35.044 | 43.366 |
| Recupero Perdite Coperte | 490.515 | 2.219.631 |
| Trattenute anni precedenti | 88.288 | 394.314 |
| Contribuzioni anni precedenti | 18.582 | 137.381 |
| Contrib. Spese amm.ve anni precedenti | 3.423 | 5.725 |
| TOTALE PROVENTI EX LEGE 454/61 | 10.645.645 | 11.124.902 |

| PROVENTI GARANZIA DIRETTA | | |
|---|---------|---------|
| Commissioni di rischio | 264.415 | 236.833 |
| Commissioni amm.ve garanzia diretta | 9.041 | 2.486 |
| Premio di rischio gar. diretta | 15.494 | - |
| TOTALE PROVENTI GARANZIA DIRETTA | 288.951 | 239.319 |

La voce *ricavi delle vendite e delle prestazioni* scaturisce dalla convenzione in essere tra la Società e l'Ismea in merito ai servizi resi per la gestione delle attività di garanzia sussidiaria e diretta.

La voce *proventi ex lege 454/61* evidenzia le trattenute poste a carico degli operatori e le contribuzioni poste a carico delle Banche relative a finanziamenti segnalati nel corso del 2010, i recuperi delle perdite coperte dalla Società nonché le trattenute e contribuzioni degli anni precedenti.

La voce *proventi da garanzia diretta* evidenzia le commissioni di rischio, le commissioni amministrative e il premio di rischio, imputate quest'ultime due per la sola quota di competenza dell'anno, versate dalle Banche relativamente alle fidejussioni concesse ex attività prevista dal Decreto Legislativo 102/2004.

4.2. COSTI DELLA PRODUZIONE

| B) COPERTURA PERDITE EX LEGE 454/61 | SALDO 31/12/2010 | SALDO 31/12/2009 |
|--|-------------------------|------------------|
| Capitale | 11.672.901 | 13.163.567 |
| Rimborsi di trattenute e contribuzioni anni precedenti | 46.838 | 29.779 |
| utilizzo fondo rischi specifici da garanzia ex lege 454/61 e successive modificazioni ed integrazioni. Esente ex art. 22 | -11.719.739 | -13.193.346 |
| PERDITE PER ADEMPIMENTI FIDEIUSSORI | | |
| Perdite su cred. Ademp. Fid. L. 194/84 | - | 95.803 |
| Utilizzo fondo rischio contenzioso ex Sez. Spec. (esente) | - | -95.803 |
| TOTALE | - | - |

La voce *copertura perdite ex lege 454/61* evidenzia principalmente la copertura delle perdite rimborsate alle Banche a seguito delle determinazioni assunte dall'Amministratore Unico relativamente alle richieste di rimborso definite nel corso del 2010.

4.3. COSTI DEL PERSONALE

| DESCRIZIONE | SALDO 31/12/2009 | PERSONALE SGFA | PERSONALE ISMEA DISTACCATO IN SGFA | SALDO 31/12/2010 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|
| Salari e stipendi | 431.662 | 401.802 | 137.617 | 539.419 |
| Acc.to fine rapporto | 29.387 | 30.348 | 13.633 | 43.982 |
| Smobilizzo tfr prev. Integr. | 4.042 | 4.019 | - | 4.019 |
| Contratti a progetto e co.co.co | - | - | - | - |
| Oneri inps | 127.690 | 132.711 | 36.066 | 168.777 |
| Contributi INAIL | 1.544 | 1.319 | 567 | 1.887 |
| Buoni pasto dipendenti | 6.609 | 6.975 | 2.315 | 9.290 |
| Contrib. Prev. Complementare | 876 | 880 | - | 880 |
| Acc.to oneri del personale | 22.556 | 23.632 | - | 23.632 |
| TOTALE | 624.367 | 601.687 | 190.198 | 791.886 |

La voce esprime l'onere sostenuto dalla Società per il personale proprio (otto unità a tutto il 2010) comprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico della Società stessa nonché dell'onere sostenuto per il personale distaccato dalla controllante (5 unità a tutto il 2010).

Tra i costi del personale è iscritta la posta *accantonamento oneri del personale* che – per il 2010 – ammonta a 23.632 Euro circa, prevalentemente costituito dalla somma utilizzabile dall'Amministratore

Unico di S.G.F.A. a favore del personale dipendente della Società a tutto il 2010. Tale somma sarà in tutto o in parte utilizzata dall'Amministratore per l'erogazione dei premi di produttività di competenza 2010, che saranno materialmente liquidati nel 2011.

4.4. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

| DESCRIZIONE | SALDO 31/12/2010 | SALDO 31/12/2009 |
|---|------------------|-------------------|
| 16)Altri proventi finanziari | | |
| b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecip. | | |
| - interessi su titoli esenti | 3.164.709 | 4.295.426 |
| - interessi su titoli tassati | 4.181.665 | 858.579 |
| c) Proventi diversi dai precedenti | | |
| - interessi su depositi bancari | 401.247 | 2.568.029 |
| - interessi su pronti contro termine | 2.315.528 | 4.203.027 |
| - interessi su proventi | 4.128 | 10.533 |
| 17)Interessi ed altri oneri finanziari | | |
| -interessi di mora per copertura perdite ex lege 454/61 | -1.258 | -30.043 |
| -interessi passivi vs Ismea per conv. Reg. Sardegna | -225 | -26.526 |
| -interessi passivi vs Ismea per conv. Reg. Siciliana | -196 | - |
| -interessi passivi vs Stato per remun.patrim.fornito | -1.593.740 | - |
| -oneri bancari | -2 | -81 |
| -quota disaggio acquisto titoli | -578.453 | -461.959 |
| -oneri da contratti di swap | -728.678 | -728.678 |
| -minusvalenze da contratti di swap | - | -366.075 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) | 7.164.725 | 10.322.230 |

Tra il primo gruppo di proventi (Voce 16/b) sono iscritti gli interessi maturati sui titoli a reddito fisso esenti o tassati.

Il secondo gruppo (Voce 16/c) è composto, tra l'altro, dagli interessi sui depositi bancari e sulle somme investite in pronti contro termine maturati nel corso dell'esercizio 2010.

Nel terzo gruppo (Voce 17) si evidenziano le voci:

- *interessi passivi verso Ismea per convenzione Regione Sardegna* che accoglie gli interessi maturati sul conto corrente bancario in cui è stato fatto affluire il versamento della Regione

in attuazione della convenzione a suo tempo stipulata e che trovano la loro contropartita nel conto *interessi su depositi bancari* (Voce 16/c);

- *interessi passivi verso Ismea per convenzione Regione Sicilia* che accoglie gli interessi maturati sul conto corrente bancario in cui è stato fatto affluire il versamento della Regione in attuazione della convenzione a suo tempo stipulata e che trovano la loro contropartita nel conto *interessi su depositi bancari* (Voce 16/c);
- *interessi passivi per remunerazione patrimonio fornito* (Euro 1,59 milioni circa) che accoglie gli interessi dovuti allo Stato e alle Regioni per remunerare i costi di prestito sostenuti dagli stessi, sul patrimonio effettivamente fornito alla Società per il rilascio della garanzia a prima richiesta. Tale remunerazione è stata prevista, dalla Commissione Europea con sua comunicazione n.2008/c 155/02 pubblicata il 20 giugno 2008, con invito agli Stati membri ad adeguarsi a far tempo dal 1° gennaio 2010.
- *quota disaggio acquisto titoli* (578.000 di Euro circa) deriva dalla imputazione della quota annuale di adeguamento dei valori dei titoli obbligazionari iscritti in bilancio al loro valore nominale di rimborso alla loro scadenza naturale. Essa è relativa ai titoli acquistati dal Fondo al di sopra della pari;
- *oneri da contratto di swap* (728.000 di Euro circa) accoglie l'imputazione della quota annuale di oneri derivanti dai contratti di *swap* sui titoli in valuta extra euro, sottoscritti dalla Società.

4.5. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

| DESCRIZIONE | SALDO 31/12/2010 | SALDO 31/12/2009 |
|---|------------------|------------------|
| 20) Proventi straordinari | | |
| sopravvenienze attive | 44 | 1.575 |
| altri proventi straordinari | 329.589 | 613.903 |
| plus da contratti di swap | - | 12.056.703 |
| 21) Oneri straordinari | | |
| sopravvenienze passive | -68.347 | -35.324 |
| minusvalenza adeg. cambio | - | -12.056.703 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) | 261.286 | 580.154 |

K

In merito alle voci di maggior rilievo della tabella sopra indicata, si rileva la voce *altri proventi straordinari* (329 mila Euro circa) che comprende, gli interessi versati dalle Banche alla Società, maturati sulle somme recuperate dalle Banche ed anch'esse versate a S.G.F.A. nel corso del 2010 e la refusione di spese legali, a seguito di pronuncia degli organi giudicanti, relativamente ai contenziosi in capo alla Società.

5. PARTE D: ALTRE INFORMAZIONI

5.1. *RENDICONTO FINANZIARIO*

Il rendiconto finanziario è parte integrante del bilancio d'esercizio. Il suo contenuto informativo, pur derivando dallo stato patrimoniale e dal conto economico, fornisce un'informazione insostituibile che non può essere ricavata da tali prospetti. Costituisce il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute, nel corso dell'esercizio, nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone inoltre in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui la Società ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.

Di seguito si espongono gli schemi del rendiconto finanziario in termini di variazioni di liquidità (c.d. *cash flow statement*) e in termini di variazioni del capitale circolante netto (c.d. *working capital statement*).

Nel primo caso si tende ad individuare l'andamento della tesoreria aziendale. Con l'analisi del capitale circolante netto (CCN), invece, si è in grado di cogliere il grado di solvibilità della società tramite l'analisi di costi e ricavi dell'area caratteristica.

Come si può notare dal primo schema, per il 2009 la gestione corrente ha assorbito circa 216,4 milioni di euro, attribuibili per circa 18,5 milioni all'attività operativa (autofinanziamento) e per circa 234,9 milioni all'assorbimento di risorse finanziarie originato dalla gestione del capitale circolante netto. Ciò si è verificato per effetto dell'investimento di parte delle risorse in operazioni a breve termine (pronti contro termine) tramutatosi nell'aumento dei crediti. L'attività di investimento ha invece generato una liquidità pari a 50,9 milioni principalmente per effetto del rimborso di alcune obbligazioni pluriennali immobilizzate. Il risultato finale pertanto presenta un assorbimento di liquidità di circa 165,4 milioni di euro.

Per quanto riguarda il 2010 la minore liquidità manifestatasi per circa 172,2 milioni di euro dipende principalmente dalla gestione dell'attività d'investimento che ha assorbito circa 203,5 milioni per effetto delle risorse allocate in immobilizzazioni finanziarie e immateriali e dalla gestione dell'attività operativa che ha generato una liquidità di circa 31,3 milioni dovuta principalmente all'incremento dei debiti verso la controllante parzialmente mitigato dall'incremento dei crediti.

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (CASH FLOW STATEMENT)

| | 2010 | 2009 |
|---|---------------------|---------------------|
| A FLUSSI FINANZIARI DELL'ATTIVITA' OPERATIVA | 31.297.108 | -216.381.772 |
| Utile prima delle imposte | 1.903.612 | 2.673.774 |
| Rettifiche per: | | |
| Ammortamenti | 3.849 | 4.352 |
| Accantonamento TFR | 31.220 | 27.973 |
| Imposte sul reddito corrisposte | -1.774.144 | -2.514.168 |
| Altri accantonamenti | 14.791.303 | 18.315.767 |
| <i>Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del CCN</i> | <i>14.955.840</i> | <i>18.507.698</i> |
| Utilizzo fondo TFR | -29.273 | -2.142 |
| Incrementi dei crediti | -28.059.821 | -217.181.424 |
| (Incrementi) / decrementi ratei attivi | 928.673 | -1.744.396 |
| Decrementi delle rimanenze | - | - |
| Incrementi / (decrementi) dei debiti | 58.600.462 | -3.237.004 |
| Incrementi / (Decrementi) ratei passivi | -3.379.034 | 564.645 |
| Interessi corrisposti | - | - |
| Utilizzo fondi rischi | -11.719.739 | -13.289.149 |
| B FLUSSI FINANZIARI DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO | -203.525.980 | 50.944.306 |
| Acquisto immobilizzazioni immateriali | -5.400 | -1.960 |
| Acquisto immobilizzazioni materiali | - | - |
| Cessioni/dismissioni cespiti | - | - |
| (Incremento) /decremento immobilizzazioni finanziarie | -203.520.580 | 50.946.266 |
| C FLUSSI FINANZIARI DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA | - | - |
| Incassi da finanziamenti a lungo termine | - | - |
| Rimborsi di finanziamenti a lungo termine | - | - |
| Dividenti corrisposti | - | - |
| D FLUSSO NETTO GENERATO DALLA GESTIONE (A+B+C) | -172.228.872 | -165.437.466 |
| E DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI | 201.669.482 | 367.106.948 |
| F DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI | 29.440.610 | 201.669.482 |
| DIFFERENZA (F-E) | -172.228.872 | -165.437.466 |




| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (WORKING CAPITAL STATEMENT) | | |
|---|---------------------|-------------------|
| | 2010 | 2009 |
| FONTI DI FINANZIAMENTO | | |
| Utile netto d'esercizio | 129.468 | 159.606 |
| Rettifiche relative a voci che non determinano movimenti di capitale circolante netto: | | |
| Ammortamenti e svalutazioni | 3.849 | 4.352 |
| Accantonamento TFR | 31.220 | 27.973 |
| Accantonamento per rischi | 4.128.095 | 6.949.426 |
| Altri accantonamenti | 10.663.208 | 11.366.341 |
| Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale | 14.955.840 | 18.507.698 |
| Accensione di debiti a medio- lungo termine | - | - |
| Aumento di capitale | - | - |
| Valore netto dei cespiti alienati | - | - |
| Decremento immobilizzazioni finanziarie | - | 50.946.266 |
| TOTALE FONTI (A) | 14.955.840 | 69.453.964 |
| IMPIEGHI | | |
| Acquisto immobilizzazioni immateriali | 5.400 | 1.960 |
| Incremento immobilizzazioni finanziarie | 203.520.580 | - |
| Utilizzo fondo TFR | 29.273 | 2.142 |
| Utilizzo fondo rischi | 11.719.739 | 13.289.149 |
| TOTALE IMPIEGHI (B) | 215.274.992 | 13.293.251 |
| VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (A-B) | -200.319.152 | 56.160.713 |
| determinata da: | | |
| Attività a breve: | | |
| Cassa e banche | -172.228.872 | -165.437.466 |
| Crediti | 28.059.821 | 217.181.424 |
| Ratei e risconti attivi | -928.673 | 1.744.396 |
| TOTALE A | -145.097.724 | 53.488.354 |
| Passività a breve termine: | | |
| * Debiti verso fornitori e controllante | 156.276 | -39.631 |
| * Debiti tributari | -734.379 | -2.221.974 |
| * Debiti vs istituti di previdenza | 1.666 | 2.389 |
| * Altri debiti | 59.176.899 | -977.788 |
| Ratei e risconti passivi | -3.379.034 | 564.645 |
| TOTALE B | 55.221.428 | -2.672.359 |
| DIFFERENZA A-B | -200.319.152 | 56.160.713 |

5.2. COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI

I compensi ad Amministratori e Sindaci per le prestazioni rese sono complessivamente i seguenti:

| DESCRIZIONE | SALDO 31/12/2010 | SALDO 31/12/2009 |
|--|------------------|------------------|
| Compensi e rimborsi spese Amministratori | 115.957 | 120.366 |
| Compensi e rimborsi spese ai Sindaci | 145.000 | 145.408 |

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dr. Ezio Castiglione)



Roma, 23/12/2010

W

[Handwritten mark]

Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di controllo contabile


Signori Soci

***** Parte prima - Relazione ai sensi dell'art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice Civile**

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare Srl – Società Unipersonale chiuso al 31 dicembre 2010. La responsabilità della redazione del bilancio compete all'organo amministrativo della società. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli stabiliti principi per la revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.
3. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

***** Parte seconda - Relazione ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile**

1. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.
2. In particolare:
 - Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Non sono state deliberate azioni in difformità alla legge o allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.



3. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 129.468 e si riassume nei seguenti valori:

| | | |
|--|------|----------------|
| Attività | Euro | 579.904.016 |
| Passività | Euro | 523.007.082 |
| -Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio) | Euro | 56.767.466 |
| - Utile (perdita) dell'esercizio | Euro | 129.468 |
| Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine | Euro | 11.916.025.491 |

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

| | | |
|---|------|--------------------|
| Valore della produzione (ricavi non finanziari) | Euro | 10.954.821 |
| Costi della produzione (costi non finanziari) | Euro | 16.477.219 |
| Differenza | Euro | (5.522.398) |
| Proventi e oneri finanziari | Euro | 7.164.725 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | Euro | 0 |
| Proventi e oneri straordinari | Euro | 261.286 |
| Risultato prima delle imposte | Euro | 1.903.612 |
| Imposte sul reddito | Euro | 1.774.144 |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | Euro | 129.468 |


4. Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile; punto 5, il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento per Euro 341.861 controbilanciati da Fondi di Ammortamento per Euro 334.503;
5. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.
6. Il Collegio prende atto della nota tecnica predisposta dallo Studio Attuariale Orrù, relativa alla attività della garanzia sussidiaria.
7. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010.

Roma, 23 maggio 2011

Il Collegio Sindacale


(Antonino Di Salvo)

(Domenico Mastroianni)


(Massimo Manzo)

ISTRUZIONI APPLICATIVE

DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI DEL 14 FEBBRAIO 2006
RECANTE NORME SULL'ATTIVITA' DI RILASCIO DI
GARANZIE A NORMA DELL'ARTICOLO 17, COMMA
5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N.
102 E DELLA MISURA DI AIUTO NN 54/B/2004 –
ITALIA ALLA LUCE DELLA DECISIONE DELLA
COMMISSIONE EUROPEA C(2006) 643 DEF.



SOMMARIO

| | |
|--|----|
| Parte 1: Fideiussione E Cogaranzia..... | 1 |
| I. Finanziamenti E Soggetti Garantibili..... | 1 |
| A. Finanziamenti Garantibili..... | 1 |
| B. Soggetti Garantibili..... | 1 |
| II. Misura E Limiti Della Garanzia | 1 |
| III. Abilitazione Alle Comunicazioni Con Il Garante | 2 |
| IV. Presentazione Ed Istruttoria Delle Richieste Di Garanzia..... | 3 |
| A. Documentazione A Corredo Della Richiesta Di Garanzia | 3 |
| B. Esito Dell'istruttoria | 4 |
| C. Improcedibilità della richiesta della garanzia..... | 4 |
| D. Valutazione Delle Richieste E Quantificazione Della Commissione Di Garanzia | 4 |
| E. Criteri Adottati Dal Garante | 4 |
| V. Rilascio Della Garanzia..... | 5 |
| A. Termini Per Il Rilascio Della Garanzia..... | 5 |
| B. Proposta Ed Accettazione Della Garanzia | 5 |
| C. Commissione Di Garanzia..... | 5 |
| D. Termine E Modalità Di Versamento Della Commissione | 5 |
| VI. Gestione Della Garanzia..... | 6 |
| A. Decorrenza Della Garanzia | 6 |
| B. Nullità ed Inefficacia Della Garanzia | 6 |
| C. Aumenti E Riduzioni Della Garanzia | 6 |
| D. Variazioni Del Contratto | 7 |
| E. Cessioni Del Finanziamento Garantito | 7 |
| VII. Escussione Della Garanzia..... | 7 |
| A. Richiesta Di Escussione..... | 7 |
| B. Determinazione Della Perdita Liquidabile | 8 |
| C. Liquidazione Della Perdita | 8 |
| D. Recupero Successivo Alla Liquidazione Della Perdita..... | 9 |
| Parte 2: Controgaranzia | 9 |
| I. Misura E Limiti Della Controgaranzia..... | 9 |
| II. Soggetti Controgarantibili | 10 |



| | |
|---|----|
| III. Finanziamenti Controgarantibili | 10 |
| IV. Abilitazione Alle Comunicazioni Con Il Controgarante..... | 10 |
| V. Abilitazione Ad Avvalersi Della Controgaranzia | 10 |
| VI. Verifica Periodica Del Confidi | 12 |
| VII. Verifica Straordinaria Del Confidi..... | 12 |
| VIII. Verifiche del Confidi | 12 |
| IX. Variazione Della Classe Di Merito Del Confidi..... | 13 |
| X. Presentazione E Istruttoria Delle Richieste Di Controgaranzia..... | 13 |
| XI. Documentazione Da Produrre Per La Richiesta Di Controgaranzia | 13 |
| A. Esito Dell'istruttoria | 13 |
| B. Im procedibilità della richiesta della controgaranzia..... | 14 |
| XII. Valutazione Delle Richieste E Quantificazione Della Commissione Di Controgaranzia..... | 14 |
| A. Criteri Adottati Dal Controgarante | 14 |
| XIII. Rilascio Della Controgaranzia | 14 |
| A. Termini Per Il Rilascio Della Controgaranzia..... | 14 |
| B. Proposta Ed Accettazione Della Controgaranzia | 15 |
| XIV. Commissione Di Controgaranzia | 15 |
| XV. Gestione Della Controgaranzia | 15 |
| A. Decorrenza Della Controgaranzia..... | 15 |
| B. Nullità Della Controgaranzia | 16 |
| C. Aumenti E Riduzioni Della Garanzia | 16 |
| D. Variazioni Del Contratto | 16 |
| E. Cessioni | 17 |
| XVI. Escussione Della Controgaranzia..... | 17 |
| XVII. Determinazione Della Perdita Liquidabile..... | 17 |
| A. Liquidazione Della Perdita | 18 |
| XVIII. Recupero Successivo Alla Liquidazione Della Perdita | 18 |

W

Parte 1: Fideiussione E Cogaranzia

I. Finanziamenti E Soggetti Garantibili

A. Finanziamenti Garantibili

Sono garantibili i finanziamenti bancari (ivi comprese le locazioni finanziarie) destinati al miglioramento e all'innovazione delle attività agricole e a quelle connesse esercitate dai soggetti di cui all'art.1 del Dlgs 18 Maggio 2001, n° 228 di durata superiore a mesi diciotto e, comunque finalizzate ad incrementare la competitività e la qualità del comparto agroalimentare, e dirette tra l'altro:

1. alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario, di miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi produttivi e dell'organizzazione delle attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi comprese tipologie di finanziamento come l'acquisto di quote latte e di bestiame, nonché quelle destinate alla crescita e in generale per lo sviluppo delle imprese;
2. alla costruzione, acquisizione, ampliamento, ristrutturazione o al miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse, ivi compreso l'acquisto di beni e servizi destinati ad incrementare il livello di sicurezza degli addetti;
3. all'acquisto di nuove macchine ed attrezzature volte al miglioramento, al potenziamento strutturale e all'innovazione tecnologica delle attività agricole e di quelle connesse, nonché ad interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica e la valorizzazione commerciale dei prodotti;
4. alla ristrutturazione di passività aziendali anche a medio e lungo termine nonché, alla capitalizzazione delle imprese e la loro trasformazione in società di capitali.

B. Soggetti Garantibili

Possono fruire della fideiussione e della cogaranzia le imprese, prive di garanzie sufficienti, qualificate rispettivamente micro, piccole e medie nella Raccomandazione 03/361/CE della Commissione Europea valutate ammissibili dal garante sulla base dei criteri indicati nelle presenti istruzioni applicative.

II. Misura E Limiti Della Garanzia

La garanzia diretta (fideiussione e cogaranzia) non può essere rilasciata per importi superiori al limite massimo assoluto per medesimo soggetto garantibile di complessivi 1.000.000 Euro per le micro e piccole imprese e di complessivi 2.000.000 Euro per le medie imprese. A tale fine, le garanzie in essere a fronte di finanziamenti cointestati valgono per il loro pieno valore per ciascuna delle imprese cointestatatarie.

Il Garante si riserva, sulla base di una specifica analisi del rischio di ridurre il limite massimo assoluto in capo al singolo debitore.

Fermi restando i predetti limiti, la garanzia rilasciata non può in ogni caso coprire più del 70% dell'importo finanziato; la predetta percentuale si eleva all'80% nel caso dei giovani agricoltori come definiti dal Regolamento CE 1257/1999 e dagli artt. 1 e 2 L.441/1998.

La cogaranzia è concessa nei limiti indicati nelle singole convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 febbraio 2006 (d'ora in avanti "decreto") tra il garante e i confidi di cui all'art.13 D.L. 30 settembre 2003, n.269 convertito, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n.326 (o altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale) operanti nel settore agricolo a fronte dei finanziamenti richiesti dai loro associati e garantiti dai soggetti convenzionati col garante. Il valore delle garanzie concesse dal garante a titolo di cogaranzia non può eccedere i limiti massimi di intervento precedentemente indicati nel presente articolo.

La fideiussione o la cogaranzia è concessa in alternativa alla garanzia sussidiaria di cui alla legge 30 dicembre 2004, n.311, articolo 1, comma 512. In caso di mancato rilascio della fideiussione o cogaranzia, il finanziamento resta comunque assistito dalla predetta garanzia sussidiaria secondo i criteri, le modalità e le condizioni che ne disciplinano la prestazione.

La fideiussione o la cogaranzia è cumulabile con la garanzia di cui alla legge 30 dicembre 2004, n.311, articolo 1, comma 512 purché ciascuna assista una quota diversa del medesimo finanziamento. In tal caso la banca, nel segnalare al titolare delle attività di cui alla citata disposizione l'erogazione del finanziamento garantito pro quota, deve indicare la sola quota del finanziamento assistita in via sussidiaria.

La garanzia prestata si riduce proporzionalmente al debito residuo in essere, in modo che il rapporto tra debito residuo e garanzia rimanga costante nel corso della durata dell'operazione.

La garanzia è rilasciata con beneficio della divisione ex art. 1947 c.c. ed è pertanto prestata solamente in favore della Banca finanziatrice ed è escutibile solamente da questa ultima (o da soggetto cessionario autorizzato), con esclusione di ogni altro soggetto in deroga all'art.1954 del c.c..

III. Abilitazione Alle Comunicazioni Con Il Garante

La banca e il confidi (d'ora in avanti, per entrambi, *soggetto richiedente*) che intendano operare con il garante devono effettuare la iscrizione *una tantum*, a titolo gratuito, mediante la pagina web www.sgfa.it

Entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di iscrizione, il garante comunica in via telematica al soggetto richiedente i dati provvisori di identificazione necessari per l'accesso all'area riservata.

Il soggetto richiedente, al primo accesso, deve modificare i dati provvisori di identificazione al fine di garantire la sicurezza nell'accesso.

W

IV. Presentazione Ed Istruttoria Delle Richieste Di Garanzia

La richiesta di fideiussione deve essere inoltrata dall'impresa per il tramite della banca in via telematica utilizzando apposito modello (FID) disponibile presso il sito del garante.

La richiesta di cogaranzia deve essere inoltrata dall'impresa per il tramite del confidi convenzionato con il garante in via telematica utilizzando apposito modello (COG) disponibile presso il sito del garante.

A. Documentazione A Corredo Della Richiesta Di Garanzia

A corredo della richiesta di garanzia, il soggetto richiedente deve compilare e trasmettere in via telematica una relazione utilizzando il modello (REL) disponibile presso il sito del garante.

Il soggetto richiedente deve inoltre acquisire la seguente documentazione:

1. copia della domanda di finanziamento (DOM);
2. copia della delibera di concessione del finanziamento (DEL) e del contratto di finanziamento contenente il piano di ammortamento stimato sulla base del quale il Garante quantifica la commissione di garanzia e la quota di accantonamento al patrimonio (AMM);
3. per le imprese con obbligo di bilancio, copia degli ultimi tre bilanci di esercizio, regolarmente approvati (BI1, BI2, BI3); nel caso di imprese senza obbligo di bilancio, copia delle ultime tre denunce dei redditi (RE1, RE2, RE3) e delle ultime tre denunce IVA (IV1, IV2, IV3); per le imprese in attività da meno di tre anni, ovvero per le imprese di nuova costituzione, i bilanci, le dichiarazioni e le denunce disponibili;
4. copia di visure alla centrale rischi di Banca d'Italia (VIS) e alla centrale rischi importo contenuto (anche denominata CRIC) rilevate entro i 30 giorni precedenti alla delibera del finanziamento, ovvero, in mancanza di delibera, alla richiesta della garanzia (VIC);
5. copia della documentazione dalla quale risulti l'assenza di procedure esecutive, iscrizioni pregiudizievoli e protesti in capo all'impresa richiedente estratta da pubblici registri (SOL);
6. copia del provvedimento di concessione dell'agevolazione pubblica, ove previsto (AGE);
7. elenco degli impegni di firma, rilasciati ed ottenuti, dall'impresa, in essere al momento della richiesta di garanzia e con indicazione dell'importo garantito e delle scadenze dell'impegno (IMP).

I documenti suddetti devono essere inviati, entro 15 giorni dall'eventuale richiesta del garante mediante rete telematica in formato PDF singolarmente identificati dal relativo codice sopra riportato in parentesi (es. domanda di finanziamento=DOM).

W

In caso di richiesta di cogaranzia, le convenzioni stipulate tra il garante e i confidi ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto potranno modificare quanto stabilito nel presente paragrafo.

B. Esito Dell'istruttoria

Il garante assegna alle richieste ricevute un numero di posizione progressivo e, entro 15 giorni dall'arrivo delle stesse, comunica alle imprese per il tramite del soggetto richiedente, per posta elettronica, oltre al numero di posizione assegnato ed al nominativo del referente interno competente per l'istruttoria, alternativamente:

- a. la procedibilità della domanda di garanzia e l'ammissione all'istruttoria di merito;
- b. la improcedibilità della domanda di garanzia;
- c. la necessità di integrazione di dati, notizie e/o documenti. In tal caso:
 - i. il soggetto richiedente deve provvedere all'integrazione completa, a pena di improcedibilità della richiesta, entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del garante.
 - ii. Il garante nei successivi 15 giorni dalla ricezione dell'integrazione, comunica la decisione sulla procedibilità della domanda.

I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici del garante si considerano prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

C. Improcedibilità della richiesta della garanzia

Sono improcedibili le richieste di garanzia:

- 1) trasmesse con modalità diverse da quelle indicate al precedente paragrafo A *Documentazione a corredo della richiesta di garanzia*;
- 2) non completate entro il termine di giorni 30 dalla data di ricezione della richiesta di integrazione dei dati, notizie e documenti;
- 3) per operazioni già deliberate dalla banca, ove la richiesta non venga presentata entro 60 giorni dalla data della delibera di concessione del finanziamento.


D. Valutazione Delle Richieste E Quantificazione Della Commissione Di Garanzia

L'istruttoria di merito ha luogo dopo la comunicazione di procedibilità della richiesta di garanzia.

E. Criteri Adottati Dal Garante

Le richieste di garanzia e l'ammontare della relativa commissione di garanzia sono valutate in base ai seguenti parametri:

1. elementi relativi all'imprenditore ed all'azienda;



2. elementi relativi al finanziamento ed alla garanzia richiesta;
3. sostenibilità e validità del progetto.

I criteri e le modalità adottati ai fini del voto finale sono determinati dal Garante.

V. Rilascio Della Garanzia

A. Termini Per Il Rilascio Della Garanzia

Le richieste di garanzia sono deliberate entro 30 giorni decorrenti dalla data della comunicazione del garante della procedibilità della domanda, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o completamento delle richieste di garanzia.

B. Proposta Ed Accettazione Della Garanzia

Entro 10 giorni successivi alla delibera, il garante invia all'impresa finanziata presso l'indirizzo del soggetto richiedente, a mezzo messaggio di posta elettronica, raccomandata con avviso di ricezione o raccomandata on line, la proposta di rilascio della garanzia. Una copia della stessa deve essere restituita al garante debitamente sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della impresa finanziata entro 15 giorni dal suo ricevimento, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax.

Trascorso inutilmente tale ultimo termine la proposta si intende come irrevocabilmente non accettata.

Nella predetta comunicazione il garante indica il piano di ammortamento teorico dell'operazione da garantire con l'evidenziazione dell'ammontare garantito in essere per ciascuna scadenza intermedia.

La Banca finanziatrice deve comunicare al garante la data in cui ha avuto luogo la prima erogazione del finanziamento garantito e, nel caso di cogaranzia, anche la data di rilascio della quota di garanzia a carico del Confidi

C. Commissione Di Garanzia

A fronte della prestazione della garanzia, l'impresa finanziata deve versare al garante, per il tramite la banca finanziatrice, una commissione *una tantum*.

D. Termine E Modalità Di Versamento Della Commissione

La commissione dovuta per fideiussione o per cogaranzia deve essere trattenuta dalla banca finanziatrice in occasione della prima erogazione del finanziamento garantito.

Le commissioni trattenute dalla banca in ciascun trimestre solare devono essere versate al garante con accredito su di un conto corrente dallo stesso indicato entro 30 giorni dal termine del trimestre di riferimento con valuta ultimo giorno del trimestre stesso.

Per i versamenti tardivi, da effettuare - pena nullità della garanzia - entro i 60 giorni successivi al trimestre di riferimento, sono dovuti al garante interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

VI. Gestione Della Garanzia

A. Decorrenza Della Garanzia

La garanzia ha effetto a far tempo dalla valuta della prima erogazione del finanziamento.

In caso di finanziamenti erogati in più soluzioni per i quali l'inadempimento si verifichi prima del consolidamento dell'operazione, la garanzia si esplica, nella misura percentuale prevista, limitatamente all'importo effettivamente erogato.

B. Nullità ed Inefficacia Della Garanzia

La garanzia è nulla qualora:

- a) sia stata concessa sulla base di dati, documentazione o notizie mendaci ovvero risultati inesatti o reticenti per dolo o colpa grave della banca;
- b) siano trascorsi oltre 180 giorni tra la data di accettazione della proposta di rilascio della garanzia e la data di valuta della prima erogazione del finanziamento;
- c) intervengano variazioni dei termini o delle modalità di erogazione ovvero di ammortamento del finanziamento, relativamente alle quali il Garante non abbia espressamente manifestato il proprio assenso, con esclusione di quelle indipendenti dalla volontà della banca;
- d) non pervenga al garante il versamento della commissione, e/o dei relativi interessi, entro 60 giorni successivi alla chiusura del trimestre solare nel quale ha avuto luogo la prima erogazione del finanziamento garantito.

La garanzia è inefficace nel caso in cui il versamento della commissione avvenga successivamente al verificarsi dell'inadempimento dell'impresa finanziata, fatto salvo il caso in cui l'inadempimento sia sorto prima della scadenza del termine di cui al precedente punto d).

Nell'ipotesi di cogaranzia, la garanzia è altresì inefficace nel caso in cui il Confidi non rilasci, entro la data di valuta della prima erogazione del finanziamento, la propria quota di garanzia nei termini indicati nella relativa richiesta.

C. Aumenti E Riduzioni Della Garanzia

Qualora successivamente alla proposta di rilascio della garanzia, intervengano variazioni in aumento (quali ad esempio il consolidamento degli interessi di

preammortamento) od in diminuzione dell'importo del finanziamento la banca deve darne comunicazione entro 60 giorni al garante che provvederà ad adeguare l'importo della garanzia inizialmente rilasciata.

Trascorso inutilmente il predetto termine, l'importo della garanzia resta fermo alla misura originaria.

D. Variazioni Del Contratto

Ai fini della conferma della garanzia diretta i soggetti richiedenti, per ogni operazione ammessa, devono chiedere il preventivo assenso del garante per la variazione:

- a) delle garanzie poste a presidio del finanziamento;
- b) delle finalità dell'investimento inizialmente previste;
- c) della titolarità del credito;
- d) della titolarità del debito.


I soggetti richiedenti devono altresì comunicare al garante:

- a) la revoca di eventuali contributi pubblici concessi all'impresa finanziata;
- b) la variazione della titolarità del debito per cause indipendenti dalla volontà delle parti contrattuali (ad es, a seguito di successione *mortis causa*);
- c) azioni giudiziarie e/o amministrative di cui siano venuti a conoscenza che possano incidere negativamente sull'assetto patrimoniale del soggetto garantito (ad es. sequestri ed espropriazioni).

E. Cessioni Del Finanziamento Garantito

La cessione del credito afferente il finanziamento garantito effettuata in favore di soggetti diversi da Banche o intermediari, così come definiti all'art. 1 del decreto, comporta la decadenza dalla garanzia.

Fermo restando l'espresso assenso del garante di cui al precedente paragrafo D, la cessione del debito afferente il finanziamento garantito effettuata in favore di soggetti diversi da quelli di cui al precedente paragrafo *I.B Soggetti garantibili* della presente Parte 1 comporta la decadenza dalla garanzia.



VII. Escussione Della Garanzia

A. Richiesta Di Escussione

La richiesta di escussione della garanzia deve essere inoltrata dal titolare del credito garantito entro 365 giorni dal primo inadempimento e, comunque, a seguito della dichiarazione di decadenza del debitore del beneficio del termine.

A tal fine, si intende inadempimento il pagamento da parte dell'obbligato di una somma inferiore al 90% di quanto dovuto alla data di scadenza dell'obbligazione.

La richiesta deve essere inviata in via telematica, mediante l'apposito modello (REG) disponibile presso il sito del garante, compilato in ogni sua parte e corredato della costituzione in mora in formato PDF.

E' facoltà del garante chiedere, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di escussione, ulteriori dati, documentazione e notizie da far pervenire entro i successivi 30 giorni.

Il mancato rispetto dei termini indicati nel primo capoverso del presente paragrafo è causa di decadenza dalla garanzia.

In caso di cogaranzia, le convenzioni stipulate tra il garante e i confidi ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto possono prevedere diverse modalità di gestione delle procedure di liquidazione della perdita.

B. Determinazione Della Perdita Liquidabile

L'importo della perdita che il Garante può rimborsare, nelle percentuali degli impegni assunti in sede di concessione della garanzia, è così determinato:

- a) debito residuo determinato alla data dell'ultima rata pagata prima dell'inadempimento, al netto di eventuali contributi pubblici o versamenti a deconto;
- b) relativi interessi contrattuali nella misura vigente alla stessa data, decorrenti da tale ultima rata a quella di dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine.

L'ammontare del debito residuo sul quale applicare la percentuale di garanzia da liquidare è calcolato avendo presente il piano di ammortamento effettivamente in vigore alla data dell'ultimo adempimento dell'impresa garantita.

Resta fermo che l'importo massimo di intervento del garante è pari a 2 milioni di euro per le medie imprese ed 1 milione di euro per le piccole e micro imprese.

C. Liquidazione Della Perdita

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta ovvero dei documenti, dati e notizie di cui al paragrafo *VII.A Escussione della garanzia – Richiesta di escussione* il garante delibera in merito alla richiesta stessa e in caso di esito positivo, accredita al titolare del credito garantito la somma corrispondente alla perdita accertata secondo i criteri di determinazione sopra indicati con valuta giorno successivo a quello di deliberazione di liquidazione.

D. Recupero Successivo Alla Liquidazione Della Perdita

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il garante acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata per le somme pagate.

E' facoltà del garante dare mandato ai soggetti che hanno ottenuto la liquidazione della perdita di attivare le azioni di recupero anche in nome e per conto proprio.

L'esercizio di tale facoltà comporta l'obbligo per il garante di concorrere alle spese di lite in misura proporzionale alla quota di credito per la quale è stato azionato il recupero. La decisione da parte del garante di volersi avvalere della predetta facoltà è comunicata contestualmente alla liquidazione della perdita.

L'eventuale rinuncia al mandato da parte del soggetto che ha ottenuto il pagamento della perdita dovrà essere comunicata al garante entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del conferimento del mandato .

Ove le azioni esecutive attivate anche per conto del garante risultino soddisfattive, il soggetto che ha ottenuto la liquidazione della perdita deve fornire al garante un prospetto informativo sull'esito delle azioni con riguardo alle somme recuperate e alle spese legali sostenute in proporzione ai rispettivi crediti vantati nei confronti del debitore.

Le somme recuperate di spettanza del garante dovranno essere allo stesso restituite con valuta lo stesso giorno dell'incasso ottenuto dal soggetto precedente.

Qualora invece il garante voglia procedere direttamente nei confronti dell'impresa finanziata, il soggetto che ha ottenuto la liquidazione della perdita deve fornire al garante tutta la documentazione attinente il rapporto di credito necessaria a consentire l'esercizio dell'azione nei confronti del debitore.

In caso di cogaranzia, le convenzioni stipulate tra il garante e i confidi ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto possono disciplinare le modalità per il recupero coattivo delle somme liquidate a titolo di garanzia.

Parte 2: Controgaranzia

I. Misura E Limiti Della Controgaranzia

La controgaranzia può essere concessa in misura non superiore al 70% dell'ammontare garantito e fino ad un importo massimo assoluto per medesimo soggetto garantibile di complessivi 1.000.000 Euro per le micro e piccole imprese e di complessivi 2.000.000 Euro per le medie imprese. A tale fine, le garanzie in essere a fronte di finanziamenti cointestati valgono per il loro pieno valore per ciascuna delle imprese cointestatari.

La controgaranzia è concessa in alternativa alla garanzia sussidiaria di cui alla legge 30 dicembre 2004, n.311, articolo 1, comma 512. In caso di mancato rilascio della controgaranzia, il finanziamento resta comunque assistito dalla predetta garanzia

sussidiaria secondo i criteri, le modalità e le condizioni che ne disciplinano la prestazione.

La controgaranzia è cumulabile con la garanzia di cui alla legge 30 dicembre 2004, n.311, articolo 1, comma 512 purché ciascuna assista una quota diversa del medesimo finanziamento. In tal caso la banca, nel segnalare al titolare delle attività di cui alla citata disposizione l'erogazione del finanziamento garantito pro quota, deve indicare la sola quota del finanziamento assistita in via sussidiaria.

La controgaranzia si riduce proporzionalmente al debito residuo in essere in relazione al piano di ammortamento, in modo che il rapporto tra debito residuo e controgaranzia rimanga costante nel corso della durata dell'operazione.

II. Soggetti Controgarantibili

Possono chiedere la controgaranzia i confidi di cui all'art.13 D.L. 30 settembre 2003 n.269 convertito, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n.326 che garantiscono finanziamenti a favore dell'agricoltura, nonché gli altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale che siano iscritti all'elenco di cui all'articolo 106 ovvero nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e che abbiano ottenuto l'abilitazione ad avvalersi della controgaranzia (d'ora in avanti "confidi").

III. Finanziamenti Controgarantibili

La controgaranzia può essere concessa a fronte di finanziamenti bancari destinati alle attività agricole e a quelle connesse esercitate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, di durata superiore a mesi diciotto per le finalità e a favore delle imprese indicate ai precedenti paragrafi *I.A Finanziamenti garantibili e I.B Soggetti garantibili* della precedente *Parte 1*.

IV. Abilitazione Alle Comunicazioni Con Il Controgarante

Il confidi che intenda operare con il controgarante deve effettuare una iscrizione *una tantum*, a titolo gratuito, mediante la pagina web www.sgfa.it, accedendo alla sezione *controgaranzia*.

Entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di iscrizione, il controgarante comunica in via telematica al confidi richiedente i dati provvisori di identificazione necessari per l'accesso all'area riservata.

Il confidi, al primo accesso, deve modificare i dati provvisori di identificazione al fine di garantire la sicurezza nell'accesso.

V. Abilitazione Ad Avvalersi Della Controgaranzia

Al fine di avvalersi della controgaranzia, il confidi deve trasmettere in via telematica, su richiesta del garante, in formato PDF:

- a. il proprio statuto;

W

- b. i propri dati identificativi (ditta, indirizzo, telefono, fax, referenti, indirizzo di posta elettronica);
- c. gli ultimi cinque bilanci disponibili, salvo il caso di più recente costituzione, corredati del dettaglio della massa garantita in essere;
- d. le modalità operative per il rilascio e l'attivazione della garanzia diretta;
- e. serie statistica relativa almeno ai cinque anni precedenti, salvo il caso di più recente costituzione, contenente i principali elementi di valutazione dell'attività di garanzia svolta. In particolare, avendo cura di indicare la durata e la finalità del finanziamento garantito nonché la tipologia di impresa beneficiaria, devono essere fornite le seguenti informazioni:
 - i. anno di attività;
 - ii. numero ed importo delle operazioni per le quali è stata liquidata la garanzia con indicazione dell'anno di rilascio della garanzia;
 - iii. numero ed importo delle posizioni per le quali è stato segnalato un inadempimento ovvero una difficoltà di pagamento, con l'indicazione dell'anno di rilascio della garanzia;
 - iv. eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della valutazione da parte del controgarante quali, in via esemplificativa:
 - presenza di accordi con soggetti pubblici o privati che prevedano il finanziamento periodico o straordinario del confidi;
 - appartenenza ad una rete consortile che preveda accordi di intervento a favore dei partecipanti in situazioni di tensione finanziaria;
- f. copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art.106 ovvero nell'elenco speciale di cui all'art.107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385;
- g. copia delle convenzioni sottoscritte dal confidi con i soggetti finanziatori.

Resta ferma la facoltà del controgarante di chiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopra indicata, ulteriori informazioni al fine di consentire la valutazione del rischio del Confidi, che dovranno essere fornite – a pena della perdita dell'abilitazione ad avvalersi della controgaranzia – entro 30 giorni successivi alla ricezione della richiesta.

Il controgarante, entro 30 giorni dalla ricezione dei documenti e delle informazioni suindicate, trasmette al Confidi richiedente una comunicazione sullo stato o sull'esito del loro esame.

In caso di esito positivo e di conseguente avvio del rapporto di controgaranzia, il controgarante comunica al Confidi la classe di merito nella quale quest'ultimo è collocato e la relativa aliquota per la definizione della commissione di controgaranzia.

VI. Verifica Periodica Del Confidi

Al fine di mantenere l'abilitazione ad avvalersi della controgaranzia, il confidi s'impegna a:

1. fornire al controgarante, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del proprio bilancio, una copia del bilancio stesso;
2. trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del controgarante, le informazioni necessarie al fine di consentire allo stesso l'aggiornamento della valutazione del rischio.

VII. Verifica Straordinaria Del Confidi

Il confidi è altresì tenuto a:

1. fornire al controgarante le informazioni riguardanti eventi straordinari quali fusioni, incorporazioni, scorpori, od altri eventi che modifichino significativamente la valutazione del rischio da parte del controgarante;
2. comunicare al controgarante il verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili quali variazioni rilevate di rischiosità anche per singoli comparti di garanzia che possano incidere significativamente sull'assetto patrimoniale del confidi stesso.

Le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della notizia o dal verificarsi dell'evento ovvero dall'eventuale specifica richiesta inoltrata dal controgarante.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'abilitazione ad avvalersi della controgaranzia si intende revocata.

Restano comunque fermi gli impegni precedentemente assunti dal controgarante, salvo quelli di controgaranzia assunti successivamente al verificarsi dei predetti eventi straordinari non notificati dal confidi.

Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione da parte del confidi degli eventi di cui sopra il controgarante comunica l'esito della verifica straordinaria. Durante tale periodo l'attività di rilascio della controgaranzia di cui al successivo punto *XII rilascio della controgaranzia* della presente *Parte 2* è sospesa.

VIII. Verifiche del Confidi

Per l'espletamento delle verifiche di cui ai punti precedenti, resta ferma la facoltà del controgarante di avvalersi di un soggetto esterno specializzato (agenzia di valutazione) che emetterà, previa valutazione del Confidi, il giudizio sull'affidabilità dello stesso nonché la classe di rischio nel quale esso è collocato e la relativa commissione di controgaranzia.

A tal fine, la richiesta di adesione alla controgaranzia da parte del Confidi, costituisce accettazione esplicita alla elaborazione da parte dell'agenzia di valutazione scelta dal controgarante ed implica pertanto:

W

1. il consenso del Confidi alla trasmissione da parte del controgarante all'agenzia di valutazione di notizie, dati ed informazioni necessari ai fini della effettuazione delle verifiche di cui sopra;
2. la disponibilità del Confidi a rendere notizie, dati ed informazioni necessari ai fini del giudizio da parte dell'agenzia di valutazione.

IX. Variazione Della Classe Di Merito Del Confidi

Il controgarante, in seguito alle verifiche (periodiche o straordinarie) può collocare il confidi nell'ambito di una classe di merito differente da quella precedentemente assegnata, modificando, di conseguenza, l'aliquota per la definizione della commissione da applicare alle controgaranzie future.

X. Presentazione E Istruttoria Delle Richieste Di Controgaranzia

Entro 90 giorni dalla data di rilascio della fideiussione da parte del confidi, quest'ultimo trasmette al controgarante la richiesta di controgaranzia in via telematica utilizzando il modello (CON) disponibile presso il sito del controgarante, a pena di inammissibilità della stessa.

XI. Documentazione Da Produrre Per La Richiesta Di Controgaranzia

A corredo della richiesta di controgaranzia, il confidi deve compilare e trasmettere in via telematica una relazione utilizzando il modello (REL) disponibile presso il sito del controgarante.

Il confidi deve inoltre acquisire la seguente documentazione:

1. copia della domanda di finanziamento alla banca (DOM);
2. copia della delibera di concessione del finanziamento (DEL) e del contratto di finanziamento contenente il piano di ammortamento stimato sulla base del quale il Garante quantifica la commissione di garanzia e la quota di accantonamento al patrimonio (AMM);
3. copia della delibera di concessione e relativa lettera di rilascio della garanzia del confidi (GAR).

I documenti suddetti devono essere inviati, entro 15 giorni dall'eventuale richiesta del controgarante mediante rete telematica in formato PDF singolarmente identificati dal relativo codice sopra riportato in parentesi (es. domanda di finanziamento=DOM).

A. Esito Dell'istruttoria

Il controgarante assegna alle richieste ricevute un numero di posizione progressivo e, entro 15 giorni dall'arrivo delle stesse, comunica al confidi richiedente, per posta

W

elettronica, oltre al numero di posizione assegnato ed al nominativo del referente interno competente per l'istruttoria, alternativamente:

- a. la procedibilità della domanda di controgaranzia e l'ammissione all'istruttoria di merito;
- b. la improcedibilità della domanda di controgaranzia;
- c. la necessità di integrazione di dati, notizie e/o documenti. In tal caso:
 - i. il confidi deve provvedere all'integrazione completa, a pena di improcedibilità della richiesta, entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del controgarante.
 - ii. Il controgarante nei successivi 15 giorni dalla ricezione dell'integrazione, comunica la decisione sulla procedibilità della domanda.

I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici del controgarante si considerano prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

B. Improcedibilità della richiesta della controgaranzia

Sono improcedibili le richieste di controgaranzia:

- 1) trasmesse con modalità diverse da quelle indicate al precedente punto 2.10);
- 2) non completate entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione dei dati, notizie e documenti;
- 3) per operazioni già deliberate dalla banca, ove la richiesta non venga presentata entro 60 giorni dalla data della delibera di concessione del finanziamento.

XII. Valutazione Delle Richieste E Quantificazione Della Commissione Di Controgaranzia

L'istruttoria di merito ha luogo dopo la comunicazione di procedibilità della richiesta di controgaranzia.

A. Criteri Adottati Dal Controgarante

Le richieste di controgaranzia e l'ammontare della relativa commissione sono valutati in base ai parametri indicati nel paragrafo *IV.E Criteri adottati dal Garante* della precedente *Parte 1* nonché alla classe di merito attribuita al confidi nella comunicazione relativa all'abilitazione del confidi ad avvalersi della controgaranzia e alle sue verifiche periodiche e straordinarie.

XIII. Rilascio Della Controgaranzia

A. Termini Per Il Rilascio Della Controgaranzia



Le richieste di controgaranzia sono deliberate entro 30 giorni decorrenti dalla data della comunicazione del controgarante della procedibilità della domanda, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o completamento delle richieste di controgaranzia.

B. Proposta Ed Accettazione Della Controgaranzia

Entro 10 giorni successivi alla delibera, il controgarante trasmette al confidi - e in copia alla banca finanziatrice - a mezzo messaggio di posta elettronica, raccomandata con avviso di ricezione o raccomandata on line, la proposta di rilascio della controgaranzia. Una copia della stessa deve essere restituita al controgarante debitamente sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante del confidi entro 30 giorni dal suo ricevimento, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax.

In caso di mancato riscontro da parte del confidi alla proposta di rilascio di controgaranzia nel termine sopra indicato, questa si intende come irrevocabilmente non accettata.

Fermo restando che l'erogazione del finanziamento deve avvenire entro i 90 giorni successivi alla accettazione della proposta di rilascio della controgaranzia, il confidi deve comunicare al controgarante la data in cui ha avuto luogo la prima erogazione del finanziamento controgarantito.

XIV. Commissione Di Controgaranzia

La commissione di controgaranzia è dovuta a far tempo dalla prima erogazione del finanziamento controgarantito.

Le commissioni per controgaranzia relative a finanziamenti erogati in ciascun trimestre solare devono essere versate da parte del confidi con accredito su di un conto corrente indicato dal controgarante entro 30 giorni dal termine del trimestre di riferimento con valuta ultimo giorno del trimestre stesso.

Per i versamenti tardivi, da effettuare comunque non oltre i 60 giorni successivi al trimestre di riferimento, sono dovuti al controgarante interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

La comunicazione della decadenza delle controgaranzie è effettuata dal controgarante al confidi ed alle banche finanziatrici.

XV. Gestione Della Controgaranzia

A. Decorrenza Della Controgaranzia

La controgaranzia ha effetto a far tempo dalla valuta della prima erogazione del finanziamento.

In caso di finanziamenti erogati in più soluzioni per i quali l'inadempimento si verifichi prima del consolidamento dell'operazione, la controgaranzia si esplica, nella misura percentuale prevista, limitatamente all'importo effettivamente erogato.



B. Nullità Della Controgaranzia

La controgaranzia è nulla qualora:

- a. sia stata concessa sulla base di dati, documentazione o notizie, mendaci, inesatti o reticenti fornite da parte del confidi;
- b. il finanziamento non sia erogato nei termini e secondo le modalità comunicate all'atto della richiesta di controgaranzia o nel corso della relativa istruttoria e comunque entro i 90 giorni successivi all'accettazione della proposta di rilascio della controgaranzia;
- c. intervengano variazioni dei contratti di finanziamento e di garanzia sottostanti quello di controgaranzia, salvo quelle indipendenti dalla volontà dei soggetti coinvolti, relativamente alle quali il controgarante non abbia espressamente manifestato il proprio assenso al mantenimento della controgaranzia;
- d. non pervenga al controgarante il versamento della commissione, e/o dei relativi interessi, entro 60 giorni successivi alla chiusura del trimestre solare nel quale ha avuto luogo la prima erogazione del finanziamento garantito.

La controgaranzia è inefficace nel caso in cui il versamento della commissione avvenga successivamente al verificarsi dell'inadempimento dell'impresa finanziata, fatto salvo il caso in cui l'inadempimento sia sorto prima della scadenza del termine di cui al precedente punto d).

C. Aumenti E Riduzioni Della Garanzia

Qualora successivamente alla proposta di rilascio della controgaranzia, intervengano variazioni in aumento (quali ad esempio il consolidamento degli interessi di preammortamento) od in diminuzione dell'importo del finanziamento garantito dal confidi questo deve darne comunicazione entro 60 giorni al controgarante che provvederà ad adeguare l'importo della controgaranzia inizialmente rilasciata.

Trascorso inutilmente il predetto termine, l'importo della controgaranzia resta fermo alla misura originaria.

D. Variazioni Del Contratto

Ai fini della conferma della controgaranzia il confidi, per ogni operazione ammessa, deve chiedere il preventivo assenso del controgarante per la variazione:

- a) delle garanzie poste a presidio del finanziamento;
- b) delle finalità dell'investimento inizialmente previste;
- c) della titolarità del rapporto fideiussorio controgarantito;
- d) della titolarità del credito;
- e) della titolarità del debito.



Il confidi deve altresì comunicare al controgarante:

- a) la revoca di eventuali contributi pubblici concessi all'impresa finanziata;
- b) la variazione della titolarità del debito per cause indipendenti dalla volontà delle parti contrattuali (ad es, a seguito di successione *mortis causa*);
- c) azioni giudiziarie e/o amministrative di cui siano venuti a conoscenza che possano incidere negativamente sull'assetto patrimoniale del soggetto garantito (ad es. sequestri ed espropriazioni).

E. Cessioni

La cessione del rapporto fideiussorio controgarantito effettuata in favore di soggetti diversi da quelli indicati nel precedente paragrafo *II Soggetti controgarantibili* della presente *Parte 2* e comunque privi dell'abilitazione ad avvalersi della controgaranzia, comporta la decadenza dalla controgaranzia.

La cessione del credito afferente il finanziamento controgarantito a favore di soggetti diversi da banche od intermediari finanziari, così come definiti all'art. 1 del decreto, comporta la decadenza dalla controgaranzia.

La cessione del debito afferente il finanziamento controgarantito effettuata in favore di soggetti diversi da quelli di cui al precedente paragrafo *I.B Soggetti garantibili* della precedente *Parte 1* comporta la decadenza dalla controgaranzia.

XVI. Escussione Della Controgaranzia

La richiesta di escussione della controgaranzia deve essere inoltrata dal titolare del credito controgarantito al controgarante trascorsi 180 giorni dal mancato adempimento del confidi e comunque entro e non oltre un anno dall'inadempimento dell'impresa.

A tal fine, si intende inadempimento il mancato pagamento da parte dell'obbligato (impresa o Confidi) di almeno il 10% della somma dovuta alla data di scadenza dell'obbligazione.

La richiesta deve essere inviata in via telematica, mediante l'apposito modello (REC) disponibile presso il sito del controgarante, compilato in ogni sua parte.

E' facoltà del controgarante chiedere, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di escussione, ulteriori dati, documentazione o notizie da far pervenire da parte del titolare del credito controgarantito entro i successivi 30 giorni.

Il mancato rispetto dei termini indicati nel presente paragrafo è causa di decadenza dalla controgaranzia.

XVII. Determinazione Della Perdita Liquidabile

L'importo della perdita che il controgarante può rimborsare, nelle percentuali degli impegni assunti in sede di concessione della controgaranzia, è così determinato:

W

- a) debito residuo determinato alla data dell'ultima rata pagata prima dell'inadempimento, al netto di eventuali contributi pubblici o versamenti a deconto a valere sulle rate non ancora scadute;
- b) relativi interessi contrattuali nella misura vigente alla stessa data, decorrenti da tale ultima rata a quella di dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine.

Resta fermo che l'importo massimo di intervento del controgarante è pari a 2 milioni di euro per le medie imprese ed 1 milione di euro per le piccole e micro imprese.

A. Liquidazione Della Perdita

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta ovvero dei documenti, dati e notizie di cui al paragrafo *XVI Escussione della controgaranzia* della presente *Parte 2*, il controgarante delibera in merito alla richiesta stessa e, in caso di esito positivo, accredita al titolare del credito controgarantito la somma corrispondente alla perdita accertata secondo i criteri di determinazione sopra indicati con valuta giorno successivo a quello di deliberazione di liquidazione.

XVIII. Recupero Successivo Alla Liquidazione Della Perdita

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il controgarante acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata e sul confidi per le somme pagate.

E' facoltà del controgarante dare mandato ai soggetti che hanno ottenuto la liquidazione della perdita di attivare le azioni di recupero anche in nome e per conto proprio. L'esercizio di tale facoltà comporta l'obbligo per il controgarante di concorrere alle spese di lite in misura proporzionale alla quota di credito per la quale è stato azionato il recupero. La decisione da parte del controgarante di volersi avvalere della predetta facoltà è comunicata contestualmente alla liquidazione della perdita.

Qualora il soggetto che abbia ottenuto la liquidazione abbia iniziato le azioni di recupero per l'intera esposizione prima della liquidazione della perdita da parte del controgarante, ove quest'ultimo eserciti la facoltà di cui sopra, il soggetto stesso deve continuare le azioni di recupero anche per la quota liquidata dal controgarante.

Ove le azioni esecutive attivate anche per conto del controgarante risultino soddisfattive, il soggetto che ha ottenuto la liquidazione della perdita deve fornire al controgarante un prospetto informativo sull'esito delle azioni con riguardo alle somme recuperate e alle spese legali sostenute in proporzione ai rispettivi crediti vantati.

Le somme recuperate di spettanza del controgarante dovranno essere allo stesso restituite con valuta stesso giorno dell'incasso ottenuto dal soggetto procedente.

Qualora invece il controgarante voglia procedere direttamente al recupero del proprio credito, il soggetto che ha ottenuto la liquidazione della perdita deve fornire al controgarante tutta la documentazione attinente i contratti di finanziamento e di



garanzia necessari a consentire l'esercizio dell'azione nei confronti del debitore e/o del confidi.

W